SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 19 dicembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETO 2 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Porta», in Cuorgnè, e nomina del commissario liquidatore. *(11A15895)*

DECRETO 2 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «G.S.T. Società cooperativa a responsabilità limitata», in Mugnano del Cardinale, e nomina del commissario liquidatore. *(11A15896)*

DECRETO 2 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Harissa Società cooperativa sociale» in liquidazione, in Rimini, e nomina del commissario liquidatore. *(11A15897)*

DECRETO 2 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Agristar Italia Società cooperativa agricola - Società cooperativa», in San Benedetto del Tronto, e nomina del commissario liquidatore. *(11A15898)*

DECRETO 15 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Casa Nostra 81 - Società coopeartiva ediilzia a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. *(11A15899)*

DECRETO 15 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ittica Sud Società cooperativa», in Brindisi, e nomina del commissario liquidatore. *(11A15900)*

DECRETO 4 novembre 2011.

Scioglimento d'ufficio della «Società cooperativa artigiana Tre Enne», in Nettuno, e nomina del commissario liquidatore. *(11A15901)*

DECRETO 4 novembre 2011.

Scioglimento d'ufficio della «Sicurezza società cooperativa», in Prato, e nomina del commissario liquidatore. *(11A15902)*

DECRETO 4 novembre 2011.

Scioglimento d'ufficio della «La Meridiana - Società cooperativa», in Pistoia, e nomina del commissario liquidatore. *(11A15903)*

DECRETO 4 novembre 2011.

Scioglimento d'ufficio della «Argo - Società cooperativa», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. *(11A15904)*

DECRETO 4 novembre 2011.

Scioglimento d'ufficio della «APE S. & A.T. Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. *(11A15905)*

DECRETO 4 novembre 2011.

Scioglimento d'ufficio della «Ital Costruzioni Soc. Coop. a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. *(11A15906)*

DECRETO 4 novembre 2011.

Scioglimento d'ufficio della «Emiliana Impianti Società cooperativa», in Castellarano, e nomina del commissario liquidatore. *(11A15907)*

DECRETO 7 novembre 2011.

Scioglimento d'ufficio della «New Logistic Word Società cooperativa», in Piacenza, e nomina del commissario liquidatore. *(11A15908)*

DECRETO 7 novembre 2011.

Scioglimento d'ufficio della «Europa Servizi Società cooperativa», in Cesena, e nomina del commissario liquidatore. *(11A15909)*

DECRETO 7 novembre 2011.

Scioglimento d'ufficio della «Ecoservice Società cooperativa», in San Cesareo, e nomina del commissario liquidatore. *(11A15910)*

DECRETO 7 novembre 2011.

Scioglimento d'ufficio della «MCS Group Società cooperativa», in Montecatini Terme, e nomina del commissario liquidatore. *(11A15911)*

DECRETO 7 novembre 2011.

Scioglimento d'ufficio della «Ecuacoop Soc. Coop.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore. *(11A15912)*

DECRETO 7 novembre 2011.

Scioglimento d'ufficio della «Katya - Società cooperativa», in Manziana, e nomina del commissario liquidatore. *(11A15913)*

DECRETO 8 novembre 2011.

Scioglimento d'ufficio della «Le Formiche Lavoro & Servizi Cooperativa sociale integrata», in Tivoli, e nomina del commissario liquidatore. *(11A15914)*

DECRETO 8 novembre 2011.

Scioglimento d'ufficio della «Civitaservice4you - Società cooperativa», in Civitavecchia, e nomina del commissario liquidatore. *(11A15915)*

DECRETO 8 novembre 2011.

Scioglimento d'ufficio della «La Magnolia Società cooperativa», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. *(11A15916)*

DECRETO 8 novembre 2011.

Scioglimento d'ufficio della «SA.RA Società cooperativa», in Ferentino, e nomina del commissario liquidatore. *(11A15917)*

DECRETO 8 novembre 2011.

Scioglimento d'ufficio della «World Truck Società cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. *(11A15918)*

DECRETO 8 novembre 2011.

Scioglimento d'ufficio della «Global Service Società cooperativa», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. *(11A15919)*

DECRETO 8 novembre 2011.

Scioglimento d'ufficio della «GI.RO.MA. Società cooperativa», in Nettuno, e nomina del commissario liquidatore. *(11A15920)*

DECRETO 9 novembre 2011.

Scioglimento d'ufficio della «Volantiniamo Società cooperativa», in Camposanto, e nomina del commissario liquidatore. *(11A15921)*

DECRETO 9 novembre 2011.

Scioglimento d'ufficio della «Medical Line Service Società cooperativa», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. *(11A15922)*

DECRETO 11 novembre 2011.

Scioglimento d'ufficio della «World Center Trading - Società cooperativa», in Macerata, e nomina del commissario liquidatore. *(11A15923)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 266

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 22 novembre 2011.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bianco di Pitigliano». *(11A15787)*

DECRETO 22 novembre 2011.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Sovana». *(11A15788)*

DECRETO 22 novembre 2011.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Orcia». *(11A15789)*

DECRETO 22 novembre 2011.

Modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Valdichiana» in «Valdichiana toscana» e approvazione del relativo disciplinare di produzione. *(11A15790)*

DECRETO 22 novembre 2011.

Modifica della denominazione di origine controllata «Bianco Pisano di S. Torpè» in «San Torpè» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. *(11A15791)*

DECRETO 22 novembre 2011.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Vigneti della Serenissima» o «Serenissima» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. *(11A15792)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 novembre 2011, n. **210**.

Regolamento concernente modifica al decreto 6 agosto 2003, n. 342, e successive modificazioni, relativo alla composizione ed all'ordinamento del Consiglio superiore di sanità.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2003, n. 342, recante sostituzione del regolamento concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità, adottato con decreto ministeriale 27 febbraio 1997, n. 76 e, in particolare, l'articolo 1, comma 5, che individua i componenti di diritto del Consiglio superiore di sanità, come modificato dal decreto ministeriale 22 luglio 2010, n. 172;

Visti gli articoli 1, lettera *m)* e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, recante regolamento per il riordino degli organismi collegiali presso il Ministero della salute a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 ottobre 2010, di proroga degli organismi collegiali del Ministero della salute e, in particolare, del Consiglio superiore di sanità, fino al 21 luglio 2012;

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, con la quale si è provveduto ad istituire l'Ordine degli psicologi, ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233 e il decreto del Presidente della Repubblica del 5 aprile 1950, n. 221, che disciplina l'Ordine dei veterinari, ente amministrativo di diritto pubblico, vigilato dal Ministero della salute;

Vista la legge 4 agosto 1965, n. 1103, concernente regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica e il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, recante regolamento per l'esecuzione della predetta legge, modificati ed integrati dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25;

Ritenuto opportuno, nelle more di una modifica integrale del citato decreto ministeriale n. 342 del 2003, avvalersi dei rappresentanti istituzionali di talune categorie del sistema sanitario quali psicologi, veterinari e tecnici sanitari di radiologia medica al fine di assicurare il loro proficuo apporto al funzionamento del Consiglio superiore di sanità;

Ritenuto, pertanto, di dovere aggiornare il medesimo decreto ministeriale n. 342 del 2003, con specifico riferimento all'articolo 1, comma 5, al fine di prevedere la partecipazione alle riunioni del Consiglio superiore di sanità del Presidente dell'Ordine degli psicologi, del Presidente dell'Ordine dei veterinari e del Presidente del Collegio dei tecnici sanitari di radiologia medica, in qualità di componenti di diritto;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 2011;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, in data 3 novembre 2011 con nota n. 7845, e la nota del 10 novembre 2011, n. DAGL 18.3.4/42-2010, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha comunicato il proprio nulla osta;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 6 agosto 2003, n. 342, come modificato dal decreto ministeriale 22 luglio 2010, n. 172, dopo le parole «il presidente della Federazione nazionale collegi infermieri (IPASVI)» è sostituita la congiunzione «e» con «,» e, infine, dopo le parole «Federazione nazionale collegi ostetriche (FNCO)» sono aggiunte le seguenti: «, il presidente dell'Ordine degli psicologi, il Presidente dell'Ordine dei veterinari e il Presidente dell'Ordine dei tecnici di radiologia medica».

2. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 ottobre 2010, citato in premessa, non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 12 novembre 2011

Il Ministro: FAZIO

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2011
Ufficio di controllo sugli atti del Miur, Mibac, Ministero salute e Ministero del lavoro, registro n. 14, foglio n. 177

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— La legge 13 novembre 2009, n. 172, reca: «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

— Il decreto del Ministro della salute 6 agosto 2003, n. 342, reca: «Regolamento recante sostituzione del regolamento concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità, adottato con decreto ministeriale 27 febbraio 1997, n. 76».

— I testi degli articoli 1, lettera *m)*, e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, del (regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della salute, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) sono i seguenti:

«Art. 1 *(Conferma degli organismi)*. — 1. Sono confermati e continuano ad operare per la durata indicata nell'art. 9, i seguenti organismi istituiti presso il Ministero della salute:

(*Omissis*);

m) Consiglio superiore di sanità di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;».

«Art. 9 (Durata delle commissioni). — 1.Gli organismi di cui al presente provvedimento durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1 ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro della salute, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della sua perdurante utilità e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica fino alla scadenza del termine di durata del medesimo organismo.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2010, reca: «Proroga degli organismi collegiali del Ministero della salute».

— La legge 18 febbraio 1989, n. 56, reca: «Ordinamento della professione di psicologo.».

— Il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, reca: «Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, reca: «Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse».

— La legge 4 agosto 1965, n. 1103, reca: «Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, reca: «Regolamento per l'esecuzione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, concernente regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica».

— La legge 31 gennaio 1983, n. 25, reca: «Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'attività di tecnico sanitario di radiologia medica».

— Il testo dell'art. 1, comma 5, del citato decreto ministeriale 6 agosto 2003, n. 342, è il seguente:

«Art. 1 *(Consiglio superiore di sanità)*. — (*Omissis*).

5. Sono componenti di diritto del Consiglio superiore di sanità i dirigenti di prima fascia, di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, preposti ai dipartimenti ed alle direzioni generali del Ministero della salute, il presidente dell'Istituto superiore di sanità, il presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, il presidente del Comitato scientifico permanente del CCM, il presidente della Federazione nazionale ordini medici chirurghi e odontoiatri (FNOM *CeO)*, il presidente della Federazione ordini farmacisti italiani (FOFI), il presidente della Federazione nazionale collegi infermieri (IPASVI) e il presidente della Federazione nazionale collegi ostetriche (FNCO).».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 1, comma 5, del citato decreto n. 342 del 2003, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto ministeriale 22 luglio 2010, n. 172, reca: «Modifica al decreto ministeriale 6 agosto 2003, n. 342, concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità».

— Il testo dell'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 ottobre 2010 è il seguente:

«Art. 1. — (*Omissis*).

3. In ottemperanza all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la partecipazione agli organismi di cui al comma 1 è onorifica e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di euro 30 a seduta giornaliera.».

11G0251

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 novembre 2011.

Emissione, corso legale e contingente delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria celebrative del «10° Anniversario dell'Euro» 2002 – 2012, millesimo 2012.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il Regolamento (CE) del Consiglio n. 974/1998 del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee in data 1° maggio 1998;

Visto il Regolamento (CE) del Consiglio n. 975/1998 del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee in data 11 maggio 1998;

Visto il decreto ministeriale n. 506412 del 29 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 1999, con il quale sono state stabilite le caratteristiche artistiche delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria;

Vista la raccomandazione della Commissione Europea del 29 settembre 2003 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee in data 15 ottobre 2003, concernente una prassi comune in materia di modifiche al disegno delle facce nazionali sul dritto delle monete celebrative da 2 euro destinate alla circolazione;

Visto il decreto ministeriale n. 121414 del 10 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, con il quale sono state modificate le caratteristiche artistiche del rovescio delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria a decorrere dal 1° gennaio 2008;

Vista la Dichiarazione dei Ministri dell'economia e delle finanze appartenenti all'area euro (Euro Gruppo) del 17 gennaio 2011, nella quale si esprimeva la volontà di emettere una moneta celebrativa da 2 euro, comune a tutti Paesi dell'area euro, dedicata al decimo anniversario dell'introduzione dell'euro e di scegliere il disegno del dritto della suddetta moneta tramite una competizione aperta a tutti i cittadini dell'area euro;

Vista la pubblicazione, il 30 giugno 2011, da parte della Commissione europea dei risultati della suddetta competizione, vinta dall'artista della Zecca austriaca Helmut Andexlinger;

Visto il verbale n. 8, relativo alla riunione della Commissione Permanente Tecnico-Artistica del 13 ottobre 2011 nel quale la Commissione prende atto della versione italiana realizzata dalla Zecca dello Stato del progetto vincitore della competizione UE per il disegno della moneta da 2 euro celebrativa del «10° Anniversario dell' Euro»;

Ritenuta l'opportunità di celebrare il «10° Anniversario dell'Euro»;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche artistiche della faccia nazionale delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria, millesimo 2012, celebrative del «10° Anniversario dell'Euro» 2002 - 2012, emesse ai sensi della suddetta raccomandazione, sono determinate come segue:

sul dritto: Al centro della moneta è posta una rappresentazione del simbolo dell'Euro. Ad incorniciare il simbolo, elementi che ne raffigurano la rilevanza in vari campi: la torre della B.C.E rappresenta il mondo finanziario; le stazioni eoliche rappresentano l'energia; le fabbriche rappresentano il settore industriale; le case e le persone rappresentano i popoli dei paesi aderenti all'Euro; la nave rappresenta il commercio. In alto, ad arco, la scritta «Repubblica italiana»; in basso, ad arco, le date «2002» e «2012»; a destra «R»; intorno le dodici stelle dell'Unione Europea.

Art. 2.

In attuazione della citata raccomandazione della Commissione Europea del 29 settembre 2003, è autorizzata la coniazione delle monete da 2 euro celebrative del «10° Anniversario dell'Euro» 2002 – 2012, per un contingente in valore nominale di euro 30.000.000,00, pari a 15.000.000 di pezzi, in conformità alla descrizione artistica di cui all'art. 1 ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte della moneta, eseguite in conformità alla suddetta descrizione, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Art. 3.

Le monete da 2 euro a circolazione ordinaria, celebrative del «10° Anniversario dell'Euro» 2002 – 2012 millesimo 2012 hanno corso legale dal 2 gennaio 2012.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'Economia e delle Finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2011

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

11A16240

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 dicembre 2011.

Adozione degli avvisi pubblici per la presentazione di progetti a carattere di sistema e/o a valenza territoriale finanziati dal Fondo europeo per i rifugiati 2008-2013, per le annualità 2011 e 2012.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE
DEL «FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI» 2008-2013

Vista la Decisione 2007/573/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio;

Vista la Decisione 2007/815/CE della Commissione europea del 29 novembre 2007 recante applicazione della decisione n. 2007/573/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013;

Vista la Decisione 2008/22/CE della Decisione del 19 dicembre 2007 recante modalità di applicazione della decisione n. 2007/573/CE relativamente ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo e le successive decisioni modificative - Decisione modificativa del 9 luglio 2009 (2009/533/CE) e Decisione modificativa del 3 marzo 2011 (2011/152/UE);

Visto il decreto del capo dipartimento del 29 aprile 2008 con cui la Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo è individuata quale Autorità responsabile per il Fondo rifugiati ed il direttore centrale pro-tempore è incaricato di esercitare le funzioni previste dall'art. 27 della Decisione 2007/573/CE;

Vista la Decisione C(2008) 2777 del 5 dicembre 2008 di approvazione da parte della Commissione europea del Programma pluriennale 2008-2013;

Vista la Decisione C(2011) 5891 dell'11 agosto 2011 di approvazione del Programma annuale 2011 ed il Programma annuale 2012, in corso di approvazione da parte della Commissione europea;

Considerato che i succitati programmi annuali 2011 e 2012 prevedono azioni da realizzarsi attraverso «progetti di sistema» e/o «a valenza territoriale», da ammettere a finanziamento tramite avvisi pubblici;

Considerato che, al fine di garantire la continuità e potenziare l'efficacia dei progetti, parte degli avvisi saranno rivolti a selezionare progetti pluriennali, finanziati a valere sui programmi annuali 2011 e 2012;

Visto il decreto del 12 dicembre 2011 n. prot. 9483 di ripartizione delle risorse del Fondo europeo per i rifugiati relativamente ai programmi annuali 2011 e 2012;

Decreta:

Sono adottati gli avvisi pubblici per la presentazione di progetti a carattere di sistema e/o a valenza territoriale finanziati dal Fondo europeo per i rifugiati ed inerenti le seguenti azioni:

Azione 1 - «Interventi finalizzati all'integrazione socio-economica dei richiedenti/titolari di protezione internazionale (non appartenenti a categorie vulnerabili)» - Annualità 2011;

Azione 3 A - «Interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai soggetti (non appartenenti a categorie vulnerabili) che vengono trasferiti in Italia — presso l'aeroporto di Roma Fiumicino — in applicazione del Regolamento di Dublino» - Progetti 2011-2012 - Modulo 1 e Modulo 2;

Azione 3 B - «Interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai soggetti (non appartenenti a categorie vulnerabili) che vengono trasferiti in Italia — presso l'aeroporto di Milano Malpensa — in applicazione del Regolamento di Dublino» - Progetti 2011-2012 - Modulo 1 e Modulo 2;

Azione 4 A - «Interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai soggetti, appartenenti a categorie vulnerabili, che vengono trasferiti in Italia — presso l'aeroporto di Roma Fiumicino — in applicazione del Regolamento di Dublino» - Progetti 2011-2012 - Modulo 1 e Modulo 2;

Azione 4 B - «Interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai soggetti, appartenenti a categorie vulnerabili, che vengono trasferiti in Italia — presso l'aeroporto di Milano Malpensa — in applicazione del Regolamento di Dublino» - Progetti 2011-2012 - Modulo 1 e Modulo 2;

Azione 4 C - «Interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai soggetti, appartenenti a categorie vulnerabili, che vengono trasferiti in Italia — presso l'aeroporto di Bari — in applicazione del Regolamento di Dublino» - Progetti 2011-2012 - Modulo 1 e Modulo 2;

Azione 5 - «Interventi di riabilitazione e integrazione socio-economica rivolti ai richiedenti/ titolari di protezione internazionale vulnerabili» - Progetti 2011-2012 - Modulo 1 e Modulo 2.

Si precisa che, fatta eccezione per l'Azione 1, l'attivazione del Modulo 2 delle azioni di cui sopra è soggetta all'approvazione del Programma annuale 2012 da parte della Commissione europea.

I singoli avvisi costituiscono parte integrante del presente decreto e saranno pubblicati sui siti internet del Ministero dell'interno www.interno.it/ Fondi Unione Europea/ Fondo Europeo per i Rifugiati e del Servizio Centrale www.serviziocentrale.it

Roma, 12 dicembre 2011

L'Autorità responsabile: MINATI

11A16166

DECRETO 12 dicembre 2011.

Ripartizione delle risorse del Fondo europeo per i rifugiati 2008-2013, per le annualità 2011 e 2012.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE
DEL «FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI» 2008-2013

Vista la Decisione 2007/573/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio;

Vista la Decisione 2007/815/CE della Commissione europea del 29 novembre 2007 recante applicazione della decisione n. 2007/573/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013;

Vista la Decisione 2008/22/CE della Decisione del 19 dicembre 2007 recante modalità di applicazione della decisione n. 2007/573/CE relativamente ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo e le successive decisioni modificative - Decisione modificativa del 9 luglio 2009 (2009/533/CE) e Decisione modificativa del 3 marzo 2011 (2011/152/UE);

Visto il decreto del capo dipartimento del 29 aprile 2008 con cui la Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo è individuata quale Autorità responsabile per il Fondo rifugiati ed il direttore centrale pro-tempore è incaricato di esercitare le funzioni previste dall'art. 27 della Decisione 2007/573/CE;

Vista la Decisione C(2008) 2777 del 5 dicembre 2008 di approvazione da parte della Commissione europea del Programma pluriennale 2008-2013;

Vista la Decisione C(2011) 5891 dell'11 agosto 2011 di approvazione del Programma annuale 2011 ed il Programma annuale 2012, in corso di approvazione da parte della Commissione europea;

Considerato che i succitati programmi annuali 2011 e 2012 prevedono azioni da realizzarsi attraverso «progetti di sistema» e/o «a valenza territoriale», da ammettere a finanziamento tramite avvisi pubblici;

Considerato che, al fine di garantire la continuità e potenziare l'efficacia dei progetti, parte degli avvisi saranno rivolti a selezionare progetti pluriennali, finanziati a valere sui Programmi annuali 2011 e 2012;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante «Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti-

bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;

Decreta:

Art. 1.

A valere sul Programma annuale 2011 del Fondo europeo per i rifugiati, nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa ed al fine di incentivare l'emersione di progettualità a livello territoriale e la creazione di reti tra i soggetti attivi nelle materie connesse alle azioni seguenti, vengono destinati alla realizzazione di interventi «a carattere di sistema/valenza territoriale»:

€ 2.000.000,00 (di cui € 200.000,00 richiesti al Soggetto proponente/Beneficiario del finanziamento a titolo di cofinanziamento privato) per l'Azione 1 - «Interventi finalizzati all'integrazione socio-economica dei richiedenti/titolari di protezione internazionale (non appartenenti a categorie vulnerabili)»;

€ 1.200.000,00 (di cui € 120.000,00 richiesti al Soggetto proponente/Beneficiario del finanziamento a titolo di cofinanziamento privato) per l'Azione 2 - «Interventi finalizzati a promuovere l'iniziativa imprenditoriale di titolari di protezione internazionale (non appartenenti a categorie vulnerabili)» - Progetti 2011-2012 - Modulo 1;

€ 600.000,00 per l'Azione 3 A - «Interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai soggetti (non appartenenti a categorie vulnerabili) che vengono trasferiti in Italia — presso l'aeroporto di Roma Fiumicino — in applicazione del Regolamento di Dublino» - Progetti 2011-2012 - Modulo 1;

€ 400.000,00 per l'Azione 3 B - «Interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai soggetti (non appartenenti a categorie vulnerabili) che vengono trasferiti in Italia — presso l'aeroporto di Milano Malpensa — in applicazione del Regolamento di Dublino» - Progetti 2011-2012 - Modulo 1;

€ 1.106.500,00 per l'Azione 4 A - «Interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai soggetti, appartenenti a categorie vulnerabili, che vengono trasferiti in Italia — presso l'aeroporto di Roma Fiumicino — in applicazione del Regolamento di Dublino» - Progetti 2011-2012 - Modulo 1;

€ 885.200,00 per l'Azione 4 B - «Interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai soggetti, appartenenti a categorie vulnerabili, che vengono trasferiti in Italia — presso l'aeroporto di Milano Malpensa — in applicazione del Regolamento di Dublino» - Progetti 2011-2012 - Modulo 1;

€ 221.288,88 per l'Azione 4 C - «Interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai soggetti, appartenenti a categorie vulnerabili, che vengono trasferiti in Italia — presso l'aeroporto di Bari — in applicazione del Regolamento di Dublino» - Modulo 1;

€ 4.123.581,77 per l'Azione 5 - «Interventi di riabilitazione e integrazione socio-economica rivolti ai richiedenti/titolari di protezione internazionale vulnerabili» - Progetti 2011-2012 - Modulo 1;

€ 731.314,69 per l'Azione 6 - «Interventi finalizzati a promuovere l'iniziativa imprenditoriale di titolari di protezione internazionale vulnerabili, con particolare attenzione alle donne vulnerabili» - Progetti 2011-2012 - Modulo 1.

L'intero ammontare delle dotazioni previste per le precedenti azioni è pari a euro 11.267.785,44.

Art. 2.

Nelle more dell'approvazione del Programma annuale 2012 da parte della Commissione europea, verranno destinate alla realizzazione di interventi «a carattere di sistema/valenza territoriale» di durata 2011-2012 le seguenti risorse:

€ 1.000.000,00 (di cui € 100.000,00 richiesti al Soggetto proponente/Beneficiario del finanziamento a titolo di cofinanziamento privato) per l'Azione 2 - «Interventi finalizzati a promuovere l'iniziativa imprenditoriale di titolari di protezione internazionale (non appartenenti a categorie vulnerabili)» - Progetti 2011-2012 - Modulo 2;

€ 600.000,00 per l'Azione 3 A - «Interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai soggetti (non appartenenti a categorie vulnerabili) che vengono trasferiti in Italia — presso l'aeroporto di Roma Fiumicino — in applicazione del Regolamento di Dublino» - Progetti 2011-2012 - Modulo 2;

€ 400.000,00 per l'Azione 3 B - «Interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai soggetti (non appartenenti a categorie vulnerabili) che vengono trasferiti in Italia — presso l'aeroporto di Milano Malpensa — in applicazione del Regolamento di Dublino» - Progetti 2011-2012 - Modulo 2;

€ 1.000.000,00 per l'Azione 4 A - «Interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai soggetti, appartenenti a categorie vulnerabili, che vengono trasferiti in Italia — presso l'aeroporto di Roma Fiumicino — in applicazione del Regolamento di Dublino» - Progetti 2011-2012 - Modulo 2;

€ 800.000,00 per l'Azione 4 B - Interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai soggetti, appartenenti a categorie vulnerabili, che vengono trasferiti in Italia — presso l'aeroporto di Milano Malpensa — in applicazione del Regolamento di Dublino» - Progetti 2011-2012 - Modulo 2;

€ 200.000,00 per l'Azione 4 C - «Interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai soggetti, appartenenti a categorie vulnerabili, che vengono trasferiti in Italia — presso l'aeroporto di Bari — in applicazione del Regolamento di Dublino» - Progetti 2011-2012 - Modulo 2;

€ 3.240.011,52 per l'Azione 5 - «Interventi di riabilitazione e integrazione socio-economica rivolti ai richiedenti/titolari di protezione internazionale vulnerabili» - Progetti 2011-2012 - Modulo 2;

€ 700.000,00 per l'Azione 6 - «Interventi finalizzati a promuovere l'iniziativa imprenditoriale di titolari

di protezione internazionale vulnerabili, con particolare attenzione alle donne vulnerabili» - Progetti 2011-2012 - Modulo 2.

L'intero ammontare delle dotazioni previste per le precedenti azioni è pari a euro 7.940.011,52.

Si precisa che l'attivazione delle azioni di cui al presente articolo è soggetto all'approvazione del Programma annuale 2012 da parte della Commissione europea.

Art. 3.

Con successivo decreto verranno individuati gli avvisi per la selezione di progetti «a carattere di sistema/valenza territoriale» che definisce l'articolazione ed i contenuti delle proposte progettuali finanziabili per ogni azione, i beneficiari, le procedure relative alla presentazione dei progetti, i criteri di ammissibilità e valutazione degli stessi, le procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti.

Roma, 12 dicembre 2011

L'Autorità responsabile: MINATI

11A16167

DECRETO 12 dicembre 2011.

Adozione degli Avvisi pubblici per la presentazione di progetti a carattere di sistema e/o a valenza territoriale finanziati a valere del Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013, per le annualità 2011 e 2012.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE
DEL «FONDO EUROPEO PER I RIMPATRI» 2008-2013

Vista la Decisione 2007/575/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo Europeo per i Rimpatri per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»;

Considerati gli Orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione 2008-2013 adottati dalla Commissione con Decisione 2007/837/CE del 30/11/2007;

Vista la Decisione della Commissione del 5 marzo 2008 (2008/796/CE) recante modalità di applicazione della Decisione 2007/575/CE relativamente ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alla norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo e successive Decisioni modificative - Decisione del 23 luglio 2009 (2009/614/CE) e Decisione del 2 marzo 2011 (2011/177/UE);

Visto il decreto del 29 aprile 2008 con il quale il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha designato, quale Autorità Responsabile del Fondo, il Direttore Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo;

Vista la Decisione C(2009) 5898 del 23 luglio 2009 di approvazione del Programma Pluriennale del Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013;

Vista la Decisione C(2011) 2432 del 12 aprile 2011 di approvazione del Programma Annuale 2011 ed il Programma Annuale 2012, in corso di approvazione da parte della Commissione Europea;

Considerato che i succitati Programmi Annuali 2011 e 2012 prevedono azioni da realizzarsi sia attraverso «progetti di sistema» e/o «a valenza territoriale», da individuare tramite avviso pubblico, sia attraverso progetti attuati dall'Autorità Responsabile in qualità di Organo esecutivo;

Considerato che, al fine di garantire la continuità e potenziare l'efficacia dei progetti, parte degli avvisi saranno rivolti a selezionare progetti pluriennali, finanziati a valere sui Programmi Annuali 2011 e 2012;

Vista la legge n. 129 del 2 agosto 2011 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari;

Visto il decreto del 12/12/2011, prot. n. 9484 con il quale si stabilisce la ripartizione delle risorse finanziarie stanziate a valere sul Fondo;

Decreta:

Sono adottati gli Avvisi pubblici per la presentazione di progetti a carattere di sistema e/o a valenza territoriale finanziati a valere del Fondo Europeo per i Rimpatri, ed inerenti le seguenti Azioni:

Azione 1 - «Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione nei Paesi di origine per gruppi vulnerabili specifici. Prosecuzione dell'azione 2010» - Modulo 1 e Modulo 2;

Azione 2 - «Programmi di rimpatrio volontario assistito per specifici gruppi di cittadini di Paesi terzi»;

Azione 3 - «Supporto alla sperimentazione di percorsi per il rientro volontario di determinate categorie di immigrati. Prosecuzione dell'Azione 2010» - Modulo 1 e Modulo 2;

Azione 7 - «Consolidamento della rete di riferimento nazionale di operatori e autorità locali, nonché rafforzamento della collaborazione con le rappresentanze consolari dei Paesi di origine in Italia. Prosecuzione dell'azione 2010».

Si precisa che l'attivazione del Modulo 2 delle Azioni di cui sopra è soggetta all'approvazione del Programma Annuale 2012 da parte della Commissione Europea.

I singoli avvisi costituiscono parte integrante del presente provvedimento e saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'Interno www.interno.it/Fondi Unione Europea/Fondo Europeo per i Rimpatri.

Roma, 12 dicembre 2011

L'autorità responsabile: MINATI

11A16168

DECRETO 12 dicembre 2011.

Ripartizione delle risorse del Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013, per le annualità 2011 e 2012.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE
DEL «FONDO EUROPEO PER I RIMPATRI» 2008-2013

Vista la Decisione 2007/575/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo Europeo per i Rimpatri per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»;

Considerati gli Orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione 2008-2013 adottati dalla Commissione con Decisione 2007/837/CE del 30/11/2007;

Vista la Decisione della Commissione del 5 marzo 2008 (2008/796/CE) recante modalità di applicazione della Decisione 2007/575/CE relativamente ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alla norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo e successive Decisioni modificative - Decisione del 23 luglio 2009 (2009/614/CE) e Decisione del 2 marzo 2011 (2011/177/UE);

Visto il decreto del 29 aprile 2008 con il quale il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha designato, quale Autorità Responsabile del Fondo, il Direttore Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo;

Vista la Decisione C(2009) 5898 del 23 luglio 2009 di approvazione del Programma Pluriennale del Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013;

Vista la Decisione C(2011) 2432 del 12 aprile 2011 di approvazione del Programma Annuale 2011 ed il Programma Annuale 2012, in corso di approvazione da parte della Commissione Europea;

Considerato che i succitati Programmi Annuali 2011 e 2012 prevedono azioni da realizzarsi sia attraverso «progetti di sistema» e/o «a valenza territoriale», da individuare tramite avviso pubblico, sia attraverso progetti attuati dall'Autorità Responsabile in qualità di Organo esecutivo;

Considerato che, al fine di garantire la continuità e potenziare l'efficacia dei progetti, parte degli avvisi saranno rivolti a selezionare progetti pluriennali, finanziati a valere sui Programmi Annuali 2011 e 2012;

Vista la legge n. 129 del 2 agosto 2011 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari;

Decreta:

Art. 1.

A valere sul Programma annuale 2011 del Fondo Europeo per i Rimpatri, nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa ed al fine di incentivare l'emersione di progettualità a livello territoriale e la creazione di reti tra i soggetti attivi nelle materie connesse alle azioni seguenti, vengono destinati alla realizzazione di interventi «a carattere di sistema/valenza territoriale»:

€ 1.385.000,00 per l'Azione 1 - «Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione nei Paesi di origine per gruppi vulnerabili specifici. Prosecuzione dell'azione 2010» - Modulo 1;

€ 1.100.000,00 per l'Azione 2 - «Programmi di rimpatrio volontario assistito per specifici gruppi di cittadini di Paesi terzi»;

€ 1.004.970,00 per l'Azione 3 - «Supporto alla sperimentazione di percorsi per il rientro volontario di determinate categorie di immigrati. Prosecuzione dell'Azione 2010» - Modulo 1;

€ 500.000,00 per l'Azione 7 - «Consolidamento della rete di riferimento nazionale di operatori e autorità locali, nonché rafforzamento della collaborazione con le rappresentanze consolari dei Paesi di origine in Italia. Prosecuzione dell'azione 2010».

L'intero ammontare delle dotazioni previste per le precedenti azioni è pari a € 3.989.970,00.

Le restanti azioni del Programma Annuale 2011, pari a € 5.725.769,76, verranno attuati mediante interventi realizzati direttamente da questa Amministrazione in qualità di Organo Esecutivo, anche avvalendosi della competenza istituzionale del Dipartimento per la Pubblica Sicurezza.

Art. 2.

Nelle more dell'approvazione del Programma Annuale 2012 da parte della Commissione Europea, verranno destinate alla realizzazione di interventi «a carattere di sistema/valenza territoriale» le seguenti risorse:

€ 1.500.000,00 per l'Azione 1 - «Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione nei Paesi di origine per gruppi vulnerabili specifici. Prosecuzione dell'azione 2010» - Modulo 2;

€ 800.000,00 per l'Azione 3 - «Supporto alla sperimentazione di percorsi per il rientro volontario di determinate categorie di immigrati. Prosecuzione dell'Azione 2010» - Modulo 2.

L'intero ammontare delle dotazioni previste per le precedenti Azioni è pari a euro 2.300.000,00.

Si precisa che l'attivazione delle Azioni di cui al presente articolo è soggetto all'approvazione del Programma Annuale 2012 da parte della Commissione Europea.

La ripartizione relativa alle restanti risorse del Programma Annuale 2012, pari a € 11.429.074,13, sarà individuata con successivo atto.

Art. 3.

Con successivo atto sarà individuato uno schema di avviso per la selezione di progetti «a carattere di sistema/valenza territoriale» che definisce l'articolazione ed i contenuti delle proposte progettuali finanziabili per ogni azione, i beneficiari, le procedure relative alla presentazione dei progetti, i criteri di ammissibilità e valutazione degli stessi, le modalità di assegnazione e liquidazione

dei finanziamenti, le procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti.

Roma, 12 dicembre 2011

L'autorità responsabile: MINATI

11A16169

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Calleja Martin Alexia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Calleja Martin Alexia, nata il 16 gennaio 1979 a Sotondrio (Spagna), cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale di «Ingeniera Tecnica industrial» rilasciato dall'«Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Tecnicos industriales del Principado de Asturias» nel settembre 2008, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri, sezione B settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico di «Ingeniera tecnica industrial» presso la «Universidad de Oviedo» nel settembre 2004;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere, sezione B settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Alla sig.ra Calleja Martin Alexia, nata il 16 gennaio 1979 a Sotondrio (Spagna), cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di «Ingeniera tecnica industrial» quale titolo valido per l'iscrizione all'Albo degli ingegneri, sezione B, settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi otto.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie (scritte e orali): 1) impianti termoidraulici; 2) impianti termoidraulici.

La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questa indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata sopra, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia come sopra individuata.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia individuata ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale della candidata. La candidata potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'Albo degli ingegneri, sezione B settore industriale.

Il tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia sopra individuata. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 29 novembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A15926

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Guarisco Marta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Guarisco Marta, nata il 30 dicembre 1971 a Senigallia, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Guarisco è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 15 dicembre 2004 in Italia presso l'Università degli studi di Urbino «Carlo Bo»;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ascoli Piceno;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 10 marzo 2011, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Granada» (Spagna);

Ritenuto di non attribuire ulteriore rilevanza anche alla esperienza professionale in Spagna, in quanto verte su materie di diritto spagnolo, diverse rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa, la cui finalità è, specificamente orientata a verificare che le differenze di preparazione professionale dell'«abogado» spagnolo rispetto a quelle richieste a chi voglia esercitare la professione di avvocato in Italia;

Ritenuto pertanto che tale verifica non può non contemplare una prova scritta, in particolare la redazione di un atto giudiziario nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano in autonomia, redazione autonoma che non può ancora far parte del bagaglio di professionalità dei richiedenti proprio in quanto prerogativa esclusiva dell'avvocato che sia già tale in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Decreta:

Alla sig.ra Guarisco Marta, nata il 30 dicembre 1971 a Senigallia, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'Albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'Albo degli avvocati.

Roma, 29 novembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A15927

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Colombo Simone, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Colombo Simone, nato il 21 giugno 1977 a Busto Arsizio (Varese) cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Colombo è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 20 febbraio 2004 in Italia presso la Università «Carlo Cattaneo - LIUC» di Castellanza;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Busto Arsizio;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 4 marzo 2011, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Decreta:

Al sig. Colombo Simone, nato il 21 giugno 1977 a Busto Arsizio (Varese), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli

avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 29 novembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A16236

DECRETO 5 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Stoppani Maria del Rosario, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Stoppani Maria del Rosario, nata il 21 febbraio 1987 a Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Abogada» conseguito presso la «Universidad Austral» nel novembre 2009;

Considerato che ha documentato di essere iscritta al «Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal» nel novembre 2010;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Rilevato che sussistono sostanziose differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Alla sig.ra Stoppani Maria del Rosario, nata il 21 febbraio 1987 a Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) 3 prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) una scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato;

b) unica prova orale su 6 materie: 1ª prova su deontologia e ordinamento professionale. 2ª prova su 5 tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale degli avvocati, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 5 dicembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A16235

DECRETO 5 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ceylan Seniz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Ceylan Seniz, nata a Patnos (Turchia) il 9 agosto 1966, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere conseguito in Turchia, ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore industriale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico specialistico in «Ingegneria elettrica» presso la «Instanbul Teknik Universitesi» nel gennaio 1991;

Considerato inoltre che ha documentato di essere iscritta alla «Camera degli ingegneri elettrici» di Turchia;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Rilevato che sono comunque emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Alla sig.ra Ceylan Seniz, nata a Patnos (Turchia) il 9 agosto 1966, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Ingegnere elettrico» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - Sezione A settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie scritte e orali: 1) Tecnologia meccanica, 2) Costruzioni di macchine.

La candidata dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materia sopra indicate, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie sopra individuate. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia sopra indicata ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale della candidata.

A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia certificazione all'interessata dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A settore industriale.

Roma, 5 dicembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A16237

DECRETO 5 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Burali Alessandra Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Burali Alessandra Cristina, nata il 20 febbraio 1962 a Basilea (Svizzera), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo accademico professionale di biologo, ai fini dell'accesso all'albo dei biologi - sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico quadriennale di «Biologo» presso la «Universidad Autonoma Metropolitana» nel 1989;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata dalla Ambasciata d'Italia a Città del Messico, secondo la quale detto titolo accademico è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione in Messico;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Considerato altresì che la richiedente non ha dimostrato di avere una formazione equiparabile a quella richiesta al biologo italiano, si ritiene necessario applicare le misure compensative, ai fini dell'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni;

Visto l'art. 22, comma 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Alla sig.ra Burali Alessandra Cristina, nata il 20 febbraio 1962 a Basilea (Svizzera), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Biologo», quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale sulle seguenti materie: *a)* Genetica, *b)* Microbiologia.

La prova attitudinale consiste nella discussione in lingua italiana di brevi questioni vertenti le materie sopra indicate.

La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare all'Ordine nazionale dei biologi domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso l'Ordine nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei biologi.

Roma, 5 dicembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A16238

DECRETO 5 dicembre 2011.

Riesame di riconoscimento, al sig. D'Andrea Enrique Omar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere e annullamento del decreto 9 maggio 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto dirigenziale datato 9 maggio 2005 con il quale è stata accolta, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, l'istanza presentata dal sig. D'Andrea Enrique Omar, nato a Bahia Blanca (Argentina) il 22 dicembre 1956, cittadino italiano, volta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale «Ingeniero en Construcciones» conseguito in data 18 dicembre 1981 presso la «Universidad Tecnologica Nacional» di Buenos Aires, ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore civile ambientale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che sulla base dei titoli accademici e professionali prodotti dal richiedente, nel detto decreto era stata applicata una misura compensativa consistente in una prova attitudinale (scritta e orale) su 1) Architettura tecnica, 2) Acquedotti e fognature;

Vista l'istanza di riesame presentata dal sig. D'Andrea;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011, nella quale è stata accolta la istanza presentata dall'istante;

Tenuto conto peraltro che la carenza riscontrata nella formazione accademica e professionale del richiedente permane, si è ritenuto di sostituire la prova attitudinale con un tirocinio per la durata di mesi sei avente per oggetto la materia di: architettura tecnica e composizione architettonica;

Sentito il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

L'istanza di riesame presentata dal sig. D'Andrea Enrique Omar, nato a Bahia Blanca (Argentina) il 22 dicembre 1956, cittadino italiano, è accolta.

Il decreto datato 9 maggio 2005 è annullato.

Detto riconoscimento è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi.

Il tirocinio di adattamento: è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui sopra.

Il richiedente presenterà al consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 5 dicembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A16239

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Martin Ortiz Silvia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Martin Ortiz Silvia, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di «Diplomada en Fisioterapia» conseguito in Spagna presso la «Universitat Autonoma de Barcelona» - Escola Universitaria d'Infermeria i de Fisioterapia «Gimbernat» (Centre adscrit), di Barcellona, nell'anno1993, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di fisioterapista;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Diplomada en Fisioterapia» conseguito in Spagna nell'anno 1993 presso la «Universitat Autonoma de Barcelona» - Escola Universitaria d'Infermeria i de Fisioterapia «Gimbernat» (Centre adscrit), di Barcellona, dalla sig.ra Martin Ortiz Silvia, nata a Santa Cruz de Tenerife (Spagna) il giorno 21 aprile 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (Decreto ministeriale n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15641

DECRETO 11 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Jorgensen Sandra Kollerup, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Jorgensen Sandra Kollerup, cittadina danese, chiede il riconoscimento del titolo di «Fysioterapeut» conseguito in Danimarca presso la «University

College Vest» di Esbjerg (Danimarca), in data 21 gennaio 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di fisioterapista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Acquisito, nella seduta del giorno 29 settembre 2011, il parere della Conferenza di servizi, di cui all'art. 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Danimarca con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Accertata, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Fysioterapeut» conseguito in Danimarca presso la «University College Vest» di Esbjerg (Danimarca), in data 21 gennaio 2010, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Fysioterapeut» a partire dal giorno 21 gennaio 2010, dalla sig.ra Jorgensen Sandra Kollerup nata a Fredericia (Danimarca) il giorno 24 ottobre 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (Decreto ministeriale n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15642

DECRETO 11 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Xu Hongling, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista l'istanza, in data 13 novembre 2003, con la quale la sig.ra Xu Hongling, nata a Pechino (Repubblica popolare cinese) l'11 febbraio 1962, cittadina cinese, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Diploma di laurea in medicina», rilasciato in data 6 giugno 1986, con n. 860022, dall'Università di Medicina di Pechino, con sede a Pechino (Repubblica popolare cinese), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall'interessata;

Tenuto conto che nella riunione del 30 marzo 2004 della Conferenza dei servizi, di cui di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 4 ottobre 2011 e in data 11 ottobre 2011, a seguito della quale la sig.ra Xu Hongling è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato «Diploma di laurea in medicina», in possesso dell'interessata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Diploma di laurea in medicina», rilasciato in data 6 giugno 1986, con n. 860022, dall'Università di Medicina di Pechino, con sede a Pechino (Repubblica popolare cinese), alla sig.ra Xu Hongling, nata a Pechino (Repubblica popolare cinese) l'11 febbraio 1962, cittadina cinese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. La dott.ssa Xu Hongling è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo

albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15782

DECRETO 18 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Marrero Rodríguez Victoria Bernarda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Marrero Rodríguez Victoria Bernarda, nata a San Cristobal de la Laguna - Santa Cruz de Tenerife (Spagna) il giorno 22 giugno 1982, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Diplomado en Enfermería» conseguito in Spagna presso la «Universidad Alfonso X El Sabio» a Villanueva de la Cañada nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente spagnola in data 30 giugno 2011, e relativa traduzione, che certifica che il titolo in questione corrisponde a quello indicato, per la Spagna, nell'allegato V, punto 5.2.2., della direttiva 2005/36/CE e soddisfa i requisiti previsti dall'art. 31 della medesima direttiva;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diplomado en Enfermería» conseguito in Spagna presso la «Universidad Alfonso X El Sabio» a Villanueva de la Cañada nell'anno 2007 dalla sig.ra Marrero Rodríguez Victoria Bernarda, nata a San Cristobal de la Laguna - Santa Cruz de Tenerife (Spagna) il giorno 22 giugno 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Marrero Rodríguez Victoria Bernarda è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15640

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, al dott. Celi Francesco Saverio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in endocrinologia e malattie del ricambio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista l'istanza, in data 18 ottobre 2010, con la quale il dott. Celi Francesco Saverio, nato a Roma il 23 ottobre 1962, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione denominato «Fellow in Diabetes, Endocrinology & Nutrition», conseguito, in data 10 luglio 2002, presso la «University of Maryland Medical Center», con sede a Baltimora (Maryland - U.S.A.), al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in endocrinologia e malattie del ricambio;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di

attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, il comma 7 dell'art. 50 del predetto decreto n. 394/1999 che stabilisce che, con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 49 del decreto medesimo, relative al riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti da cittadini non comunitari in un Paese non appartenente all'Unione europea, il Ministero della salute provvede, altresì, al riconoscimento dei titoli accademici complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Tenuto conto che nella riunione del 13 gennaio 2011 della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 10 ottobre 2011 e in data 17 ottobre 2011, a seguito della quale il dott. Celi Francesco Saverio è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di specializzazione in possesso dell'interessato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di specializzazione denominato «Fellow in Diabetes, Endocrinology & Nutrition», conseguito, in data 10 luglio 2002, presso la «University of Maryland Medical Center», con sede a Baltimora (Maryland - U.S.A.), dal dott. Celi Francesco Saverio, nato a Roma il 23 ottobre 1962, cittadino italiano, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in endocrinologia e malattie del ricambio.

2. Il dott. Celi Francesco Saverio, già iscritto all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Roma, è autorizzato ad avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in endocrinologia e malattie del ricambio, previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16125

DECRETO 30 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dascalu Toma Monalisa Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Toma Monalisa Elena, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Dascalu;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2000 dalla sig.ra Dascalu Monalisa Elena, nata a Pascani (Romania) il 23 luglio 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Dascalu Monalisa Elena, coniugata Toma è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16124

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 novembre 2011.

Riconoscimento della società ISARail S.p.A. di Napoli quale organismo notificato, abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego, dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV, nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del decreto legislativo 191/2010 con riferimento ai sottosistemi di cui all'allegato II del decreto medesimo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, sulle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994;

Vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di recepimento della direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 2011, di recepimento della direttiva 2011/18/UE, che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la nota prot. R.I./545 del 24/12/2010 con la quale la Direzione generale per il Trasporto Ferroviario ha istituito un Gruppo di Lavoro con l'incarico di svolgere le attività di istruttoria e di sorveglianza sugli Organismi Notificati, per l'interoperabilità ferroviaria ai sensi del decreto legislativo 191/2010 di attuazione della direttiva europea 2008/57/CE;

Vista l'istanza presentata dalla Società ISARail S.p.A., con sede legale presso il Centro direzionale di Napoli - Isola C2 - 80143 Napoli, con nota prot. n. ISAR-PRT-20110608-02-07 del 7/06/2011 con la quale la medesima Società ha chiesto il riconoscimento quale organismo notificato abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV, nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del decreto legislativo 191/2010 con riferimento ai sottosistemi dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocità e convenzionale di cui all'allegato II del decreto medesimo, di seguito specificati:

Infrastrutture;

Energia;

Controllo, comando e segnalamento;

Materiale rotabile;

Esercizio e gestione del traffico;

Manutenzione;

Applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci.

Considerato che, nella predetta istanza, la medesima Società ISARail S.p.A. ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 191/2010;

Ravvisata la completezza della documentazione prodotta dalla suddetta Società, nonché la conformità della stessa a quanto previsto dall'allegato VIII del citato decreto legislativo;

Tenuto conto che dall'esame della menzionata documentazione ed a seguito della visita ispettiva, di cui all'art. 27 del decreto legislativo più volte citato, effettuata presso la sede della Società richiedente, nonché presso il laboratorio EURAILTEST di Parigi di cui l'Organismo ha dichiarato di avvalersi, è stata accertata l'esistenza dei requisiti minimi previsti dall'allegato VIII del medesimo decreto legislativo e la sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal succitato art. 27;

Viste le risultanze dell'istruttoria svolta da parte del menzionato Gruppo di Lavoro contenute nella nota prot. R.I./256 del 21/11/2011;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la società Società ISARail S.p.A., con sede legale presso il Centro direzionale di Napoli - Isola C2 - 80143 Napoli, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 191/2010, quale organismo abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV del citato decreto legislativo, nonché la

procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del medesimo decreto con riferimento ai sottosistemi dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocità e convenzionale di cui all'allegato II del decreto medesimo così come modificato dal decreto ministeriale 22 luglio 2011, di seguito specificati:

Infrastrutture;

Energia;

Controllo-comando e segnalamento:

Contollo-comando e segnalamento di terra;

Controllo-comando e segnalamento di bordo;

Materiale rotabile;

Esercizio e gestione del traffico;

Manutenzione;

Applicazioni telematiche per i servizi passeggeri e merci.

Art. 2.

1. Le attività correlate alle procedure di cui all'art. 1 devono essere svolte dall'organismo secondo le modalità stabilite dal citato decreto legislativo.

2. L'organismo è tenuto ad assicurare il mantenimento della struttura, nonché dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali - ivi comprese le scelte effettuate dallo stesso in merito all'utilizzazione dei laboratori e dei consulenti esterni - come individuate nella documentazione agli atti con l'obbligo di sottoporre eventuali variazioni alla preventiva approvazione delle competenti strutture ministeriali.

Art. 3.

1. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione generale per il Trasporto Ferroviario - vigila sulle attività dell'organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 191/2010, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dei soggetti utilizzatori dei componenti o gestori di sottosistemi di cui all'art. 1 del presente decreto, anche mediante verifica a campione delle certificazioni rilasciate. A tal fine l'organismo comunica ogni anno all'Amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori.

2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione generale per il Trasporto Ferroviario - dispone, con periodicità almeno annuale, visite di vigilanza presso l'organismo ISARail S.p.A. al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte.

Art. 4.

1. Il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a sei mesi nel caso di accertate gravi e ripetute irregolarità da parte dell'organismo ISARail S.p.A. nelle attività di valutazione o verifica o nei rapporti con i fabbricanti o con gli enti appaltanti, ovvero qualora, in sede di vigilanza, emerga il venir meno dei requisiti prescritti.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione è ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarità o carenze.

3. Il riconoscimento è revocato nel caso in cui l'organismo ISARail S.p.A. non ottemperi, con le modalità ed i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.

4. I provvedimenti alla sospensione o revoca sono comunicati all'organismo, alla Commissione ed agli altri Stati membri.

Art. 5.

1. Il riconoscimento ha validità quinquennale con decorrenza dal giorno successivo della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2011

Il direttore generale: PROVINCIALI

11A16141

DECRETO 21 novembre 2011.

Rinnovo del riconoscimento alla società BUREAU VERITAS SCIRO S.p.A. di Milano quale organismo notificato con n. 1782, abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego, dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV, nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del decreto legislativo 191/2010 con riferimento ai sottosistemi di cui all'allegato II del decreto medesimo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, sulle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994;

Vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di recepimento della direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 2011, di recepimento della direttiva 2011/18/UE, che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la nota prot. R.I./545 del 24/12/2010 con la quale la Direzione generale per il Trasporto Ferroviario ha istituito un Gruppo di Lavoro con l'incarico di svolgere le attività di istruttoria e di sorveglianza sugli Organismi Notificati, per l'interoperabilità ferroviaria ai sensi del decreto legislativo 191/2010 di attuazione della direttiva europea 2008/57/CE;

Visto il decreto dirigenziale del 10/10/2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 258 del 6/11/06 con il quale si riconosce la Società SCIRO S.p.A., con sede a Genova in via Gavotti n. 5/6, quale organismo abilitato a svolger la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocità e convenzionale ed a svolgere la procedura di verifica CE dei sottosistemi ai sensi delle direttive europee 96/48/CE e 2001/16/CE per i sottosistemi di seguito specificati:

Infrastrutture;

Energia;

Controllo, comando e segnalamento;

Materiale rotabile;

Manutenzione.

Visto il decreto dirigenziale del 10/07/2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 31-7-2008 con il quale si autorizzava, con decorrenza del 01/08/2008, l'organismo notificato SCIRO S.p.A con sede a Genova ad operare con la nuova denominazione sociale di BUREAU VERITAS SCIRO S.p.A. e con sede legale a Milano in Viale Monza n. 261;

Vista l'istanza presentata dalla Società BUREAU VERITAS SCIRO S.p.A. con sede legale a Milano in Viale Monza n. 261 con nota n. 329/11 del 05/07/2011 e la successiva nota n. 490/11 del 03/10/2011 con la quale la medesima Società ha chiesto il rinnovo del riconoscimento a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV, nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del decreto legislativo 191/2010 con riferimento ai sottosistemi dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocità e convenzionale di cui all'allegato II del decreto medesimo, indicati di seguito:

Infrastrutture;

Energia;

Controllo, comando e segnalamento;

Materiale rotabile;

Manutenzione;

Applicazione telematiche per i passeggeri e il trasporto merci

Considerato che, nella predetta istanza, la medesima Società BUREAU VERITAS SCIRO S.p.A. ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 191/2010;

Ravvisata la completezza della documentazione prodotta dalla suddetta Società, nonché la conformità della stessa a quanto previsto dall'allegato VIII del citato decreto legislativo;

Tenuto conto che dall'esame della menzionata documentazione ed a seguito della visita ispettiva, di cui all'art. 27 del decreto legislativo più volte citato, effettuata presso la sede operativa della Società richiedente, è stata accertata l'esistenza dei requisiti minimi previsti dall'allegato VIII del medesimo decreto legislativo e la sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal succitato art. 27;

Viste le risultanze dell'istruttoria svolta da parte del menzionato Gruppo di Lavoro contenute nella nota prot. R.I./255 del 21/11/2011;

Decreta:

Art. 1.

1. È rinnovato il riconoscimento alla società BUREAU VERITAS SCIRO, con sede legale in viale Monza, 261 - Milano, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 191/2010, quale organismo abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV del citato decreto legislativo, nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del medesimo decreto con riferimento ai sottosistemi dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocità e convenzionale di cui all'allegato II del decreto medesimo così come modificato dal decreto ministeriale 22 luglio 2011, di seguito specificati:

Infrastrutture;

Energia;

Controllo-comando e segnalamento:

Contollo-comando e segnalamento di terra:

Controllo-comando e segnalamento di bordo;

Materiale rotabile;

Manutenzione;

Applicazioni telematiche per i servizi passeggeri e merci.

Art. 2.

1. Le attività correlate alle procedure di cui all'art. 1 devono essere svolte dall'organismo secondo le modalità stabilite dal citato decreto legislativo.

2. L'organismo è tenuto ad assicurare il mantenimento della struttura, nonché dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali - ivi comprese le scelte effettuate dallo stesso in merito all'utilizzazione dei laboratori e dei consulenti esterni – come individuate nella documentazione agli atti con l'obbligo di sottoporre eventuali variazioni alla preventiva approvazione delle competenti strutture ministeriali.

Art. 3.

1. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi

Informativi e Statistici - Direzione generale per il Trasporto Ferroviario - vigila sulle attività dell'organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 191/2010, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dei soggetti utilizzatori dei componenti o gestori di sottosistemi di cui all'art. 1 del presente decreto, anche mediante verifica a campione delle certificazioni rilasciate. A tal fine l'organismo comunica ogni anno all'Amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori.

2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione generale per il Trasporto Ferroviario - dispone, con periodicità almeno annuale, visite di vigilanza presso l'organismo BUREAU VERITAS SCIRO S.p.A. al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte.

Art. 4.

1. Il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a sei mesi nel caso di accertate gravi e ripetute irregolarità da parte dell'organismo BUREAU VERITAS SCIRO S.p.A. nelle attività di valutazione o verifica o nei rapporti con i fabbricanti o con gli enti appaltanti, ovvero qualora, in sede di vigilanza, emerga il venir meno dei requisiti prescritti.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione è ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarità o carenze.

3. Il riconoscimento è revocato nel caso in cui l'organismo BUREAU VERITAS SCIRO S.p.A. non ottemperi, con le modalità ed i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.

4. I provvedimenti alla sospensione o revoca sono comunicati all'organismo, alla Commissione ed agli altri Stati membri.

Art. 5.

1. Il riconoscimento ha validità quinquennale con decorrenza dalla data di scadenza della precedente notifica.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2011

Il direttore generale: PROVINCIALI

11A16142

DECRETO 29 novembre 2011.

Imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare l'art. 16;

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008 e alle conclusioni della Conferenza di servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo, l'imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali;

Visto il decreto ministeriale n. 103 del 5 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 199 del 26 agosto 2008, avente per oggetto «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa»;

Considerata la necessità di continuare ad assicurare la continuità territoriale della regione Sardegna attraverso i collegamenti tra gli scali sardi e gli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Linate;

Vista la propria delega conferita con nota n. 0005933 del 14 febbraio 2011 al presidente della regione autonoma della Sardegna, ai sensi del comma 3 dell'art. 36 della legge del 17 maggio 1999, n. 144, ad indire e presiedere una Conferenza di servizi, con il compito di individuare il contenuto dell'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte da e per la regione Sardegna in conformità al regolamento (CE) n. 1008/2008;

Viste le risultanze della Conferenza di servizi sopra detta che si è tenuta nei giorni 7 settembre 2011, 5 ottobre 2011, 26 ottobre 2011;

Visto l'art. 1, commi 837 e 840 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede il passaggio delle funzioni in materia di continuità territoriale alla regione Sardegna e l'assunzione dei relativi oneri finanziari a carico della medesima regione;

Visto il protocollo di intesa per la continuità territoriale aerea da e per la Sardegna tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ente nazionale per l'aviazione civile e la regione autonoma della Sardegna firmato il 7 settembre 2010;

Vista la nota ministeriale n.0004532 del 31 ottobre 2011 con la quale viene comunicato all'IBAR e all'ASSAEREO che è in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa;

Vista la nota ministeriale n. 0004530 del 31 ottobre 2011, con la quale viene comunicato ai vettori Meridiana e Alitalia CAI, alle società di gestione degli aeroporti di Milano Linate, Roma Fiumicino, Cagliari, Alghero ed Olbia, che è in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa;

Considerato che occorre far cessare gli effetti del regime onerato sui collegamenti tra gli scali sardi e gli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Linate, così come disciplinato dal decreto ministeriale n. 103 del 5 agosto 2008;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di assicurare la continuità territoriale della Sardegna, i servizi aerei di linea relativi alle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa, sono sottoposti ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1 diventano obbligatori a decorrere dal 25 marzo 2012.

Art. 3.

I vettori comunitari che intendono operare i servizi aerei di linea sulle rotte indicate all'art. 1, in conformità degli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza corrispettivo finanziario, devono presentare alla regione Sardegna, per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio secondo le modalità indicate nell'allegato al presente decreto.

Nel caso in cui, entro due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea della nota informativa prevista dall'art. 16, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CE) n. 1008/2008, nessun vettore abbia dichiarato alla regione Sardegna la propria intenzione di istituire, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1, servizi aerei di linea sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa, senza corrispettivo finanziario, il diritto di effettuare i servizi aerei di linea sulle rotte sopra dette, sarà concesso, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 9 e paragrafo 10 del regolamento (CE) 1008/2008, ad un unico vettore, tramite gare pubbliche, per un periodo di quattro anni secondo la procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CE) 1008/2008.

Art. 4.

La regione autonoma della Sardegna è incaricata di esperire la gara di cui all'art. 3, di pubblicare sul proprio sito internet www.regione.sardegna.it i bandi di gara ed il testo della presente imposizione, ed altresì di fornire informazioni e di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alla gara e agli oneri di servizio pubblico.

Art. 5.

Con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti viene concesso il diritto di operare i servizi aerei di linea oggetto delle gare indicate all'art. 3 ai vettori vincitori delle medesime gare e vengono altresì approvate le convenzioni per regolare l'esercizio del servizio concesso, sottoscritte dalla regione autonoma della Sardegna e dagli stessi vettori.

Art. 6.

A decorrere dalla data del 25 marzo 2012 cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 103 del 5 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 199 del 26 agosto 2008.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2011

Il Ministro: PASSERA

ALLEGATO TECNICO

***Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa*.**

A norma delle disposizioni degli artt. 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di sevizi aerei nella Comunità, in conformità a quanto previsto dall'art. 36 della legge 144/1999, il Governo italiano, conformemente alla proposta formulata dalla Regione Autonoma della Sardegna, titolare delle funzioni in materia di continuità territoriale ai sensi dei commi 837 e 840 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, ha deciso, in linea con le decisioni assunte in sede di Conferenza dei servizi tenutasi presso la Regione Sardegna nei giorni 7 settembre 2011, 5 e 26 ottobre 2011, di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea su alcune rotte fra gli scali aeroportuali di Alghero, Cagliari e Olbia e gli scali di Roma Fiumicino e Milano Linate.

1. ROTTE ONERATE E DISCIPLINA GENERALE DEGLI ONERI DI SERVIZIO IMPOSTI

1.1. – Le rotte interessate dall'imposizione degli oneri di servizio pubblico sono le seguenti:

Alghero – Roma Fiumicino e viceversa
Alghero – Milano Linate e viceversa
Cagliari – Roma Fiumicino e viceversa
Cagliari – Milano Linate e viceversa
Olbia – Roma Fiumicino e viceversa
Olbia – Milano Linate e viceversa

I servizi di trasporto sulle rotte indicate devono essere effettuati con voli diretti e non via punto intermedio.

1.2. – Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento 793/2004 e successive modifiche, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, compatibilmente con il vigente assetto generale, gli organi competenti riservano negli aeroporti di Fiumicino e Linate le bande orarie necessarie per l'esecuzione del numero di voli minimi previsti nei presenti oneri.

1.3. – Ciascun vettore che intenda operare sulle rotte onerate deve accettare interamente ed integralmente gli oneri di servizio pubblico su ciascuna singola rotta e deve effettuare il servizio per 12 mesi consecutivi.

1.4.– Ciascun vettore che accetta i presenti oneri di servizio pubblico deve fornire a favore della Regione autonoma della Sardegna:

a) **una cauzione di accettazione** volta a garantire la serietà e l'affidabilità dell'accettazione, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta dell'ammontare di:

euro 200.000 a garanzia dell'accettazione della tratta Alghero – Roma Fiumicino
euro 160.000 a garanzia dell'accettazione della tratta Alghero – Milano Linate
euro 500.000 a garanzia dell'accettazione della tratta Cagliari – Roma Fiumicino
euro 800.000 a garanzia dell'accettazione della tratta Cagliari – Milano Linate
euro 100.000 a garanzia dell'accettazione della tratta Olbia – Roma Fiumicino
euro 200.000 a garanzia dell'accettazione della tratta Olbia – Milano Linate

La garanzia dovrà essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sarà svincolata alla data di inizio del servizio e alla costituzione della garanzia di esercizio di cui al successivo punto b);

b) **una cauzione di esercizio** a garanzia della corretta esecuzione e prosecuzione del servizio per il periodo minimo di cui al punto 1.3, prestata a favore della Regione autonoma della Sardegna che ne potrà incamerare parti a titolo di sanzione per il mancato rispetto da parte del vettore delle condizioni degli oneri di servizio pubblico accettati. La garanzia cauzionale di esercizio, sarà prestata sotto forma di fideiussione bancaria a prima richiesta emessa da primario istituto di credito e dovrà ammontare a

euro 800.000 a garanzia dell'esercizio della tratta Alghero – Roma Fiumicino
euro 700.000 a garanzia dell'esercizio della tratta Alghero – Milano Linate
euro 2.350.000 a garanzia dell'esercizio della tratta Cagliari – Roma Fiumicino
euro 1.750.000 a garanzia dell'esercizio della tratta Cagliari – Milano Linate
euro 900.000 a garanzia dell'esercizio della tratta Olbia – Roma Fiumicino
euro 1.000.000 a garanzia dell'esercizio della tratta Olbia – Milano Linate

pari al 5% del fatturato complessivo annuo sulla rotta, stimato in base ai dati storici, ed arrotondato alla decina di migliaia superiore.

La garanzia di esercizio dovrà essere efficace alla data di inizio dei servizi e sarà svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio. In caso di accettazione contestuale di più vettori, la cauzione di esercizio viene ripartita pro quota.

1.5. - L'ENAC verifica l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio di cui al successivo punto 1.7 ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico. All'esito della verifica, acquisito anche il parere della Regione autonoma della Sardegna, i vettori ritenuti idonei ad effettuare i servizi onerati sono ammessi dall'ENAC al traffico sulle rotte onerate.

1.6. - In caso di accettazione degli oneri di servizio pubblico sulla medesima rotta da parte di più vettori, questi potranno programmare un numero ridotto di frequenze, purché complessivamente l'insieme dei voli programmati e la loro schedulazione rispettino quanto previsto nei presenti oneri. La Regione autonoma della Sardegna, sentito l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, verifica che l'insieme dei programmi operativi dei vettori accettanti rispetti i requisiti minimi di servizio individuati negli oneri.

L'ENAC, ove necessario, riserva le bande orarie per garantire il numero, la frequenza e gli orari dei servizi minimi da effettuare in base ai presenti oneri. I vettori aerei che accettano gli oneri possono prestare servizi sulle rotte interessate al di là delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e le capacità previste dagli OSP, utilizzando bande orarie in propria disponibilità.

1.7. - Per l'accettazione dell'onere di servizio su ciascuna delle rotte di cui al punto 1.1. è necessario il possesso da parte di ciascun vettore accettante dei seguenti requisiti minimi:

a) essere vettore aereo comunitario in possesso del COA della prescritta licenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008;

b) dimostrare di possedere dimensione e solidità finanziaria adeguata e proporzionata per garantire il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico, con un fatturato relativo al traffico aereo nell'anno precedente l'imposizione dei presenti oneri almeno doppio rispetto a quello complessivo di ciascuna rotta accettata, o una capitalizzazione equivalente;

c) dimostrare di possedere la disponibilità, in proprietà o in locazione garantita per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili pari al numero dei primi voli del mattino in uscita dalla Sardegna, così come previsti dall'imposizione di oneri, ed in generale di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;

d) impiegare sulle rotte indicate personale che parli correntemente e correttamente l'italiano, secondo le vigenti disposizioni regolamentari ENAC;

e) distribuire e vendere i biglietti con almeno uno dei principali CRS,via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale;

f) accettare il pagamento tramite POS e almeno tre diverse carte di credito e non prevedere alcun onere aggiuntivo o commissione per la vendita dei biglietti via internet;

g) autocertificare di aver ottenuto nel periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2010 un coefficiente di regolarità complessivo pari almeno al 98% ed un coefficiente di puntualità complessivo di almeno l'80% entro i 20 minuti;

h) fornire la cauzione di accettazione di cui al precedente punto 1.4 secondo le modalità prescritte.

i) attestare l'adesione ai fondi previdenziali ed assistenziali di categoria;

j) dimostrare di essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro;

k) non essere inserito nella cosiddetta "black list" relativa alle compagnie aeree che non rispondono agli standard di sicurezza europea, così come pubblicata sul sito internet: http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_it.htm;

l) impiegare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del Regolamento (CE) 785/2004 e successive modifiche e sulla responsabilità civile in caso di incidenti con riguardo, in particolare, ai passeggeri, ai bagagli, alle merci trasportate, posta e terzi;

1.8. - Al fine di garantire l'obiettivo della continuità, affidabilità, puntualità e sicurezza del servizio, i vettori che intendono accettare gli oneri di servizio dovranno fornire alla Regione autonoma della Sardegna idonea documentazione (in lingua italiana o inglese) attestante il possesso dei requisiti di cui sopra, nonché delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie da destinare al servizio.

1.9. – Il vettore che accetta gli oneri di servizio pubblico si obbliga, in presenza di congrui tempi di trasbordo, a garantire ai passeggeri in uscita dalla Sardegna prenotati su voli in prosecuzione da Fiumicino e da Linate, anche se operati da altri vettori, l'avvio del bagaglio verso la destinazione finale.

2. ARTICOLAZIONE DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO

2.1. - In termini di numero di frequenze minime, di orari e di capacità offerta gli oneri di servizio pubblico sono i seguenti:

2.1.1 - SULLA ROTTA ALGHERO – ROMA FIUMICINO

a) Frequenze minime giornaliere

AHO-FCO

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
2	**3**	**3**	**3**	**4**	**3**	**3**	**4**	**4**	**3**	**2**	**2**

FCO-AHO

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
2	**3**	**3**	**3**	**4**	**3**	**3**	**4**	**4**	**3**	**2**	**2**

Il vettore che accetta gli oneri di servizio è obbligato a predisporre l'operativo definitivo dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato, a fini autorizzatori, almeno 30 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC, e presso la Regione Autonoma della Sardegna. In sede di prima applicazione il termine di cui sopra è ridotto ai 20 giorni precedenti l'inizio della stagione aeronautica estiva 2012.

b) Orari:

sulla rotta Alghero - Roma Fiumicino dovranno essere garantiti i seguenti voli nei seguenti orari

2 voli	3 voli	4 voli
7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30
19.30/20.00	13.00/13.30	*orario da definire sulla base della disponibilità degli slot
	19.30/20.00	15.00/15.30
		19.30/20.00

sulla rotta Roma Fiumicino - Alghero dovranno essere garantiti i seguenti voli nei seguenti orari

2 voli	3 voli	4 voli
9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30
21.00/21.30	15.00/15.30	15.00/15.30
	21.00/21.30	*orario da definire sulla base della disponibilità degli slot
		21.00/21.30

Nella definizione dell'operativo è tollerato uno scostamento di +/- 15 minuti sugli orari dettagliati nell'imposizione di OSP. Il primo volo del mattino non potrà comunque essere schedulato prima delle 7,00.

c) Capacità offerta

La capacità giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema

sulla rotta Alghero – Roma Fiumicino

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Posti/giorno	250	400	440	470	540	500	470	580	530	410	360	360

sulla rotta Roma Fiumicino – Alghero

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Posti/giorno	250	400	440	470	540	500	470	580	530	410	360	360

Nel periodo natalizio e pasquale le frequenze sono così incrementate:

+ 1 volo A/R. a partire dal 20/12 e fino al 08/01
+ 1 volo A/R a partire dal martedì precedente la Pasqua e fino al mercoledì successivo.

In occasione delle festività del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile e 1° maggio, le frequenze si intendono incrementate come nel periodo natalizio e pasquale.

2.1.2. - SULLA ROTTA ALGHERO – MILANO LINATE

a) Frequenze minime giornaliere

AHO-LIN

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**3**	**4**	**4**	**3**	**2**	**3**

LIN -AHO

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**3**	**4**	**4**	**3**	**2**	**3**

Il vettore che accetta gli oneri di servizio è obbligato a predisporre l'operativo definitivo dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato, a fini autorizzatori, almeno 30 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC, e presso la Regione Autonoma della Sardegna. In sede di prima applicazione il termine di cui sopra è ridotto ai 20 giorni precedenti l'inizio della stagione aeronautica estiva 2012.

b) Orari:

sulla rotta Alghero - Milano Linate dovranno essere garantiti i seguenti voli nei seguenti orari

1 volo	2 voli	3 voli	4 voli
7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30
	19.30/20.00	13.00/13.30	*orario da definire sulla base della disponibilità degli slot
		19.30/20.00	15.00/15.30
			19.30/20.00

sulla rotta Milano Linate - Alghero dovranno essere garantiti i seguenti voli nei seguenti orari

1 volo	2 voli	3 voli	4 voli
21.00/21.30	9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30
	21.00/21.30	15.00/15.30	15.00/15.30
		21.00/21.30	*orario da definire sulla base della disponibilità degli slot
			21.00/21.30

Nella definizione dell'operativo è tollerato uno scostamento di +/- 15 minuti sugli orari dettagliati nell'imposizione di OSP. Il primo volo del mattino non potrà comunque essere schedulato prima delle 7.00.

c) Capacità offerta

La capacità giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema

sulla rotta Alghero – Milano Linate

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Posti/giorno	110	230	220	320	340	440	460	550	470	360	290	300

sulla rotta Milano Linate – Alghero

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Posti/giorno	110	230	220	320	340	440	460	550	470	360	290	300

Nel periodo natalizio e pasquale le frequenze sono così incrementate:

+ 1 volo A/R. a partire dal 20/12 e fino al 08/01
+ 1 volo A/R a partire dal martedì precedente la Pasqua e fino al mercoledì successivo.
In occasione delle festività del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile e 1° maggio, le frequenze si intendono incrementate come nel periodo natalizio e pasquale.

2.1.3 - SULLA ROTTA CAGLIARI – ROMA FIUMICINO

a) Frequenze minime giornaliere

CAG-FCO

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
8	**9**	**9**	**10**	**11**	**11**	**11**	**11**	**10**	**11**	**9**	**8**

FCO- CAG

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
8	**9**	**9**	**10**	**11**	**11**	**11**	**11**	**10**	**11**	**9**	**8**

Il vettore che accetta gli oneri di servizio è obbligato a predisporre l'operativo definitivo dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato, a fini autorizzatori, almeno 30 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC, e presso la Regione Autonoma della Sardegna. In sede di prima applicazione il termine di cui sopra è ridotto ai 20 giorni precedenti l'inizio della stagione aeronautica estiva 2012.

b) Orari:

sulla rotta Cagliari - Roma Fiumicino dovranno essere garantiti i seguenti voli nei seguenti orari

8 voli	9 voli	10 voli	11 voli
06:30	06:30	06:30	6:30
7.30/8.00	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30
9.00/9.30	7.30/8.00	7.30/8.00	7.30/8.00
12.00/12.30	9.00/9.30	9.00/9.30	8.15/8.45
14.00/14.30	12.00/12.30	12.00/12.30	9.00/9.30
16.00/16.30	14.00/14.30	14.30/15.00	12.00/12.30
18.00/18.30	16.00/16.30	16.00/16.30	14.00/14.30
20.30/21.00	18.00/18.30	18.00/18.30	*orario da definire sulla base della disponibilità degli slot
	20.30/21.00	19.30/20.00	16.00/16.30
		20.30/21.00	18.00/18.30
			20.30/21.00

sulla rotta Roma Fiumicino - Cagliari dovranno essere garantiti i seguenti voli nei seguenti orari

8 voli	9 voli	10 voli	11 voli
8.30/9.00	8.30/9.00	8.30/9.00	8.30/9.00
12.00/12.30	12.00/12.30	9.45/10.15	9.45/10.15
15.30/16.00	14.00/14.30	13.00/13.30	12.00/12.30
17.30/18.00	15.30/16.00	15.30/16.00	14.00/14.30
18.30/19.00	17.30/18.00	16.30/17.00	15.30/16.00
19.30/20.00	18.30/19.00	17.30/18.00	*orario da definire sulla base della disponibilità degli slot
20.30/21.00	19.30/20.00	18.30/19.00	17.30/18.00
21.30/22.00	20.30/21.00	19.30/20.00	18.30/19.00
	21.30/22.00	20.30/21.00	19.30/20.00
		21.30/22.00	20.30/21.00
			21.30/22.00

Nella definizione dell'operativo è tollerato uno scostamento di +/- 15 minuti sugli orari dettagliati nell'imposizione di OSP. Il primo volo del mattino non potrà comunque essere schedulato prima delle 6,30.

c) Capacità offerta

La capacità giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema

sulla rotta Cagliari – Roma Fiumicino

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Posti/giorno	1140	1280	1380	1490	1740	1820	1740	1690	1560	1730	1350	1290

sulla rotta Roma Fiumicino – Cagliari

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Posti/giorno	1140	1280	1380	1490	1740	1820	1740	1690	1560	1730	1350	1290

Nel periodo natalizio e pasquale le frequenze sono così incrementate:

+ 3 voli A/R a partire dal 20/12 e fino al 08/01
+ 3 voli A/R a partire dal martedì precedente la Pasqua e fino al mercoledì successivo.

In occasione delle festività del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile e 1° maggio, le frequenze si intendono incrementate come nel periodo natalizio e pasquale.

2.1.4. - SULLA ROTTA CAGLIARI – MILANO LINATE

a) Frequenze minime giornaliere

CAG-LIN

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
5	**4**	**5**	**5**	**6**	**7**	**7**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**

LIN - CAG

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
5	**4**	**5**	**5**	**6**	**7**	**7**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**

Il vettore che accetta gli oneri di servizio è obbligato a predisporre l'operativo definitivo dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato, a fini autorizzatori, almeno 30 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC, e presso la Regione Autonoma della Sardegna. In sede di prima applicazione il termine di cui sopra è ridotto ai 20 giorni precedenti l'inizio della stagione aeronautica estiva 2012.

b) Orari:

sulla rotta Cagliari – Milano Linate dovranno essere garantiti i seguenti voli nei seguenti orari

4 voli	5 voli	6 voli	7 voli	8 voli	9 voli
7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30
8.30/9.00	8.30/9.00	8.30/9.00	8.30/9.00	8.30/9.00	8.30/9.00
12.00/12.30	12.00/12.30	11.00/11.30	11.00/11.30	11.00/11.30	11.00/11.30
20.30/21.00	16.00/16.30	14.00/14.30	14.00/14.30	*orario da definire sulla base della disponibilità degli slot	*orario da definire sulla base della disponibilità degli slot
	20.30/21.00	17.00/17.30	17.00/17.30	14.00/14.30	14.00/14.30
		20.30/21.00	18.30/19.00	17.00/17.30	*orario da definire sulla base della disponibilità degli slot
			20.30/21.00	18.30/19.00	18.30/19.00
				20.30/21.00	20.30/21.00
					21.30/22.00

sulla rotta Milano Linate - Cagliari dovranno essere garantiti i seguenti voli nei seguenti orari

4 voli	5 voli	6 voli	7 voli	8 voli	9 voli
8.30/9.00	8.30/9.00	8.30/9.00	8.30/9.00	8.30/9.00	8.30/9.00
	12.00/12.30				
12.00/12.30	16.00/16.30	9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30
18.00/18.30	18.00/18.30	12.00/12.30	12.00/12.30	12.00/12.30	12.00/12.30
21.30/22.00	21.30/22.00	15.00/15.30	14.00/14.30	*orario da definire sulla base della disponibilità degli slot	*orario da definire sulla base della disponibilità degli slot
		18.00/18.30	15.00/15.30	15.00/15.30	15.00/15.30
		21.30/22.00	18.00/18.30	16.30/17.00	*orario da definire sulla base della disponibilità degli slot
			21.30/22.00	18.00/18.30	18.00/18.30
				21.30/22.00	19.30/20.00
					21.30/22.00

Nella definizione dell'operativo è tollerato uno scostamento di +/- 15 minuti sugli orari dettagliati nell'imposizione di OSP. Il primo volo del mattino non potrà comunque essere schedulato prima delle 6,30.

c) Capacità offerta

La capacità giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema

sulla rotta Cagliari – Milano Linate

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Posti/giorno	670	710	740	780	970	1170	1110	1330	1110	950	820	710

sulla rotta Milano Linate – Cagliari

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Posti/giorno	670	710	740	780	970	1170	1110	1330	1110	950	820	710

Nel periodo natalizio e pasquale le frequenze sono così incrementate:

+ 1 volo A/R. a partire dal 20/12 e fino al 08/01
+ 1 volo A/R a partire dal martedì precedente la Pasqua e fino al mercoledì successivo.

In occasione delle festività del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile e 1° maggio, le frequenze si intendono incrementate come nel periodo natalizio e pasquale.

2.1.5 - SULLA ROTTA OLBIA – ROMA FIUMICINO

a) Frequenze minime giornaliere

OLB-FCO

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
3	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**6**	**6**	**5**	**4**	**3**	**3**

FCO- OLB

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
3	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**6**	**6**	**5**	**4**	**3**	**3**

Il vettore che accetta gli oneri di servizio è obbligato a predisporre l'operativo definitivo dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato, a fini autorizzatori, almeno 30 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC, e presso la Regione Autonoma della

Sardegna. In sede di prima applicazione il termine di cui sopra è ridotto ai 20 giorni precedenti l'inizio della stagione aeronautica estiva 2012.

b) Orari:

sulla rotta Olbia - Roma Fiumicino dovranno essere garantiti i seguenti voli nei seguenti orari

3 voli	4 voli	5 voli	6 voli
7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30
13.30/14.00	11.30/12.00	8.30/9.00	8.30/9.00
19.30/20.00	15.00/15.30	11.30/12.00	11.30/12.00
	19.30/20.00	15.00/15.30	15.00/15.30
		19.30/20.00	*orario da definire sulla base della disponibilità degli slot
			19.30/20.00

sulla rotta Roma Fiumicino - Olbia dovranno essere garantiti i seguenti voli nei seguenti orari

3 voli	4 voli	5 voli	6 voli
9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30
15.00/15.30	13.00/13.30	11.00/11.30	11.00/11.30
21.00/21.30	17.00/17.30	15.00/15.30	*orario da definire sulla base della disponibilità degli slot
	21.00/21.30	17.00/17.30	17.00/17.30
		21.00/21.30	19.30/20.00
			21.00/21.30

Nella definizione dell'operativo è tollerato uno scostamento di +/- 15 minuti sugli orari dettagliati nell'imposizione di OSP. Il primo volo del mattino non potrà comunque essere schedulato prima delle 7.00.

c) Capacità offerta

La capacità giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema

sulla rotta Olbia – Roma Fiumicino

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Posti/giorno	470	490	530	630	590	770	950	950	710	580	470	420

sulla rotta Roma Fiumicino – Olbia

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Posti/giorno	470	490	530	630	590	770	950	950	710	580	470	420

Nel periodo natalizio e pasquale le frequenze sono così incrementate:

+ 1 volo A/R. a partire dal 20/12 e fino al 08/01

+ 1 volo A/R a partire dal martedì precedente la Pasqua e fino al mercoledì successivo.

In occasione delle festività del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile e 1° maggio, le frequenze si intendono incrementate come nel periodo natalizio e pasquale.

2.1.6. - SULLA ROTTA OLBIA- MILANO LINATE

a) Frequenze minime giornaliere

OLB-LIN

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
2	**2**	**2**	**3**	**4**	**6**	**7**	**7**	**5**	**2**	**2**	**2**

LIN - OLB

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
2	**2**	**2**	**3**	**4**	**6**	**7**	**7**	**5**	**2**	**2**	**2**

Il vettore che accetta gli oneri di servizio è obbligato a predisporre l'operativo definitivo dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato, a fini autorizzatori, almeno 30 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC, e presso la Regione Autonoma della Sardegna. In sede di prima applicazione il termine di cui sopra è ridotto ai 20 giorni precedenti l'inizio della stagione aeronautica estiva 2012.

b) Orari:

sulla rotta Olbia - Milano Linate dovranno essere garantiti i seguenti voli nei seguenti orari

2 voli	3 voli	4 voli	5 voli	6 voli	7 voli
7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30
19.30/20.00	13.30/14.00	11.30/12.00	9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30
	19.30/20.00	15.00/15.30	11.30/12.00	11.30/12.00	*orario da definire sulla base della disponibilità degli slot
		19.30/20.00	15.00/15.30	15.00/15.30	15.00/15.30
				*orario da definire sulla base della disponibilità degli slot	*orario da definire sulla base della disponibilità degli slot
			19.00/19.30	19.00/19.30	19.00/19.30
					20.00/20.30

sulla rotta Milano Linate - Olbia dovranno essere garantiti i seguenti voli nei seguenti orari

2 voli	3 voli	4 voli	5 voli	6 voli	7 voli
9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30
21.00/21.30	15.00/15.30	13.00/13.30	11.00/11.30	11.00/11.30	11.00/11.30
	21.00/21.30	17.00/17.30	13.00/13.30	13.00/13.30	*orario da definire sulla base della disponibilità degli slot
		21.00/21.30	17.00/17.30	17.00/17.30	17.00/17.30
				*orario da definire sulla base della disponibilità degli slot	*orario da definire sulla base della disponibilità degli slot
			21.00/21.30	21.00/21.30	20.30/21.00
					21.30/22.00

Nella definizione dell'operativo è tollerato uno scostamento di +/- 15 minuti sugli orari dettagliati nell'imposizione di OSP. Il primo volo del mattino non potrà comunque essere schedulato prima delle 7:00.

c) Capacità offerta

La capacità giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema

sulla rotta Olbia – Milano Linate

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Posti/giorno	260	270	300	430	520	920	1090	1110	710	340	290	280

sulla rotta Milano Linate – Olbia

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Posti/giorno	260	270	300	430	520	920	1090	1110	710	340	290	280

Nel periodo natalizio e pasquale le frequenze sono così incrementate:

+ 1 volo A/R a partire dal 20/12 e fino al 08/01
+ 3 voli A/R a partire dal martedì precedente la Pasqua e fino al mercoledì successivo.

In occasione delle festività del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile e 1° maggio, le frequenze si intendono incrementate come nel periodo natalizio.

3. TIPOLOGIA DEGLI AEROMOBILI, ALLESTIMENTO, QUALITÀ DEI SERVIZI A BORDO

3.1. - Gli aeromobili utilizzati sulle tratte di cui al punto 1.1. dovranno essere di tipo jet dovranno fornire una capacità minima, che, considerate le frequenze imposte su ciascuna rotta, garantisca il numero minimo di posti previsto sulla rotta stessa. Dovranno essere decorosamente e confortevolmente allestiti e garantire la usuale reclinabilità dei sedili nel rispetto della vigenti norme internazionali di sicurezza aeronautica. Dovranno infine garantire un seat pitch medio non inferiore a 80 cm.

3.2. - Gli aeromobili utilizzati sulle tratte di cui al punto 1.1. saranno caratterizzati con il marchio della Regione autonoma della Sardegna a cura dei vettori accettanti i presenti oneri di servizio pubblico. La Regione autonoma della Sardegna fornirà ai vettori accettanti i presenti oneri il necessario materiale (poggiatesta, film adesivi) da collocare sugli aeromobili per tutto il periodo di accettazione degli oneri. La Regione autonoma della Sardegna si riserva inoltre di fornire ai vettori accettanti i presenti oneri materiale pubblicitario di promozione del territorio isolano, che i vettori si obbligano a distribuire ai passeggeri.

3.3 - A bordo dovrà essere offerto gratuitamente ai passeggeri un servizio di rinfresco. La Regione autonoma della Sardegna si riserva di concordare con i vettori accettanti i presenti oneri campagne pubblicitarie di promozione dei prodotti della enogastronomia tipica regionale; i vettori accettanti i presenti oneri si obbligano a somministrare tali prodotti ai passeggeri.

3.4. - Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento complessivo giornaliero dei voli previsti superi la misura dell'80%, il vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico sulla rotta deve incrementare l'offerta introducendo voli supplementari o utilizzando aeromobili di capienza superiore, fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per la Regione autonoma della Sardegna. Per l'introduzione dei voli supplementari di cui sopra, le competenti autorità, acquisito il nulla osta della Regione autonoma della Sardegna, rendono utilizzabili le necessarie bande orarie negli orari disponibili. Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento complessivo giornaliero dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50%, il vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico sulla rotta potrà richiedere di essere autorizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna a diminuire il numero di posti offerti, esercitando il traffico con aeromobili di capienza inferiore senza comunque diminuire il numero delle frequenze.

4. VENDITA DEI POSTI, PRENOTAZIONI E LISTA D'ATTESA

4.1. – L'intera capacità di ciascun aeromobile utilizzato, anche se eccedente i limiti quantitativi minimi sopra previsti, per ciascun volo, dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri, senza alcun contingentamento di posti. Ugualmente senza contingentamento dovranno avvenire l'accettazione delle prenotazioni e gli inserimenti nelle liste d'attesa.

5. TARIFFE

5.1 - La struttura tariffaria per tutte le rotte interessate prevede una tariffa massima onerata TMO che è quella massima applicabile indiscriminatamente a tutti i passeggeri.
I bambini al di sotto dei due anni viaggiano gratis se non occupano il posto a sedere.

Le tariffe massime onerate sono così articolate

Tratta onerata	Tariffa massima onerata
Alghero – Roma Fiumicino	€ 45,00
Alghero – Milano Linate	€ 55,00
Cagliari – Roma Fiumicino	€ 45,00
Cagliari – Milano Linate	€ 55,00
Olbia – Roma Fiumicino	€ 45,00
Olbia - Milano Linate	€ 55,00

5.2 - Le tariffe indicate sono comprensive di IVA e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali. Alle tariffe indicate non potrà essere applicata dal vettore accettante alcuna altra maggiorazione o surcharge non prevista dalla legge, qualunque sia la terminologia con la quale viene indicata.

5.3 - I biglietti per le tratte soggette ad OSP sono privi di limitazioni, e ad essi non sarà applicabile alcuna restrizione, né alcuna penale per cambio di data/ora/itinerario, né alcuna penale per il rimborso, salvo che nei casi di *no show* ingiustificato.

5.4 – La distribuzione e la vendita dei biglietti per via telematica è completamente gratuita e non comporta alcun onere economico aggiuntivo per il passeggero.

5.5 – All'inizio di ogni anno solare, entro il mese di febbraio, si procederà al riesame delle tariffe onerate sulla base del tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo.

5.6 – Ogni semestre, a partire dal 2° semestre 2012, in caso di variazione percentualmente superiore al 5%, della media semestrale rilevata nel semestre precedente del costo del carburante espresso in euro, le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi del servizio, così come descritti nell'allegato tecnico. Tale incidenza è assunta invariabilmente nella misura del 30,32% dei costi del servizio, di cui al citato allegato tecnico. Ai fini del calcolo della media semestrale del costo del carburante, sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del jet fuel, quotazione Platts, cargo FOB Mediterraneo relative ai periodi dicembre-maggio e giugno-novembre.

5.7 - Agli adeguamenti tariffari di cui ai paragrafi precedenti provvede il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio provvedimento, sulla base delle risultanze di un'istruttoria congiunta fra Enac e Regione autonoma della Sardegna. La Regione autonoma della Sardegna darà comunicazione delle variazioni ai vettori operanti sulle rotte onerate ed autorizzerà le variazioni tariffarie, che decorreranno dai mesi di agosto e febbraio.

5.8 - Gli aumenti tariffari di qualsiasi entità ed a qualsiasi titolo imposti, determinati ed applicati al di fuori delle procedure sopra indicate, sono illegittimi. Gli adeguamenti si applicano esclusivamente alla tariffa.

5.9 – Il rapporto di conversione euro/dollaro USA utilizzato per determinare i costi del servizio è pari a 1,3886, valore risultante dalla media annua delle quotazioni del periodo settembre 2010/agosto 2011. La quotazione del jet fuel utilizzata per determinare i costi del servizio è pari a 657,39 euro/tonnellata metrica, valore risultante dalla media annua delle quotazioni del periodo settembre 2010/agosto 2011.

5.10 – Per i passeggeri barellati si applica una tariffa massima pari al costo di 4 biglietti a tariffa onerata sulla tratta.

5.11 - Il biglietto a tariffa onerata comprende, senza alcuna maggiorazione, il trasporto del bagaglio a mano del passeggero, nella misura e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché del bagaglio consegnato, per un peso complessivo di Kg. 23 per ciascun passeggero.

6. CONTINUITÀ, REGOLARITÀ E PUNTUALITÀ DEI SERVIZI

6.1 - Ai sensi dell'art. 16, par. 2 del Regolamento CE n. 1008/2008 il vettore che accetta gli oneri deve garantire il servizio per un periodo di almeno 12 mesi consecutivi e non può sospenderli.

6.2 - Al fine di garantire la continuità, regolarità e puntualità dei voli, i vettori che accettano i presenti oneri di servizio pubblico si impegnano:

1) ad effettuare per ciascun anno il 98% dei voli previsti nei programmi operativi, con un margine massimo di cancellazioni pari al 2%;

2) ad effettuare per ciascun anno l'80% dei voli entro i 20' rispetto all'orario stabilito;

6.3. - Sono esclusi dall'applicazione delle suddescritte regole sia i voli il cui ritardo è dovuto a scioperi o ad eventi comunque collocati al di fuori della responsabilità e/o dal controllo del vettore sia i voli cancellati per le medesime cause.

7. SANZIONI

7.1. – I vettori che, pur avendo accettato gli oneri di servizio pubblico, non esercitino il servizio per i prescritti 12 mesi consecutivi sono esclusi per i successivi 5 anni dall'esercizio degli oneri di servizio pubblico sulle rotte da e per la Sardegna; a tali vettori sarà inoltre applicata una penale nella misura della cauzione di esercizio versata ai sensi del precedente punto 1.4.

7.2. – Nel caso di riscontrata inosservanza dell'obbligo di mettere a disposizione e vendere l'intera capacità dell'aeromobile secondo il regime onerato il vettore dovrà corrispondere alla Regione autonoma della Sardegna una penale pari a € 2500 per ciascuna mancata vendita alle condizioni previste.

7.3. – Nel caso di riscontrata applicazione di aumenti tariffari e di sovrapprezzi non previsti per legge il vettore dovrà corrispondere alla Regione autonoma della Sardegna una penale pari a € 2500 per ciascun biglietto venduto a tariffa maggiore rispetto a quella massima prevista dai presenti oneri di servizio pubblico.

7.4. – Nel caso di riscontrata inosservanza dell'obbligo di distribuire e vendere in forma completamente gratuita i biglietti per via telematica senza alcun onere economico aggiuntivo per il passeggero il vettore dovrà corrispondere alla Regione autonoma della Sardegna una penale pari a € 1000 per ciascun biglietto venduto con sovrapprezzo

7.5. - Per ogni volo cancellato eccedente la percentuale annua di cancellazioni del 2%, con esclusione dei casi previsti al paragrafo 6.3, i vettori devono corrispondere alla Regione autonoma della Sardegna a titolo di penale la somma di 3.000 euro;

7.6.- Per ogni volo ritardato eccedente la percentuale annua del 20% di voli ritardati di oltre 20 minuti, con esclusione dei casi previsti al paragrafo 6.3, i vettori devono corrispondere alla Regione autonoma della Sardegna a titolo di penale la somma di 2000 euro;

7.7.- Fermo restando le penali di cui ai precedenti punti, ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo, così come previste nella normativa dello Stato italiano.

7.8.- L'ammontare annuo delle penali non potrà in ogni caso eccedere il 10% del fatturato lordo annuo della singola rotta, fermo restando che, raggiunto detto limite, la Regione autonoma avrà il diritto di risolvere la convenzione per inadempimento, con effetto di revoca immediata delle compensazioni ancora da erogare.

7.9. – Le somme incamerate dalla Regione autonoma della Sardegna a titolo di penale saranno impiegate per integrare le compensazioni degli oneri di servizio pubblico.

7.10. - Al fine di garantire la puntuale osservanza dei presenti oneri da parte dei vettori accettanti, è istituito presso l'Assessorato ai Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna il Comitato paritetico per il monitoraggio dell'attuazione degli oneri di servizio (d'ora in avanti Comitato), del quale fanno parte un componente nominato dall'Assessore Regionale dei Trasporti, uno dall'ENAC e uno per ciascun vettore che opera in regime di oneri di servizio pubblico.

7.11.- Il Comitato paritetico di monitoraggio è presieduto dall'Assessore Regionale dei Trasporti e si riunisce di regola trimestralmente, salvo urgenze che verranno valutate dal Presidente. Il Comitato si avvale delle informazioni raccolte dalle Direzioni aeroportuali interessate, dalle Società di gestione aeroportuale, da cittadini singoli o da associazioni di consumatori, in ordine all'applicazione dei presenti oneri. Il comitato riscontra eventuali inosservanze agli obblighi imposti con i presenti oneri di servizio, le documenta e propone alla Regione autonoma della Sardegna l'adozione di misure per ripristinare la regolarità del servizio e/o l'irrogazione delle sanzioni del caso, suggerendone la tipologia e l'entità.

8. DECORRENZA E DURATA DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO

8.1. - Gli oneri di servizio pubblico disciplinati dalla presente imposizione diventano obbligatori all'inizio della stagione estiva IATA 2012 (25 marzo 2012).

8.2. - La Regione autonoma della Sardegna, sentiti l'Enac e il Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti, riesaminerà la necessità di mantenere l'imposizione degli oneri di servizio pubblico su una rotta, nonché il livello degli oneri imposti, ogniqualvolta un nuovo ulteriore vettore notifichi la sua intenzione di operare su tale rotta accettando gli oneri e, comunque, una volta l'anno.

9. PRESENTAZIONE DELL'ACCETTAZIONE

9.1. – In sede di prima applicazione i vettori che intendono operare su una rotta onerata devono presentare alla Regione autonoma della Sardegna, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della nota informativa dei presenti oneri sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, formale ed integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico per almeno due stagioni aeronautiche consecutive, ai sensi dell'art. 16. par. 2, del reg. CE 1008/2008.

9.2. - Al fine di consentire la valutazione del possesso dei requisiti di cui al punto 1.7, e di assicurare la disponibilità delle bande orarie necessarie per l'esecuzione del servizio, la dichiarazione di accettazione ed il programma operativo conforme a quanto previsto nell'imposizione degli oneri, dovranno comunque essere presentati non oltre il sessantesimo giorno precedente l'inizio programmato dei servizi.

11A16291

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 novembre 2011.

Variazione di denominazione di una varietà foraggera iscritta al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto ministeriale n. 4153 del 26 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* italiana n. 69 del 24 marzo 2010, con il quale è stata iscritta, nel relativo registro, la varietà di Festuca arundinacea denominata «Carona»;

Vista la nota n. 10930 del 20 m aggio 2011, con la quale la Ditta Continental Semences S.p.a., in qualità di rappresentante del costitutore, ha chiesto la modifica della denominazione della varietà sopramenzionata da «Carona» a «Carona Plus»;

Considerato che la denominazione proposta è stata oggetto di pubblicazione sul «Bollettino delle varietà vegetali» n. 3/2011;

Considerato che il controllo effettuato sulla nuova denominazione proposta ha dato esito positivo;

Ritenuto che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopramenzionata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione della varietà di Festuca arundinacea «Carona», iscritta con D.M. n. 4153 del 26 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* italiana n. 69 del 24 marzo 2010, è modificata come indicato nella tabella sotto riportata:

Codice SIAN	Specie	Attuale denominazione	Nuova denominazione
11736	Festuca arundinacea	Carona	Carona Plus

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

11A15988

DECRETO 24 novembre 2011.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Chianti Classico» registrata con Regolamento (CE) n. 2446/00 della Commissione del 6 novembre 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 9 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;

Visto il Regolamento (CE) n. 2446/00 della Commissione del 6 novembre 2000, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta Chianti Classico, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3 del Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela dell'olio DOP Chianti Classico, con sede in San Casciano Val di Pesa - Località Sant'Andrea in Percussina, Via Scopeti n. 155, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta Chianti Classico;

Vista la nota protocollo n. 21936 del 4 novembre 2011, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 15 novembre 2011, con la quale il Consorzio di tutela dell'olio DOP Chianti Classico, richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato Italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Chianti Classico, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta Chianti Classico in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio di tutela dell'olio DOP Chianti Classico, sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Chianti Classico, secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Chianti Classico che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio di tutela dell'olio DOP Chianti Classico e trasmesso con nota n. 21936 del 4 novembre 2011 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Chianti Classico, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A15928

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 novembre 2011.

Scioglimento della «Saffo Società Cooperativa Sociale a r. l. Onlus», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l' art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione dell'8 febbraio 2011, effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione Cooperative Italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Saffo Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus» con sede in Roma, costituita in data 2 aprile 2003, n. REA RM-1034899, Codice fiscale n. 07483631003, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* codice civile e il Avv. Christian Caruso, nato a Roma il 18 giugno 1975, con studio in via Feronia n. 148, Roma - 00157, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 novembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A16371

DECRETO 11 novembre 2011.

Scioglimento della «La Presente - Società cooperativa», in Santa Marina e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 21 febbraio 2011, effettuate dal revisore incaricato dalla Unione nazionale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «La Presente - Società cooperativa» con sede in Santa Marina (Salerno), costituita in data 30 marzo 1987, n. REA SA-219068, codice fiscale 02368310658, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Giovanni Leonasi, nato a Salerno il 9 ottobre 1976, con studio in piazza S. Giacomo n. 17 - 85044 Lauria (Potenza), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 11 novembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A15825

DECRETO 11 novembre 2011.

Scioglimento della «Società cooperativa a r.l. La Sennese», in Senna Lodigiana e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 28 gennaio 2009, effettuate dal revisore incaricato dalla Lega nazionale cooperative e mutue e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Società cooperativa a r.l. La Sennese» con sede in Senna Lodigiana (Lodi), costituita in data 16 gennaio 1949, n. REA LO-380037, codice fiscale 00676530157, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Piergiorgio Sposato, nato a Roma il 15 luglio 1970, con studio in largo Messico n. 6 - 00198 Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 11 novembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A15826

DECRETO 13 dicembre 2011.

Bando adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera *c)* del decreto 23 luglio 2009 per interventi di attivazione di filiere produttive delle biomasse, secondo la Linea di attività 1.1 del POI Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 concernente l'istituzione di un nuovo regime di aiuto in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'articolo 1, comma 845 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad esse connessi e collegati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 novembre 2009, n. 278;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 8 luglio 2010, n. 157, recante modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 aprile 1998, n. 99;

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007 con decisione C(2007) 5618 def. cor., pubblicata nella G.U.U.E. C 90 dell'11 aprile 2008 e s.m.i.;

Visto il Programma Operativo Interregionale (POI) "Energie rinnovabili e risparmio energetico" 2007 – 2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione del 20 luglio 2007, n. C(2007) 6820, come modificata dalla decisione del 14 aprile 2011, n. C(2011) 2636 definitivo, e in particolare la linea di attività 1.1 "interventi di attivazione di filiere produttive che integrino obiettivi energetici e obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e sviluppo del territorio", dell'Asse I dello stesso POI diretto alla "Produzione di energia da fonti rinnovabili";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme in materia ambientale", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 aprile 2006, n. 88 S.O.;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 marzo 2011, n. 71 S.O.;

Vista la Convenzione stipulata in data 15 maggio 2009 con la quale l'Autorità di Gestione – Regione Puglia – ha delegato l'attuazione delle attività 1.1, 1.2, 2.1, 3.2, del POI Energia alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico in qualità di Organismo Intermedio;

Considerato che la predetta linea di attività 1.1 del POI è finalizzata all'attivazione di filiere delle biomasse, con l'obiettivo di sviluppare metodologie di costruzione di filiere integrate, del trattamento, trasporto e trasformazione della biomassa anche attivando progetti sperimentali che interessino la produzione di calore ed elettricità, di biocarburanti e di biogas e che possano essere, successivamente, replicati su larga scala;

Ritenuto opportuno definire, ai sensi dell'articolo 6 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009, le condizioni e le modalità per l'attivazione degli interventi in favore di programmi di investimento volti al risparmio energetico e/o alla riduzione degli impatti ambientali delle unità produttive interessate, con particolare riferimento ai programmi che favoriscano forme di associazione permanente tra imprese nella realizzazione di progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia elettrica o di calore attraverso il riutilizzo e la valorizzazione delle biomasse;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "biomasse": la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; in nessun caso potranno essere agevolate, ai sensi del presente decreto, attività inerenti alla produzione di biomasse;

b) "biomasse da filiera corta": le biomasse prodotte entro il raggio di 70 chilometri dall'impianto di produzione dell'energia/calore ovvero dei biocarburanti, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 marzo 2010, e successive modifiche e integrazioni;

c) "filiera delle biomasse": l'insieme di tutti gli operatori economici coinvolti nella realizzazione delle attività inerenti al ciclo di vita della biomassa, riepilogabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti attività principali: raccolta, stoccaggio, pretrattamento, trasformazione e valorizzazione attraverso la produzione di energia elettrica e/o termica, di biocarburanti, di prodotti solidi, liquidi o gassosi derivati dall'utilizzo di biomasse e la relativa distribuzione agli utilizzatori finali;

d) "unità produttiva": una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati, ma collegati funzionalmente, la cui disponibilità sia del soggetto proponente o dei componenti della propria compagine sociale o consortile;

e) "POI Energia": il Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico" FESR 2007 – 2013;

f) "decreto": il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni;

g) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;

h) "Soggetto gestore": l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia;

i) "Regolamento GBER": il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

j) "Sezione POI Energia del Fondo di garanzia": la sezione speciale istituita nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge n. 662/96, a valere sulla sottosezione "Attività 1.1 - Interventi di attivazione di filiere produttive che integrino obiettivi energetici e obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e sviluppo del territorio".

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Al fine di promuovere interventi finalizzati all'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, il risparmio energetico e la riduzione degli impatti ambientali, il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera *c)*, del decreto, i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento riguardanti interventi di attivazione, rafforzamento e sostegno di filiere delle biomasse che integrino obiettivi energetici di salvaguardia dell'ambiente e sviluppo del territorio attraverso il riutilizzo e la valorizzazione delle biomasse.

Art. 3.

Risorse finanziarie disponibili e loro articolazione in riserve di scopo

1. Le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto sono pari a euro 100.000.000,00 (centomilioni/00) a valere sulla dotazione finanziaria assegnata all'Attività 1.1 "Interventi di attivazione di filiere produttive che integrino obiettivi energetici ed obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo del territorio" del POI Energia.

2. Nell'ambito della suddetta dotazione finanziaria complessiva, una quota massima pari a euro 70.000.000,00 è destinata alla costituzione, presso il Soggetto gestore, di un Fondo rotativo il cui utilizzo è finalizzato alla eroga-

zione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato di cui all'articolo 9.

3. Ai fini dell'attribuzione delle risorse disponibili, una quota pari al 60 per cento delle risorse di cui al comma 1 è riservata ai programmi di investimento proposti da microimprese o da imprese di piccola e media dimensione.

4. Nell'ambito della riserva di cui al comma precedente è istituita una sottoriserva pari al 25 per cento della dotazione indicata al comma 1, destinata alle micro e piccole imprese.

5. Le somme delle predette riserve che, a seguito dell'espletamento dell'attività istruttoria da parte del Soggetto gestore, non risultino utilizzate, sono assegnate alle imprese richiedenti, i cui programmi sono inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 13, mediante scorrimento della graduatoria stessa.

Art. 4.

Soggetto gestore

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono affidati al Soggetto gestore. Con apposita convenzione tra il Ministero e il Soggetto gestore sono regolati i reciproci rapporti e definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attività.

Art. 5.

Soggetti beneficiari

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese costituite nelle seguenti forme giuridiche:

a) società di cui ai capi III e seguenti del Titolo V del Libro V del codice civile;

b) consorzi con attività esterna di cui agli articoli 2612 e seguenti del codice civile;

c) società consortili di cui all'articolo 2615-*ter* del codice civile,

che intendano realizzare i programmi di investimento di cui all'articolo 6.

2. I soggetti di cui al comma precedente, anche tramite i componenti della propria compagine sociale o consortile, dovranno rappresentare l'intera filiera delle biomasse oggetto del programma di investimento e lo statuto societario o consortile del soggetto proponente dovrà contenere un esplicito riferimento allo svolgimento, anche tramite il ricorso ai componenti della propria compagine sociale o consortile, di tutte le attività economiche inerenti al ciclo di vita della biomassa, oggetto del programma di investimento di cui all'articolo 6.

3. I soggetti produttori di biomasse possono far parte della compagine sociale o consortile di un solo soggetto richiedente le agevolazioni.

4. Ai fini dell'ammissione alle agevolazioni di cui al presente decreto, i soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, devono:

a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;

c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;

d) non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

f) non aver ricevuto, nei tre anni antecedenti il termine di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, alcun contributo o sovvenzione per l'attuazione dell'intervento per il quale vengono richieste le agevolazioni, con riferimento sia alle risorse comunitarie (comprese quelle del FEASR) sia a quelle derivanti da altri strumenti agevolativi disposti a valere su risorse pubbliche nazionali, regionali o locali;

g) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;

h) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;

i) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER.

5. Le imprese ammissibili alle agevolazioni sono classificate di micro, piccola, media o grande dimensione sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238. Al fine di consentire la determinazione della dimensione aziendale, ciascuna impresa richiedente le agevolazioni trasmette, in allegato alla domanda di cui all'articolo 10, specifiche dichiarazioni redatte secondo gli schemi di cui agli allegati n. 1, 2, 3, 3A, 4, 5 e 5A al citato decreto ministeriale, timbrate e firmate dal proprio legale rappresentante, o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; tali dichiarazioni devono essere compilate tenendo conto dei criteri stabiliti nel citato decreto ministeriale.

6. Per i soli programmi d'investimento riguardanti le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, le imprese di grande dimensione possono accedere alle agevolazioni solo qualora abbiano meno di 750 dipendenti e/o un fatturato inferiore a 200 milioni di euro, calcolati a norma dell'allegato 1 al Regolamento GBER.

Art. 6.

Programmi ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente decreto i programmi d'investimento aventi ad oggetto lo svolgimento di una o più delle seguenti attività:

a) attività di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ivi compresi gli impianti di fabbricazione di biocarburanti aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 7;

b) attività di cui alla sezione D della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, limitatamente agli impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica, di biometano e di calore alimentati da biomasse, aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 7;

c) altre attività di servizi elencate nell'allegato n. 1 al presente decreto.

2. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di cui al comma 1 devono:

a) essere diretti alla valorizzazione di biomasse provenienti esclusivamente da filiere delle biomasse agroindustriali e/o agroforestali e/o da distretti industriali; le biomasse da rifiuti urbani potranno essere utilizzate limitatamente alla frazione organica della raccolta differenziata per la produzione di biogas di alta qualità mediante fermentazione anaerobica;

b) qualora prevedano lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, diverse da quelle tese alla fabbricazione di biocarburanti, assicurare che le stesse attività siano funzionalmente subordinate all'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettera *b)* e, comunque, inerenti al ciclo di vita delle biomasse.

3. Ciascun programma deve essere da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi previsti e riguardare un'unica unità produttiva. I programmi di investimento devono essere realizzati nell'ambito di una unità produttiva ubicata nelle aree dell'obiettivo Convergenza (Campania, Sicilia, Puglia e Calabria). Gli interventi realizzati nell'ambito del programma di investimento agevolato devono essere mantenuti nella stessa unità produttiva per almeno cinque anni, o per tre anni nel caso di piccole e medie imprese, una volta completato l'intero investimento.

4. I programmi di investimento devono essere riconducibili alle seguenti tipologie:

a) realizzazione di nuove unità produttive;

b) ampliamento di unità produttive esistenti;

c) diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti/servizi aggiuntivi;

d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.

5. In conformità ai divieti e alle limitazioni derivanti da disposizioni comunitarie, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento riguardanti le attività economiche relative ai settori della siderurgia, della cantieristica navale, dell'industria carboniera e delle fibre sintetiche, come individuate nell'allegato n. 1 al presente decreto. Per quanto riguarda il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli valgono le precisazioni contenute nel medesimo allegato n. 1.

6. Sono ammessi alle agevolazioni i programmi il cui importo complessivo delle spese ammissibili non sia inferiore a euro 2.000.000,00 e non sia superiore a euro 25.000.000,00.

7. I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'articolo 10. Per avvio del programma di investimento si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. Pertanto, non sono ammissibili i programmi per i quali esistano titoli di spesa riferiti alle voci di spesa ammissibili di cui all'articolo 8, ivi compresi quelli relativi ad acconti, antecedenti alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, anche se non rendicontati. Ai fini dell'individuazione della data di avvio a realizzazione, non rilevano le spese sostenute a fronte della elaborazione di studi preliminari di fattibilità. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature. Non sono, altresì, ammissibili i programmi realizzati, in tutto o in parte, con la modalità del cosiddetto "contratto chiavi in mano".

8. I programmi devono essere realizzati nei tempi, non superiori a 24 mesi, indicati nel provvedimento di concessione delle agevolazioni e comunque entro il 31 marzo 2015. Il termine per l'ultimazione decorre dalla data del provvedimento di concessione di cui all'articolo 13, comma 3. Su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria, il Soggetto gestore, previa autorizzazione del Ministero, può disporre una proroga, non superiore a 6 mesi, del termine di ultimazione del programma, che comunque non potrà essere successivo al 30 giugno 2015. La data di ultimazione del programma è quella relativa all'ultimo dei titoli di spesa ammissibili. Qualora, alla scadenza del termine per l'ultimazione del programma, gli investimenti previsti siano stati realizzati solo in parte, le agevolazioni sono calcolate con riferimento ai soli titoli di spesa ammissibili la cui data è compresa nel termine stesso e che siano stati pagati entro 90 giorni dalla scadenza di tale termine. Ciò, comunque, a condizione che le spese effettivamente sostenute configurino, a giudizio del Soggetto gestore, un programma organico e funzionale rispetto alle finalità poste a base del giudizio favorevole espresso in sede istruttoria. In caso contrario, si procederà alla revoca del provvedimento di concessione per l'intero importo delle agevolazioni attribuite.

9. Alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, il suolo e gli immobili interessati dal programma di investimenti devono essere già rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione o da perizia giurata.

Art. 7.

Caratteristiche degli impianti

1. Gli impianti per la produzione di energia e di biocarburante di cui all'articolo 6, comma 1, devono avere le seguenti caratteristiche:

a) appartenere alle seguenti tipologie:

1) impianti di cogenerazione (produzione combinata di energia elettrica ed energia termica per riscaldamento) e trigenerazione (produzione combinata di energia elettrica ed energia termica per riscaldamento e raffrescamento), alimentati da biomasse legnose (cippato, pellet, legna), biocombustibili liquidi (olio vegetale), biogas o dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani (provenienti da raccolta differenziata);

2) impianti di produzione di energia termica associati ad una rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento, alimentati da biomasse legnose (cippato, pellet, legna), biocombustibili liquidi (olio vegetale) o biogas;

3) impianti di produzione di biocarburanti (biodiesel e bioetanolo) di prima e seconda generazione;

4) impianti di produzione di biometano.

b) essere alimentati, per almeno il 30 per cento, da biomasse da filiera corta, fatti salvi eventuali limiti più restrittivi previsti dalla normativa regionale del territorio in cui si localizza il programma di investimento proposto;

c) essere alimentati, per almeno il 70 per cento, da biomasse prodotte da soggetti facenti parte della compagine sociale o consortile del soggetto proponente;

d) prevedere a regime:

1) una potenza superiore ad 1 MW_e ed inferiore a 4 MW_e, per gli impianti di cogenerazione e trigenerazione;

2) una potenza superiore a 3 MW_t ed inferiore a 20 MW_t, per gli impianti di produzione di energia termica associati ad una rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento;

3) una energia (contenuta nelle materie prime ottenute) superiore a 9.000 MWh/anno (equivalenti a 32.400 GJ/anno) per gli impianti di produzione di biocarburanti e biometano;

e) essere dotati di un sistema di rilevazione continua delle immissioni in aria e nell'ambiente;

f) essere coerenti con il Piano Energetico Ambientale della regione interessata dal programma di investimento, come risultante da apposita perizia giurata che dovrà tener conto di quanto previsto all'interno dei Piani Energetici ed Ambientali Regionali e Comunali, ove vigenti, e dovrà accertare la compatibilità dell'impianto con gli strumenti di tutela paesaggistica, di pianificazione territoriale, idrogeologica, ambientale o dei beni ambientali;

g) essere dotati, relativamente ai soli impianti di cogenerazione, della strumentazione necessaria per la rilevazione degli elementi utili a verificare il rispetto dei valori limite concernenti l'Indice di Risparmio di Energia (IRE) e il Limite Termico (LT) stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Art. 8.

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili debbono riferirsi, nella misura in cui sono necessarie alle finalità del programma, all'acquisto di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2424 e seguenti del codice civile, e devono essere capitalizzate. Dette spese riguardano:

a) suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente al suolo di cui il soggetto beneficiario abbia la piena disponibilità; le relative spese sono ammesse nel limite del 10 per cento dell'investimento complessivo ammissibile del programma;

b) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali che insistano su terreni che siano nella piena disponibilità del soggetto beneficiario; tali spese sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun programma di investimento. A tale riguardo, la superficie destinata ad uffici non può essere superiore a 25 mq per addetto;

c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni; sono escluse le spese relative all'acquisto di automezzi e attrezzature di trasporto targati;

d) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta negli impianti o negli immobili facenti parte dell'unità produttiva interessata dal programma la cui disponibilità sia riferibile esclusivamente al soggetto beneficiario; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50 per cento del loro valore ritenuto congruo ai fini della realizzazione del programma;

e) spese di consulenza connesse al programma di investimento, con riferimento in particolare alle spese per progettazioni ingegneristiche relative alle strutture dei fabbricati e degli impianti, direzione lavori, studi di fattibilità tecnico-economico-finanziari, valutazione di impatto ambientale, collaudi di legge, prestazioni di terzi per l'ottenimento di certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciute; tali spese sono ammesse per le sole micro, piccole e medie imprese nel limite del 3 per cento dell'investimento complessivo ammissibile del programma.

2. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria e le spese riferite alla costruzione di immobilizzazioni tramite commesse interne di lavorazione.

3. Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte

e quelle relative all'acquisto di beni immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente gli aiuti medesimi. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.

4. Ai fini dell'ammissibilità delle spese, i relativi pagamenti devono essere regolati a mezzo bonifico bancario.

5. Le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il quarto grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta. A tal fine, l'impresa trasmette una specifica dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo procuratore speciale, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. In relazione alle spese per l'acquisto del suolo aziendale e dell'immobile di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, ai fini dell'ammissibilità di dette spese, la spesa deve risultare da apposita perizia giurata, rilasciata da professionisti iscritti all'albo degli ingegneri, o degli architetti, o dei geometri, o dei dottori agronomi, o dei periti agrari, o dei periti industriali edili, attestante il valore di mercato del suolo e/o dei fabbricati e la conformità dei fabbricati alle vigenti normative.

7. Le spese di cui al comma 1, lettera *c)*, relative agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda, dovranno sostenersi a fronte di interventi localizzati entro i confini del territorio comunale nel quale è ubicato l'impianto di trasformazione delle biomasse oggetto del programma da agevolare e, in ogni caso, fino all'allaccio con la rete elettrica del Gestore, a condizione che gli impianti:

a) siano di proprietà del soggetto proponente produttore dell'energia;

b) siano realizzati su terreni di cui il soggetto proponente abbia piena disponibilità, per la parte necessaria a raggiungere l'utente della fornitura e/o del servizio.

8. Ai fini dell'ammissibilità delle spese si tiene conto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013.

9. L'impresa deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa, dei relativi verbali di consegna, con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessi. A tal fine il legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale deve rendere, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco.

Art. 9.

Forma e intensità delle agevolazioni

1. Le agevolazioni previste dal presente decreto sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007 – 2013, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento GBER, nella forma di contributo in conto impianti e di finanziamento agevolato. I massimali degli aiuti a finalità regionale, articolati per le differenti tipologie di imprese richiedenti, espressi in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), sono riportati nella tabella n. 1 dell'allegato n. 2.

2. L'impresa proponente, fermo restando l'obbligo di apportare mezzi propri per una quota almeno pari al 25 per cento del totale delle spese ammissibili, dovrà indicare, in sede di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, la quota di mezzi propri che intende destinare a copertura del programma di investimento. Per mezzi propri si intendono gli apporti conferiti dal soggetto richiedente attraverso il ricorso a risorse proprie e/o a finanziamenti esterni a medio-lungo termine privi di qualsiasi tipo di sostegno pubblico. Per la parte di finanziamenti bancari eventualmente apportati a titolo di mezzi propri, eccedente la predetta quota del 25 per cento, l'impresa ha facoltà di richiedere la garanzia della Riserva per il POI Energia istituita con decreto interministeriale 11 dicembre 2009 nell'ambito del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla suddetta sezione.

3. Le agevolazioni intervengono a copertura della quota parte di investimento ammissibile non finanziata dal soggetto proponente con mezzi propri e sono concesse attraverso la combinazione di contributo in conto impianti e finanziamento agevolato, secondo l'articolazione riportata nella tabella n. 2 dell'allegato n. 2.

4. Il finanziamento agevolato, che deve essere assistito da garanzie ipotecarie e/o bancarie per un importo pari al 100 per cento del finanziamento stesso, riducibili secondo modalità individuate dal Ministero in funzione del rimborso delle rate di finanziamento agevolato, è concesso a valere sul fondo rotativo appositamente costituito presso il Soggetto gestore ed ha una durata massima di 8 anni oltre un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata del programma. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferi-

mento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione Europea e pubblicato sul sito Internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al suddetto tasso di attualizzazione e rivalutazione vigente alla data di concessione delle agevolazioni, e quelli da corrispondere al predetto tasso agevolato.

5. Con riferimento alle sole spese inerenti agli impianti di produzione di energia elettrica, il soggetto beneficiario può, in sede di domanda, richiedere che l'intensità massima di aiuto, espressa in termini di ESL, sia limitata al 40 per cento del costo dell'investimento relativo all'impianto, fermo restando l'intensità massima di aiuto prevista per le imprese di grandi dimensioni, al fine di poter beneficiare, laddove ne ricorrano i presupposti di legge, di eventuali ulteriori agevolazioni pubbliche, purché non riferite, ai sensi di quanto previsto all'articolo 17, alle medesime spese agevolate ai sensi del presente decreto. In tal caso, il soggetto beneficiario è tenuto a specificare, nella Scheda tecnica di progetto di cui all'allegato 4, le spese del programma attinenti direttamente all'impianto di produzione di energia elettrica.

6. Qualora il valore complessivo delle agevolazioni determinate ai sensi dei commi 1 e 2, ivi compresa l'eventuale garanzia concessa dalla Riserva del POI Energia del Fondo di garanzia, superi le intensità massime di aiuto previste, per dimensione di impresa beneficiaria e per ciascuna area territoriale ammissibile, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007 - 2013, il Soggetto gestore provvederà alla riduzione del contributo in conto impianti e, ove necessario, del finanziamento agevolato, prima dell'erogazione delle singole quote ai sensi dell'articolo 14.

7. L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria, come individuato nel decreto di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 13, comma 3, viene rideterminato al momento dell'erogazione a saldo delle agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 6, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute. L'ammontare del finanziamento agevolato e del contributo così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato nel provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 13, comma 3. Nel caso in cui l'intensità complessiva delle agevolazioni, a seguito della suddetta rideterminazione, ecceda le intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER di cui al comma 1, viene ridotta l'agevolazione concessa sotto forma di contributo in conto impianti e, ove necessario, il finanziamento agevolato.

Art. 10.

Presentazione delle domande

1. Gli interventi previsti dal presente decreto sono attuati secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per la procedura valutativa con procedimento a graduatoria.

2. La domanda di agevolazione, redatta in lingua italiana secondo lo schema riportato in allegato n. 3, deve essere compilata per via elettronica utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it secondo le modalità e gli schemi ivi indicati; la stampa della domanda di agevolazioni completa della documentazione di cui al comma 5, deve essere presentata, pena l'invalidità, entro e non oltre sette giorni dalla data di trasmissione elettronica della stessa, in uno o più plichi sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura recanti all'esterno la dicitura "NON APRIRE - Domanda di accesso alle agevolazioni per l'attivazione, il rafforzamento e il sostegno di Filiere delle biomasse – Linea di attività 1.1 del POI Energia (Plico n.…di….)", a mezzo di raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo "Invitalia S.p.a. - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – BU Finanza e Impresa", via Calabria n. 46, 00187 - Roma. Quale data di presentazione si considera quella del timbro postale di spedizione.

3. Il plico contenente la domanda di agevolazioni in formato cartaceo deve essere presentato a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sino al centoventesimo giorno dalla medesima data. Ove il termine scada in giorno festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al primo giorno seguente non festivo. Le domande presentate antecedentemente al termine iniziale o successivamente al termine finale non saranno considerate ricevibili.

4. Ciascuna domanda di agevolazione deve riferirsi ad un unico programma di investimento ed uno stesso programma di investimento non può essere suddiviso in più domande di agevolazioni. A tal fine verranno considerate come riconducibili allo stesso programma tutte le domande di agevolazioni riferibili alla medesima unità locale.

5. Unitamente alla domanda di agevolazioni, dovrà essere presentata la seguente documentazione:

a) Scheda tecnica di progetto, il cui schema è riportato in allegato n. 4;

b) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto della società, ovvero del consorzio richiedente le agevolazioni e dei singoli consorziati/soci;

c) relazione tecnica illustrativa (comprensiva degli elaborati tecnici) delle soluzioni tecniche e tecnologiche il cui impiego è previsto ai fini della realizzazione del programma di investimento, con evidenza di eventuali elementi di innovazione, atto a verificarne la qualificazione tecnologica;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorio relativa alla determinazione della dimensione aziendale ai sensi del citato decreto ministeriale 18 aprile 2005, redatta se-

condo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del presente decreto;

e) originale del certificato di iscrizione al Registro delle imprese;

f) comunicazione della richiesta di informazioni al Prefetto ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

g) relativamente sia alla società o al consorzio richiedente, sia a tutte le imprese della compagine sociale o consortile, bilanci approvati relativi ai tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, corredati di allegati esplicativi; qualora l'ultimo bilancio non fosse stato ancora approvato, può essere trasmessa la situazione patrimoniale aggiornata alla data più recente (mese precedente la data della domanda), sottoscritta dai legali rappresentanti o da loro procuratori speciali e dal presidente del Collegio sindacale dell'impresa e corredata dagli allegati esplicativi delle varie poste; per le imprese che a tale data non dispongono ancora di un bilancio, situazione patrimoniale alla data di presentazione della domanda sottoscritta dai legali rappresentanti dell'impresa;

h) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;

i) piante, prospetti e sezioni relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, oltre ai relativi computi metrici, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dall'imprenditore o dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale;

j) titolo di disponibilità, avente durata non inferiore a quella del periodo di ammortamento del finanziamento agevolato di cui all'articolo 9, dell'immobile o degli immobili in cui è situata o sarà situata la sede operativa (contratto di locazione, di comodato, costitutivo del diritto di superficie, definitivo di compravendita, preliminare di compravendita, ovvero - laddove non disponibili e con particolare riferimento ai casi di creazione *ex novo* o di nuova sede - lettera di intenti, protocollo d'intesa, dichiarazione di disponibilità, accordo di concessione, ecc.);

k) certificato di destinazione d'uso o perizia giurata attestante la compatibilità dell'immobile all'esercizio dell'attività oggetto del programma di investimento proposto;

l) preventivi di spesa dei beni oggetto del programma di investimenti da realizzare, corredati delle specifiche tecniche;

m) la documentazione necessaria per la dimostrazione da parte delle grandi imprese dell'effetto incentivante di cui all'articolo 8 del Regolamento GBER;

n) dichiarazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 luglio 2007, n. 160;

o) la documentazione di cui all'articolo 6 comma 9, all'articolo 7, comma 1, lettera *f)*, e all'articolo 8, comma 6 e la documentazione atta a comprovare la disponibilità dei terreni secondo quanto specificato dal medesimo articolo 8, comma 7;

p) lettera di asseverazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 6, rilasciata da istituto di credito attestante la solidità patrimoniale e finanziaria del soggetto proponente e/o dei relativi soci/consorziati in relazione all'immissione di capitale proprio dichiarato nella Scheda tecnica.

6. Tutta la documentazione sopra elencata, eccetto quella di cui alla lettere *h)* ed *i)*, deve essere stampata su carta comune formato A4, posta nella corretta sequenza e resa solidale apponendo, a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro e la firma del soggetto richiedente. Copia della documentazione di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* deve essere prodotta anche in formato elettronico (ad esempio chiavetta usb o cd-rom). In caso di difformità tra la documentazione prodotta in formato elettronico e quella cartacea, sarà ritenuta valida ai fini dell'attività istruttoria quest'ultima. Sull'ultima pagina della domanda di agevolazioni e della Scheda tecnica deve essere apposta la firma del legale rappresentante del soggetto richiedente o di un suo procuratore speciale, con le modalità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando fotocopia del documento di identità.

7. Le domande presentate in difformità delle modalità o che non rispettino le condizioni indicate nei commi precedenti saranno considerate inammissibili.

8. Il soggetto proponente è tenuto a comunicare al Soggetto gestore tutte le variazioni che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda. Qualora tra la data di presentazione della domanda e la pubblicazione della graduatoria intervengano delle variazioni riguardanti dati esposti nella Scheda tecnica di progetto rilevanti ai fini della relativa valutazione, la domanda sarà esclusa dalle agevolazioni.

Art. 11.

Istruttoria dei programmi

1. Il Soggetto gestore, alla scadenza del termine di presentazione delle domande di agevolazioni, procede a verificare il rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite per la presentazione delle domande di cui all'articolo 10, nonché la completezza e la regolarità della documentazione ricevuta. La domanda non considerata valida viene respinta dal Soggetto gestore con una specifica nota al soggetto richiedente, ai sensi di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

2. Accertata la regolarità e la completezza della domande, il Soggetto gestore procede allo svolgimento dell'attività istruttoria diretta preliminarmente alla verifica delle condizioni di ammissibilità previste dal presente decreto. Nel caso di insussistenza delle condizioni di ammissibilità, il Soggetto gestore dà comunicazione al soggetto

richiedente dell'esito negativo del procedimento ai sensi di quanto previsto dalla citata legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni.

3. Per le proposte ritenute ammissibili ai sensi del comma 2, il Soggetto gestore procede allo svolgimento dei seguenti ulteriori adempimenti istruttori inerenti a:

a) solidità patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente;

b) validità tecnica e tecnologica del programma;

c) piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione, attraverso il ricorso ai mezzi propri aziendali, alle fonti di finanziamento esterne ed alle agevolazioni;

d) ammissibilità degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quanto attiene alla pertinenza che alla congruità delle spese prospettate che alla soglia minima e massima ammissibile;

e) determinazione dell'agevolazione nella misura prevista dal presente decreto e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento GBER.

4. Per la valutazione degli aspetti tecnici e tecnologici presenti nei programmi di investimento, ed in particolare per quelli previsti dai punti 2.1 e 3 dei criteri di valutazione riportati in allegato n. 5, il Direttore generale della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali con procedura informatica, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nomina un pool formato da cinque esperti, selezionati tra quelli iscritti all'albo degli esperti in innovazione tecnologica, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 7 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 luglio 2006, n. 153, e s.m.i. Il Soggetto gestore trasmetterà al suddetto pool di esperti, in conformità alle indicazioni previste dal presente decreto, la documentazione necessaria per le verifiche di competenza relativa a tutte le domande presentate.

5. Il pool di esperti invia al Soggetto gestore, entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 4, le risultanze delle verifiche effettuate, con l'indicazione per ciascuno dei criteri indicati al comma 4 del relativo punteggio attribuito. Gli oneri relativi al pool di esperti sono posti a carico delle disponibilità della linea di attività 3.2 del POI Energia.

6. Con riferimento alle imprese di grandi dimensioni, il Soggetto gestore provvede, inoltre, a verificare l'effetto incentivante delle agevolazioni, come previsto dall'articolo 8 del Regolamento GBER, acquisendo la documentazione utile a dimostrare uno o più dei seguenti aspetti del programma d'investimento:

a) un incremento rilevante, per effetto delle agevolazioni, delle dimensioni del programma;

b) un'estensione rilevante, per effetto delle agevolazioni, della portata del programma;

c) un incremento rilevante, per effetto delle agevolazioni, dell'importo totale speso dal beneficiario per il programma;

d) una riduzione significativa dei tempi di realizzazione del programma oggetto delle agevolazioni;

e) la mancata realizzazione del programma proposto nell'ambito della Regione interessata, in assenza di agevolazioni.

7. L'attività istruttoria svolta dal Soggetto gestore, anche sulla base delle risultanze trasmesse dal pool di esperti di cui al comma 4, termina con la predisposizione di una proposta di graduatoria dei programmi di investimento ammissibili. Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 10, comma 3, il Soggetto gestore provvede a trasmettere la proposta di graduatoria al Ministero.

Art. 12.

Criteri di valutazione

1. Il Soggetto gestore procede alla formazione della proposta di graduatoria di merito dei programmi di investimento ammissibili di cui all'articolo 11, comma 7, secondo l'ordine decrescente del punteggio determinato applicando i criteri riportati nell'allegato n. 5.

2. Il punteggio che ciascun programma consegue e che determina la posizione dello stesso nella graduatoria di cui al comma 1 è ottenuto sommando i punteggi attribuiti per ciascun criterio di valutazione di cui al comma 1.

3. Non sono considerati ammissibili i programmi che abbiano conseguito un punteggio uguale o inferiore a 40.

Art. 13.

Concessione delle agevolazioni

1. Il Ministero, entro 30 giorni dalla trasmissione, da parte del Soggetto gestore, della proposta di graduatoria di cui all'articolo 11, comma 7, provvede, con proprio decreto, ad approvare la graduatoria dei programmi ammissibili, esplicitando sulla base delle risorse disponibili i programmi agevolabili, e ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con la pubblicazione si considera effettuata la comunicazione ai soggetti interessati circa l'esito del procedimento.

2. Entro 60 giorni dalla predetta pubblicazione, le imprese, il cui programma di investimenti è inserito nella graduatoria di cui al comma 1 tra i programmi ammissibili ed agevolabili, trasmettono al Ministero e al Soggetto gestore la seguente documentazione:

a) delibera di concessione redatta dagli istituti di credito che interverranno a copertura del progetto (per l'erogazione del finanziamento bancario a medio/lungo e delle altre eventuali forme tecniche previste), con indicazione degli importi di finanziamento accordati al beneficiario;

b) documento unico di regolarità contributiva (DURC), in corso di validità;

c) copia dei permessi, delle licenze o delle autorizzazioni connessi con lo svolgimento della specifica attività, di natura settoriale e/o relativi alla salvaguardia ambientale;

d) titolo di disponibilità dell'immobile o degli immobili in cui è situata o sarà situata la sede operativa, laddove non presentato, ai sensi di quanto previsto all'articolo 10, comma 7, lettera *j)*, in sede di domanda di agevolazione.

3. Sulla base delle risorse disponibili di cui all'articolo 3 e procedendo in ordine decrescente sulla base della posizione ottenuta in graduatoria, il Ministero adotta e trasmette al soggetto beneficiario il provvedimento di concessione delle agevolazioni, con l'indicazione delle spese ammissibili, delle spese ritenute non ammissibili e delle agevolazioni concedibili, nonché gli obblighi e gli impegni a carico del soggetto stesso. Copia del suddetto provvedimento è trasmesso altresì al Soggetto gestore.

4. Il Soggetto gestore, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione a favore dell'impresa beneficiaria, provvede a stipulare con la stessa un contratto di finanziamento che disciplina le modalità e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonché i conseguenti impegni e obblighi per l'impresa beneficiaria.

Art. 14.

Erogazione delle agevolazioni

1. L'erogazione delle agevolazioni da parte del Soggetto gestore ai soggetti beneficiari dovrà avvenire sulla base di fatturazioni di spesa debitamente quietanzate anche riferite ad anticipazioni di spesa su ordini accettati, relativamente a due stati di avanzamento lavori (SAL). Il primo stato avanzamento lavori non potrà essere inferiore al 30 per cento delle spese ammissibili complessive ed il secondo stato avanzamento lavori dovrà essere presentato solo a conclusione del programma di investimenti.

2. La prima quota delle agevolazioni, nella misura massima del 30 per cento dell'ammontare del contributo in conto impianti concesso, può essere svincolata su richiesta dell'impresa beneficiaria dall'avanzamento del programma ed essere erogata a titolo di anticipazione, previa sottoscrizione del contratto di finanziamento di cui all'articolo 13, comma 4, e presentazione di fideiussione bancaria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata da primario istituto bancario. Tale anticipazione sarà recuperata dal Soggetto gestore in quote proporzionali al contributo via via maturato sui singoli SAL presentati dall'impresa.

3. Il rapporto tra le agevolazioni erogate ed il totale delle agevolazioni previste per il programma non dovrà essere superiore al rapporto tra la quota versata dal soggetto beneficiario quale apporto finanziario previsto a suo carico per la copertura dell'investimento proposto ed il valore degli apporti finanziari complessivi posti in capo allo stesso beneficiario

4. Sulle singole erogazioni di contributo in conto impianti il Soggetto gestore opererà una ritenuta del 10 per cento, che dovrà essere versata alle imprese una volta verificato il completamento del programma degli investimenti ed il funzionamento degli impianti.

5. Entro 45 giorni lavorativi dal ricevimento di ciascuna richiesta di erogazione regolare e completa, il Soggetto gestore verifica, previo sopralluogo diretto presso l'unità produttiva, l'ammissibilità delle spese, anche in relazione alla loro pertinenza e congruità e provvede ad erogare le quote di contributo e di finanziamento spettanti, ovvero a comunicare l'eventuale rigetto della richiesta, ovvero a richiederne le necessarie integrazioni. Ai fini del raggiungimento dello stato di avanzamento previsto, si prendono in considerazione solo le fatture e gli altri titoli di spesa effettivamente pagati, quand'anche non ancora a saldo delle forniture. I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, così come attestato con l'elenco di cui all'articolo 8, comma 9, che dovrà essere allegato alla documentazione di spesa, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto. In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta di erogazione per stato d'avanzamento, le stesse non possono comprendere quelle ritenute non ammissibili in sede di concessione provvisoria delle agevolazioni. Contestualmente a ciascuna richiesta di erogazione, l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura "Bando per l'attivazione, il rafforzamento e il sostegno di Filiere delle biomasse - DM 23 luglio 2009. Spesa di euro …… dichiarata per la …(prima, seconda)… erogazione del prog. n. …… ".

6. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni a saldo, tutte le forniture devono risultare pagate per intero, pena l'inammissibilità dell'importo dell'intera fornitura. L'erogazione del saldo è in ogni caso subordinata all'espletamento, da parte di apposita commissione nominata dal Direttore Generale della Direzione per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, di sopralluogo presso l'azienda beneficiaria teso alla verifica ed all'accertamento dell'effettivo completamento del programma d'investimento, anche con riferimento alla verifica amministrativa della spesa sostenuta per la relativa realizzazione. Gli oneri relativi alla suddetta commissione sono posti a carico delle risorse nella disponibilità del Ministero restituite in relazione al finanziamento agevolato.

7. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, il soggetto beneficiario presenta al Soggetto gestore, in relazione a ciascuna quota, un'apposita richiesta allegando alla stessa:

a) la documentazione della spesa consistente nella duplice copia delle fatture di acquisto;

b) gli originali delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori che i beni acquistati sono nuovi di fabbrica intendendo per tali beni quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore);

c) duplice copia dei contratti relativi alle fatture per pagamenti anticipati in "conto fornitura";

d) gli originali delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori di avvenuto pagamento e gli originali delle quietanze sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti, ovvero delle copie della diversa prova documentale dell'avvenuto pagamento, salva, in ogni caso, la facoltà del Soggetto gestore di ottenere l'esibizione dei documenti originali;

e) la dichiarazione congiunta resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) dal legale rappresentante o di un suo procuratore speciale e dal presidente del Collegio sindacale, recante l'elenco analitico dei dati delle fatture pagate per la realizzazione del programma di investimento, nonché le seguenti attestazioni:

1) che le fatture ivi indicate si riferiscono a spese sostenute per gli investimenti indicati nel programma di cui all'articolo 6 del presente decreto;

2) che i beni acquistati o realizzati fanno parte del patrimonio del soggetto beneficiario;

3) che le fatture ivi indicate sono state pagate a saldo, ovvero costituiscono documento di pagamenti anticipati "in conto fornitura";

4) che per tali fatture non è mai stato riconosciuto, né sarà riconosciuto, alcuno sconto;

5) che gli impianti, i macchinari e le attrezzature acquistate, cui le fatture si riferiscono, sono nuovi di fabbrica;

f) l'originale del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese e di vigenza da cui risulti che il soggetto beneficiario non sia in liquidazione, non sia fallito, non sia stato sottoposto a procedura di concordato preventivo, a liquidazione coatta amministrativa, né ad amministrazione controllata o straordinaria;

g) l'originale del documento unico di regolarità contributiva (DURC) del soggetto beneficiario;

h) la comunicazione della richiesta di informazioni al Prefetto ai sensi dell'articolo 10, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

i) la documentazione utile per l'attestazione del proporzionale versamento dell'apporto finanziario a carico del soggetto beneficiario;

j) solo per l'erogazione a saldo, tutte le autorizzazioni e permessi necessari per il regolare esercizio dell'attività oggetto del programma di investimento, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il certificato di destinazione d'uso e di abitabilità degli immobili, il certificato di prevenzione incendi, e quelli inerenti gli ulteriori adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

8. Gli originali dei documenti sopra indicati devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni del Soggetto gestore e del Ministero per almeno i cinque anni, ovvero tre anni per le piccole e medie imprese, successivi alla data di ultimazione di cui all'articolo 6, comma 8.

9. Il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere l'ultimo SAL entro 90 giorni dall'ultimazione del programma. Con la presentazione del SAL finale l'impresa comunica la data di ultimazione.

Art. 15.

Variazioni

1. Eventuali variazioni del programma o del soggetto beneficiario devono essere tempestivamente comunicate al Soggetto gestore, fornendo una documentata motivazione.

2. Nel caso in cui le variazioni del soggetto beneficiario di cui al comma 1 riguardino l'uscita dalla compagine societaria o consortile di una impresa già socia o consorziata alla data di presentazione della domanda, tale da far venir meno il requisito di cui all'articolo 5, comma 2, il soggetto beneficiario deve ripristinare, pena la revoca delle agevolazioni, il precedente assetto con l'ingresso nella compagine sociale o consortile di una impresa di pari requisiti dell'impresa uscente e che svolga le medesime attività economiche all'interno della filiera delle biomasse oggetto del programma di investimento. A tal riguardo, il soggetto beneficiario, fermo quanto previsto dal comma 1, deve comunicare al Soggetto gestore, entro 3 mesi dalla variazione, l'avvenuto ingresso della nuova impresa nella compagine sociale o consortile.

3. Il subentro di un nuovo soggetto beneficiario è ammissibile solo se conseguente a fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio. Nel caso in cui al soggetto richiedente e/o beneficiario ne subentri un altro a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, il nuovo soggetto può richiedere di subentrare

nella titolarità della domanda e, qualora già emessa, della concessione delle agevolazioni. Ai fini del subentro:

a) il soggetto subentrante sottoscrive, con le medesime modalità, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda di agevolazione e aggiorna i dati e le informazioni contenute nella domanda medesima, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro medesimo;

b) il Soggetto gestore verifica, con riferimento al nuovo soggetto, alla dimensione dello stesso ed al programma oggetto della domanda di agevolazione, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione o la conferma delle agevolazioni medesime;

c) la dimensione del soggetto subentrante viene rilevata, con i criteri di cui all'Allegato 1 del Regolamento GBER e con riferimento alla data in cui lo stesso diviene legittimamente titolare del programma e, quindi, a quella in cui ha effetto l'operazione societaria di cui si tratta;

d) le agevolazioni vengono calcolate sulla base della misura agevolativa massima relativa al soggetto subentrante; nel caso di concessione già emessa, il nuovo valore dell'agevolazione non può, comunque, superare l'importo indicato nel provvedimento di concessione originario. Qualora l'operazione societaria di cui si tratta abbia effetto nel corso del prescritto quinquennio, ovvero triennio per le piccole e medie imprese, d'obbligo di mantenimento dei beni agevolati, nel calcolo delle agevolazioni si tiene conto delle frazioni di detto periodo relative al soggetto originario ed a quello subentrante.

4. Il Soggetto Gestore procede all'esame delle variazioni di cui ai precedenti commi e provvede:

a) ad assumere, dandone comunicazione al Ministero e al soggetto interessato, la relativa deliberazione, limitatamente alle variazioni che non presentano un effetto significativo sul programma di investimento o sulla qualificazione del soggetto beneficiario;

b) a trasmettere al Ministero, segnalando l'eventuale sussistenza di ipotesi di revoca delle agevolazioni, le risultanze dell'istruttoria condotta per le conseguenti determinazioni, nel caso di variazioni significative del programma di investimento o del soggetto beneficiario.

5. In caso di variazioni del programma di investimento il Soggetto Gestore verifica la permanenza dei requisiti di validità tecnico ed economica del programma stesso ed effettua il ricalcolo delle agevolazioni, fermo restando che le stesse non potranno superare l'importo indicato nel provvedimento di concessione.

6. Fino a quando le variazioni non siano state approvate, il Soggetto Gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni.

Art. 16.

Monitoraggio, ispezioni, controlli

1. In ogni fase del procedimento il Soggetto gestore e il Ministero possono effettuare controlli e ispezioni anche a campione sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.

2. Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, il soggetto beneficiario, a partire dalla comunicazione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 13, provvede ad inviare al Soggetto gestore, con cadenza annuale e fino al quinto, ovvero al terzo, nel caso di piccole e medie imprese, esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tale dichiarazione, fornisce, in particolare, informazioni sullo stato d'avanzamento del programma con l'indicazione degli eventuali beni dismessi. Il dato relativo allo stato d'avanzamento è dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti può determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse.

3. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari ed i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensità.

4. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Soggetto gestore e dal Ministero, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 1083/2006, allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono, inoltre, tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito, in particolare, dagli articoli 60, 61 e 62 del Regolamento (CE) 1083/2006, nonché dagli articoli 13 e 16 del Regolamento (CE) 1828/2006. Indicazioni riguardanti le modalità, i tempi e gli obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle suddette attività di verifica sono contenute

nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 13. I soggetti beneficiari sono tenuti, inoltre, ad aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del programma agevolato, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero, evidenziando che lo stesso è realizzato con il concorso di risorse del FESR, in applicazione dell'articolo 69 del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1828/2006.

Art. 17.

Cumulo delle agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo "*de minimis*" secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, ad eccezione dell'eventuale garanzia rilasciata dalla Riserva per il POI Energia istituita con decreto interministeriale 11 dicembre 2009 nell'ambito del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, fermi restando i limiti delle intensità massime di aiuto di cui all'articolo 9, comma 1.

Art. 18.

Revoche

1. Le agevolazioni sono revocate con provvedimento del Ministero ed i relativi contratti di finanziamento risolti dal Soggetto gestore, sia in caso di cessazione definitiva dell'attività per la quale siano state concesse sia nel caso in cui il soggetto beneficiario sia posto in liquidazione o sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali, se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del programma degli investimenti. Il Soggetto gestore provvede a recuperare i contributi e i finanziamenti erogati, comprensivi delle penalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

2. Sono, inoltre, revocate le agevolazioni e risolti i relativi contratti qualora il soggetto beneficiario:

a) per i beni del medesimo programma oggetto della concessione abbia chiesto e ottenuto,agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di "*de minimis*", previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17;

b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

c) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso;

e) non dimostri l'effettivo apporto di capitale proprio indicato nella Scheda tecnica di progetto;

f) non porti a conclusione, entro il termine stabilito, il programma di investimento ammesso alle agevolazioni, salvo proroghe autorizzate dal Soggetto gestore, ovvero, nel caso previsto all'articolo 6, comma 8, il programma di investimento non risulti, a giudizio del Soggetto gestore, organico e funzionale;

g) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento ammesso alle agevolazioni, senza l'autorizzazione del Soggetto gestore, beni mobili ed i diritti aziendali, ovvero beni immobili ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni, ovvero tre anni per le piccole e medie imprese, dal completamento degli investimenti;

h) non ripristini, nei casi previsti all'articolo 15, comma 2, la compagine societaria o consortile nell'assetto previsto alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

i) alieni l'azienda in tutto o in parte ovvero trasferisca l'attività produttiva in un ambito territoriale diverso prima che siano trascorsi cinque anni, ovvero tre anni per le piccole e medie imprese, dal completamento degli investimenti;

l) non consenta i controlli del Soggetto gestore o del Ministero circa l'andamento dell'attività sociale e la progressiva realizzazione del programma degli investimenti;

m) modifichi il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale autorizzazione del Ministero;

n) non impieghi capitale proprio o mezzi finanziari privi di agevolazioni in misura almeno pari a quella indicata in sede di presentazione della richiesta di agevolazione;

o) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro e le norme sulla salvaguardia del lavoro;

p) non abbia dotato l'impianto della strumentazione indicata nell'articolo 7, comma 1, lettera *g)* o qualora non vengano rispettati i valori limite concernenti l'Indice di Risparmio di Energia (IRE) ed il Limite Termico (LT), ridotti del 5 per cento, stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in ciascuno degli anni del periodo di cui all'articolo 6, comma 3;

q) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dal provvedimento di concessione e dal contratto di finanziamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2011

Il Ministro: PASSERA

ALLEGATO *1*

Indicazioni sulle attività di servizi ammissibili e precisazioni su alcune attività economiche

Il presente documento contiene delle indicazioni per l'individuazione delle attività di servizi ammissibili e delle attività economiche non ammissibili per divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nonché alcune precisazioni in merito all'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

A) ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZI AMMISSIBILI

N.B.: le singole attività ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche ATECO 2007, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.

52 - Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti, con esclusione dei mezzi di trasporto.

72 - Ricerca scientifica e Sviluppo, ivi inclusi i servizi di assistenza alla ricerca e all'introduzione/adattamento di nuove tecnologie e nuovi processi produttivi e di controllo, i servizi di consulenza per le problematiche della ricerca e sviluppo e quelli di supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico.

E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento, limitatamente a:

a) raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti (rif. 38.1 e 38.2), limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale;

b) recupero e preparazione per il riciclaggio (rif 38.32.3) limitatamente alle Biomasse;

b) raccolta e depurazione delle acque di scarico (rif. 37.00.0), limitatamente alla diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati e altri processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue di origine industriale.

B) ATTIVITÀ NON AMMISSIBILI PER DIVIETI E LIMITAZIONI DERIVANTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI COMUNITARIE

Siderurgia: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;

b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;

c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;

d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;

e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm.

Cantieristica navale: così come contemplata nella comunicazione della Commissione concernente la proroga della disciplina degli aiuti di Stato al settore della costruzione navale, 2006/C 260/03 pubblicata sulla G.U.U.E C260 del 28/10/2006.

Industria carboniera: così come individuata nel Regolamento CE n. 1407/2002, concernente gli aiuti di stato all'industria carboniera, pubblicato sulla G.U.C.E. L205 del 02.08.2002.

Fibre sintetiche: attività relative a:

a) estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale;

b) polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati;

c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.

C) PRECISAZIONI SULLE ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

Nell'ambito delle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono escluse le attività di fabbricazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'art. 3, paragrafo 2 del reg. (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, relativo alla protezione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della commercializzazione.

Ai fini del presente decreto:

per «prodotti agricoli» si intendono:

i) i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del *regolamento (CE) n. 104/2000* del Consiglio;

ii) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);

iii) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87;

per «prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari» si intendono i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte o i prodotti lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da questi ultimi in quanto contengono grassi o proteine d'origine non casearia con o senza proteine derivate dal latte [«prodotti diversi dai prodotti lattiero-caseari» di cui all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87];

per «trasformazione di prodotti agricoli» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, in cui il prodotto ottenuto in seguito a tale trattamento resta pur sempre un prodotto agricolo, ad eccezione delle attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo.

ALLEGATO *2*

Forma e intensità delle agevolazioni

La tabella 1 riporta le intensità massime previste dalla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per le regioni Obiettivo convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) nel periodo 2011 – 2013, articolate per dimensione di impresa ed espresse in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL).

Tabella 1 – Massimali degli aiuti a finalità regionale (ESL) per dimensione di impresa nei territori delle regioni Obiettivo convergenza

Dimensione di impresa [1]	ESL max
Piccola	50%
Media	40%
Grande	30%

Note:

[1] *L'impresa beneficiaria deve soddisfare tutte le condizioni previste nell'Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008*

Le agevolazioni complessive concedibili sono calcolate, nel rispetto delle intensità massime di aiuto, in modo da garantire la copertura della quota parte dell'investimento ammissibile non coperto dai mezzi propri del soggetto beneficiario.

Nella tabella 2 viene riportata l'articolazione delle agevolazioni complessive concedibili in termini di *"contributo in c/impianti"* e *"finanziamento agevolato"*.

Tabella 2 – Articolazione delle agevolazioni concedibili tra contributo in conto impianti e finanziamento agevolato.

Dimensione di impresa [1]	% di contributo in c/impianti	% di finanziamento agevolato
Piccola	53%	47%
Media	33%	67%
Grande	20%	80%

Esempio:

Per un programma d'investimento proposto da una impresa di piccola dimensione, con spese ammissibili pari a 100, per la cui copertura finanziaria il soggetto proponente dichiara un apporto di mezzi propri pari a 30, le agevolazioni concedibili saranno pari a 70 (100 – 30), di cui 37,10 in contributo in c/impianti (pari al 53% di 70) e 32,9 a titolo di finanziamento agevolato (pari al 47% di 70).

ALLEGATO *3*

Modulo di domanda

DOMANDADI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI
(DM 23 LUGLIO 2009 G.U.R.I. n. 278 del 28.11.2009)

Il sottoscritto ....……………................, in qualità di legale rappresentante/procuratore speciale del/della ...., forma giuridica ..……….........., con sede legale in ...., prov. ...., CAP .... via e n. civ. ...., tel. .... fax ......…........................... CF………..…... P. I.V.A. ....………

quale soggetto proponente la domanda di agevolazioni, relativa ad un programma di investimento riguardante la f*iliera delle biomasse*, ai sensi del decreto ministeriale del 23 luglio 2009, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA CHE LA SOCIETA' / IL CONSORZIO

a) è regolarmente costituita/o ed iscritta/o nel Registro delle Imprese;

b) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non è in liquidazione volontaria e non è sottoposta/o a procedure concorsuali;

c) è in regime di contabilità ordinaria;

d) non rientra tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

e) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed è in regola con gli obblighi contributivi;

f) non ha ricevuto, nei tre anni antecedenti il termine di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni, alcun contributo e/o sovvenzione per l'attuazione dell'intervento per il quale vengono richieste le agevolazioni, con riferimento sia alle risorse comunitarie (comprese quelle del FEASR) che a quelle derivanti da altri strumenti agevolativi disposti a valere su risorse pubbliche nazionali, regionali e/o locali;

g) non è stata/o stata/o destinataria/o, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;

h) ha restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero dello sviluppo economico un ordine di recupero *(da riportare soltanto se ricorre la fattispecie)*;

i) non si trova in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata nel Regolamento (CE) n. 800/2008 pubblicato nella G.U.U.E. l. 214 del 9 agosto 2008,

DICHIARA INOLTRE

- che INTENDE/NON INTENDE richiedere, per la parte di finanziamenti bancari eventualmente apportati a titolo di mezzi propri eccedente la quota del 25 per cento di mezzi propri, la garanzia della Sezione POI Energia del Fondo di garanzia del Fondo per le piccole e medie imprese di cui di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/96;
- che la società/consorzio proponente non ha beneficiato né beneficerà, per il programma di investimento oggetto della presente istanza di ammissione agevolazioni, di altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo di "*De minimis*" secondo quanto previsto dal Regolamento n. 1998/2006, ad eccezione di quelle a valere sulla Sezione POI Energia del Fondo per le piccole e medie imprese di cui di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/96;
- che il programma di investimento oggetto della presente domanda di ammissione alle agevolazioni non è stato avviato;
- che per la realizzazione del programma di investimento oggetto della presente domanda di ammissione alle agevolazioni, intende apportare mezzi propri, attraverso risorse proprie e/o finanziamento esterno a medio-lungo termine, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, nella misura pari al ……% del costo complessivo dell'investimento;

CHIEDE

di essere ammesso alle agevolazioni, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 luglio 2009, per la realizzazione di un investimento produttivo diretto all'attivazione o al rafforzamento della *filiera delle biomasse*;

☐ *(barrare solo nell'ipotesi in cui l'impresa intenda avvalersi di eventuali ulteriori agevolazioni pubbliche, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4 del decreto)* che, per le sole spese inerenti la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica, dettagliate nella scheda tecnica, l'intensità massima di aiuto sia limitata al 40% del costo riferibile a detto impianto.

A tal fine, allega:

a) Scheda tecnica di progetto, il cui schema è riportato in allegato n. 4;
b) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto della società, ovvero del consorzio richiedente le agevolazioni e dei singoli consorziati/soci;
c) relazione tecnica illustrativa (comprensiva degli elaborati tecnici) delle soluzioni tecniche e tecnologiche il cui impiego è previsto ai fini della realizzazione del programma di investimento, con evidenza di eventuali elementi di innovazione, atto a verificarne la qualificazione tecnologica;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorio relativa alla determinazione della dimensione aziendale ai sensi del D.M. 18 Aprile 2005;

e) certificato di iscrizione al Registro delle imprese in originale;

f) comunicazione della richiesta di informazioni al Prefetto ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del D.P.R. 252/98;

g) relativamente sia alla società o al consorzio richiedente, sia a tutte le imprese della compagine sociale o consortile, bilanci approvati relativi ai tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, corredati di allegati esplicativi; qualora l'ultimo bilancio non fosse stato ancora approvato, può essere trasmessa la situazione patrimoniale aggiornata, alla data più recente (mese precedente la data della domanda) sottoscritta dai legali rappresentanti e dal Presidente del Collegio Sindacale dell'impresa e corredata dagli allegati esplicativi delle varie poste; per le imprese che a tale data non dispongono ancora di un bilancio, situazione patrimoniale alla data di presentazione della domanda sottoscritta dai legali rappresentanti dell'impresa;

h) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;

i) piante, prospetti e sezioni relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, oltre ai relativi computi metrici, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dall'imprenditore o dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale;

j) titolo di disponibilità, avente durata non inferiore a quella del periodo di ammortamento del finanziamento agevolato, dell'immobile/degli immobili in cui è situata/sarà situata la sede operativa (contratto di locazione, di comodato, costitutivo del diritto di superficie, definitivo di compravendita, preliminare di compravendita, ovvero - laddove non disponibili e con particolare riferimento ai casi di creazione ex novo o di nuova sede - lettera di intenti, protocollo d'intesa, dichiarazione di disponibilità, accordo di concessione, ecc.);

k) certificato di destinazione d'uso o perizia giurata attestante la compatibilità dell'immobile all'esercizio della attività oggetto del programma di investimento proposto;

l) preventivi di spesa dei beni oggetto del programma di investimenti da realizzare, corredati delle specifiche tecniche;

m) la documentazione necessaria per la dimostrazione da parte delle grandi imprese dell'effetto incentivante di cui all'articolo 8 del Regolamento GBER;

n) dichiarazione di cui all'articolo 8 del D.P.C.M del 23.05.2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 luglio 2007, n. 106;

o) la documentazione di cui all'articolo 6 comma 9, articolo 7 comma 1 lettera f), articolo 8 commi 6 e 7;

p) lettera di asseverazione rilasciata da istituto di credito attestante la solidità patrimoniale e finanziaria del soggetto proponente e/o dei relativi soci/consorziati in relazione all'immissione di capitale proprio dichiarato nella scheda tecnica (redatta secondo lo schema di cui all'allegato 6 del decreto);

q) copia elettronica della documentazione di cui all'articolo 10, comma 6;

r) procura a sottoscrivere la presente domanda *(solo nel caso in cui la presente domanda sia sottoscritta da un procuratore speciale).*

Data, …………….

Il rappresentante legale/procuratore speciale[1]

……………………………………

[1] *La presente dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, allegando fotocopia del documento di identità.*

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E RACCOLTA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Dichiarazione da rilasciare da parte del legale rappresentante del Soggetto proponente

Per poter procedere all'esame della presente domanda di ammissione alle agevolazioni previste dal Decreto, Invitalia S.p.a. ha bisogno di trattare i Suoi dati personali e quelli relativi ai soci/associati, che sono oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003; è dunque necessario che Lei presti consenso al trattamento di tali dati ed abbia acquisito, a sua volta, il medesimo consenso da parte dei soci/associati.

Il/la sottoscritto/a ____________________________ , dopo aver acquisito l'informativa di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice Privacy) ed averla resa nota ai propri soci/associati, acconsente espressamente al trattamento dei suoi dati personali e a quelli dei propri soci/associati, che hanno precedentemente espresso il proprio consenso, affinché la presente domanda di ammissione alle agevolazioni possa essere valutata da Invitalia.

Data, …………….

Il rappresentante legale

……………………………………

ALLEGATO *4*

SCHEDA TECNICA DI PROGETTO

Sezione 1: Soggetto proponente

1.1. Scheda anagrafica

1. Denominazione e forma giuridica _______________________
2. Partita IVA ________________________
3. Sede legale __________________________________
4. Settore di attività e codice classificazione ATECO 2007 _____________________________
5. Dimensione d'impresa (*da dichiarare sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 e nel Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005)*

   ☐ *Piccola Impresa* ☐ *Media Impresa*
   ☐ *Grande Impresa*

6. Numero di dipendenti alla data della presentazione della domanda di agevolazione: ___
7. Codice ATECO 2007 del programma di investimento oggetto della richiesta di agevolazioni ________________________
8. Assetto societario/consortile con indicazione dei soci e delle rispettive quote di partecipazione

Tabella n. 1

Denominazione socio o consorziato	Partita IVA / Cod. Fiscale	Capitale sociale o consortile sottoscritto	%	Capitale sociale o consortile versato[1]
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				

9. Piano temporale dei versamenti non ancora effettuati delle quote sociali o consortili[2]

Tabella n. 2

Denominazione socio o consorziato	Anno….	Anno….	Anno….	Anno….
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				

[1] *Allegare le relative evidenze documentali: contabili bancarie, estratti conto, evidenze contabili, sottoconti di riferimento, etc. e piano temporale dei versamenti non ancora effettuati.*
[2] *Si ricorda che l'unica modalità consentita per procedere al versamento delle quote di capitale sottoscritto è quella del bonifico bancario.*

1.2. Caratteristiche del soggetto proponente

In questa sezione devono essere descritte le caratteristiche del soggetto proponente con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- *storia della società o del consorzio e del gruppo di appartenenza: evoluzione della proprietà e struttura organizzativa aziendale;*
- *informazioni sul soggetto proponente: settore di attività nel quale la società o il consorzio e opera con indicazione delle principali caratteristiche tecnologiche e produttive;*
- *vertice e management aziendale: indicare i responsabili della gestione con le rispettive esperienze professionali, funzioni svolte e relative responsabilità;*
- *ubicazione della/e unità produttiva/e della società, nonché di quella oggetto degli investimenti previsti;*
- *dati ed informazioni utili alla valutazione della solidità economica, finanziaria e patrimoniale del proponente, come capacità di affrontare e sostenere la realizzazione delle attività previste nella proposta;*
- *posizionamento sul mercato di riferimento ed esperienza specifica del proponente nella filiera delle biomasse, e correlazione tra esperienze pregresse dei proponenti e le attività previste dal programma di investimenti; dovranno essere allegati i curricula dei soci persone fisiche della società/del consorzio (se presenti).*

Sezione 2 Programma di investimento: piano degli investimenti, beni strumentali da acquisire, cronogramma di realizzazione dell'investimento e importi di spesa relativi a ciascuna voce

2.1 Caratteristiche della Filiera delle biomasse

In questa sezione devono essere descritte le caratteristiche della Filiera delle biomasse rappresentata dal soggetto proponente e nell'ambito della quale sarà realizzato il programma di investimento. In particolare, devono essere analiticamente descritti i seguenti aspetti:

- *caratteristiche della Biomassa utilizzata, con indicazione della provenienza da filiere agroindustriali, agroforestali, da distretti industriali o dalla frazione organica della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;*
- *tutte le attività inerenti il ciclo di vita della Biomassa utilizzata, specificando quali di dette attività sono svolte dalla società/consorzio e quali dai propri soci/consorziati;*
- *sistema di approvvigionamento della Biomassa. In particolare, deve essere analiticamente descritto il piano di approvvigionamento della Biomassa riferito ad un arco temporale di 15 anni dall'avvio dell'impianto e che evidenzi, anno per anno, i flussi di massa, il luogo di provenienza e la lunghezza dei percorsi, distinguendo la parte di tale Biomassa apportata dai soci/consorziati del soggetto proponente e quella da "Filiera corta". A tal fine, il soggetto proponente deve allegare alla presente Scheda tecnica gli eventuali contratti, accordi o lettere di intenti già sottoscritti per la fornitura della Biomassa, con evidenza della durata e dei quantitativi di Biomassa previsti.*

2.2 Caratteristiche del Programma di investimento

In questa sezione dovranno essere descritte le caratteristiche del programma di investimento proposto con particolare riferimento alle prospettive e miglioramenti attesi, nonché le condizioni di partenza e di quelle successive alla realizzazione degli investimenti.

2.3 Piano economico finanziario

TABELLA N. 3: INVESTIMENTI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO

Investimenti a fronte dei quali si richiedono le agevolazioni [3]	
Macrovoce	Importo (€/mgl)[4]
a. suolo aziendale e sue sistemazioni[5]	
b. opere murarie e assimilate[6]	
c. infrastrutture specifiche aziendali	
d. macchinari, impianti ed attrezzature varie	
e. programmi informatici, brevetti, licenze e know-how[7]	
f. studi preliminari di fattibilità e consulenze[8]	
Totale	

TABELLA N. 4: INVESTIMENTI RELATIVI ESCLUSIVAMENTE AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA[9]

Investimenti a fronte dei quali si richiedono le agevolazioni	
Macrovoce	Importo (€/mgl)[4]
a. suolo aziendale e sue sistemazioni[5]	
b. opere murarie e assimilate[6]	
c. infrastrutture specifiche aziendali	
d. macchinari, impianti ed attrezzature varie	
e. programmi informatici, brevetti, licenze e know-how[7]	
f. studi preliminari di fattibilità e consulenze[8]	
Totale	

TABELLA N. 5: ALTRI EVENTUALI INVESTIMENTI PREVISTI

Eventuali altri investimenti previsti[10]	
Dettaglio	Importo (€/mgl) [4]
a.	
b.	
….	
Totale	

TABELLA N. 6: CRONOPROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI A FRONTE DEI QUALI SI RICHIEDE L'AGEVOLAZIONE PER ANNO

	Anno…..	Anno….	Anno….	Totale
a. suolo aziendale e sue sistemazioni				
b. opere murarie e assimilate				
c. infrastrutture specifiche aziendali				
d. macchinari, impianti ed attrezzature varie				
e. programmi informatici, brevetti, licenze e know-how				
f. studi preliminari di fattibilità e consulenze				
Totale				

[3] *Si ricorda che, nel caso in cui l'impresa intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 9, comma 4, del Decreto, le spese riferite agli impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere separatamente indicate nella tabella n. 4.*
[4] *Inserire gli importi al netto dell'IVA.*
[5] *Le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammissibili nel limite del 10%.*
[6] *Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 40% dell'importo complessivo ammissibile.*
[7] *Per le grandi imprese tali spese sono ammissibili solo fino al 50% del loro valore ammissibile.*
[8] *Spese ammesse solo per le PMI fino al 3% dell'importo complessivo ammissibile.*
[9] *Da compilare solo nell'ipotesi in cui l'impresa intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 9, comma 4, del Decreto.*
[10] *Indicare investimenti non agevolabili, tra cui: beni di valore inferiore ai € 500, macchinari usati, immobili che hanno già beneficiato - nei dieci anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza - di altri aiuti fatta eccezione per quelli di natura fiscale, spese di funzionamento e notarili.*

TABELLA N. 7: STATI DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL) PREVISTI DAL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO[11]

	% di agevolazione per l'anno….	% di agevolazione per l'anno….	Totale
Percentuale	…..%	…..%	100%

Sezione 3: Sostenibilità economico-finanziaria del programma di investimento

3.1 Piano finanziario per la copertura degli investimenti

TABELLA N. 8: FABBISOGNI FINANZIARI DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO

	Importo (euro migliaia)
Totale spese programma di investimento	
Ulteriori fabbisogni (IVA, altri oneri accessori non ammissibili)	
Totale fabbisogno finanziario	
Agevolazioni richieste di cui:	
- Finanziamento agevolato	
- Contributo in conto impianti	
Mezzi propri di cui:	
- Capitale proprio	
- Indebitamento finanziario M/L termine	
- Indebitamento finanziario breve termine	

Nota descrittiva delle coperture finanziarie previste

____

____

____

____

3.2 Previsioni di vendita e capacità produttiva

- *Indicare lo scenario competitivo: mercato di riferimento (situazione attuale e trend), fattori critici di successo, principali competitor (fatturato e rispettive quote di mercato), target e posizionamento dell'azienda, principali fornitori.*

[11] *Indicare le percentuali relative ai SAL previste dal programma di investimento in relazione alle quali verrà definito il Piano delle erogazioni; si ricorda che ciascun SAL non può essere inferiore al 30% delle spese ammissibili complessive del programma.*

- *Descrivere le strategie commerciali che si intendono perseguire in termini di posizionamento del prodotto, politica dei prezzi di vendita, canali/rete di distribuzione da utilizzare, eventuali azioni promozionali e pubblicitarie con indicazione dei relativi costi.*
- *Indicare le previsioni di evoluzione dei ricavi esplicitando le motivazioni sottostanti.*

TABELLA N. 9: PREVISIONI DELLE VENDITE

PREVISIONI DELLE VENDITE IN QUANTITA'					
Prodotto/servizio (specificare)	**Attuali**	**Previsioni**			
	200..	**200..**	**200..**	**200..**	**200..**
A) B) C) ………					

PREZZI DI VENDITA UNITARI					
Prodotto/servizio (specificare)	**Attuali**	**Previsioni**			
	200..	**200..**	**200..**	**200..**	**200..**
A)					
B)					
C)					
………..					

- **Capacità produttiva a regime** (*indicare per ciascun tipo di lavorazione/prodotto la capacità produttiva a regime e l'esercizio di regime)*

TABELLA N. 10: PREVISIONI CAPACITÀ PRODUTTIVA A REGIME

Prodotto	**Unità di misura**	**Produzione max /unità di tempo**	**N unità di tempo/anno**	**Produzione massima teorica**	**Produzione annua**	**Anno di regime**
A						
B						
C						
……						

3.3 Risultati attesi

TABELLA N. 11: CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

CONTO ECONOMICO	**anno1**	**%**	**anno2**	**%**	**anno3**	**%**	**anno4**	**%**
FATTURATO LORDO								
-resi								
FATTURATO NETTO								
COSTO DEL VENDUTO								
MARGINE DI CONTRIBUZIONE								
-COSTI VARIAB. DI VENDITA								
-obsolescenza materie prime								
-obs.za prodotti finiti e semilav.								
MARGINE COPERTURA CORRENTE								
-spese gen.li fisse di stab.to								
-ammortam.ti industriali								
- quota contrib. c/impianti di compet. dell'es. (€/000)								
-canoni affitto e leasing								
TOTALE COSTI DI PERIODO								
MARGINE INDUSTRIALE								
-spese indirette di vendita								
-spese pubblic./promoz.								
-spese generali ammin.ve								
-spese ricerca/sviluppo								
-ammort.to spese differite								
-costi capitalizzati								
TOTALE SPESE OPERATIVE								
RISULTATO OPERATIVO								
-interessi attivi								
-oneri fin. Mutui agevolati								
-oneri finanz. terzi a medio								
-on. finanz.terzi a breve								
-oneri vari								
-proventi vari								
-spese straordinarie								
-proventi straordinari								
RISULTATO LORDO								
-imposte								
RISULTATO NETTO								

TABELLA N. 12: PIANO FINANZIARIO

DATI PIANO FINANZIARIO	anno1	anno2	anno3	anno4
Incasso clienti (giorni)				
Pagamento fornitori materie prime (giorni)				
Pagamento fornitori prodotti finiti (giorni)				
Pagamento fornitori investimenti tecnici (€/000)				
IVA su vendite (%)				
IVA su acquisti materie prime (%)				
IVA su acquisti prodotti finiti (%)				
IVA su altri acquisti (%)				
IVA su investimenti (%)				
imposte (IRES) (%)				
imposte (IRAP) (%)				
tasso banche attive (%)				
tasso banche passive (%)				
Tasso agevolato mutuo (%)				
Incremento mutuo tasso agevolato (€/000)				
Durata in anni mutuo agevolato				
tasso debiti a medio lungo termine v/banche (%)				
Incremento debiti a medio lungo termine v/banche (€/000)				
durata in anni debiti a medio lungo termine v/banche				
tasso debiti a medio lungo termine v/altri finanziatori (%)				
Incremento debiti a m/l termine v/altri finanziatori (€/000)				
durata in anni debiti a m/l termine v/altri finanziatori				
accantonamento fondo svalutazione crediti (€/000)				
utilizzo fondo svalutazione crediti (€/000)				
accantonamento fondo obsolescenza magazzino (€/000)				
utilizzo fondo obsolescenza magazzino (€/000)				
Erogaz. previste su contr. in c/impianti (€/000)				
quota contrib. c/impianti di compet. dell'es. (€/000)				

TABELLA N. 13: STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE (ATTIVO)

STATO PATRIMONIALE ***ATTIVO***	**anno1**	**%**	**anno2**	**%**	**anno3**	**%**	**anno4**	**%**
AZIONISTI C/SOTTOSCRIZIONI								
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
-Fondo ammortamento								
IMMOBIL. IMM. NETTE								
IMMOBIL. FINANZ. NETTE								
- Terreno								
- Fabbricati								
- Macchin.-impianti-attrezz.								
- Automezzi								
- Costruzioni in corso								
- Dismissioni								
IMMOBILIZ. MATER. LORDE								
- fondo ammortamento								
IMMOBIL. MATER. NETTE								
IMMOBILIZZAZIONI NETTE								
- Materie prime								
- Semilavorati								
- Prodotti finiti								
- Fondo obsolescenza								
MAGAZZINO NETTO								
- Crediti diversi								
- Crediti per contributi c/impianti da incassare								
- Crediti IVA								
CREDITI NON COMMERCIALI								
- Clienti								
- Fondo svalutazione crediti								
CLIENTI NETTI								
CREDITI NETTI								
DISPONIBILITA' LIQUIDE								
ATTIVO CORRENTE								
ATTIVO								

TABELLA N. 14: STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE (PASSIVO)

STATO PATRIMONIALE ***PASSIVO E NETTO***	**anno1**	**%**	**anno2**	**%**	**anno3**	**%**	**anno4**	**%**
- Capitale sociale								
- Riserve								
- Contributi c/capitale								
- Utili (perdite) es. prec.								
- Utili (perdite) esercizio								
- C/fut. aumenti cap.soc.								
PATRIMONIO NETTO								
- Fondo indennità TFR								
- Altri fondi								
FONDI								
- Debiti diff. mutui								
- Debiti diff. v/banche								
- Debiti diff. v/altri finanziatori								
DEBITI DIFFERITI								
- Debiti da IVA								
-Contributi c/impianti da riscontare								
- Debiti diversi								
DEBITI NON COMMERCIALI								
- Fornitori c.d.v. (m.p.)								
- Fornitori altri								
- Fornitori investimenti								
FORNITORI								
BANCHE PASSIVE								
PASSIVO CORRENTE								
PASSIVO								

Sezione 5: Struttura organizzativa

In questa sezione devono essere descritte le caratteristiche della struttura organizzativo-manageriale con l'evidenza dei seguenti elementi di dettaglio:

- *disponibilità ed adeguatezza delle competenze impegnate nella realizzazione del programma. In particolare, devono essere dettagliatamente descritte le competenze e il know-how attivati per la realizzazione del programma, evidenziando le disponibilità di risorse umane e strumentali (attrezzature, macchinari, strumentazione) che saranno impiegate nello sviluppo del progetto;*
- *Numero dei nuovi posti di lavoro attivati a regime dal programma di investimento (espressi in Unità Lavorative Annue - ULA), con indicazione delle unità lavorative assunte nell'ambito delle liste di collocamento, delle tipologie contrattuali, delle qualifiche professionali.*

Sezione 6: Assetto tecnologico e grado di innovazione

In questa sezione devono essere descritti l'assetto tecnologico e il grado di innovazione programma di investimento, con evidenza dei seguenti elementi:

- *efficienza del ciclo produttivo, con l'indicazione dei dati relativi all'energia prodotta in uscita dal processo di trasformazione (al netto degli autoconsumi) e l'energia contenuta nella Biomassa in ingresso;*
- *presenza nel partenariato di centri di ricerca e/o imprese con brevetti (specificando, in tal caso, gli estremi della registrazione) attinenti e coerenti con le attività oggetto del programma di investimento, con annessa esplicitazione del ruolo che essi avranno nell'ambito del medesimo programma;*
- *traiettorie di sviluppo e progettualità (in termini di innovazione e sviluppo dei prodotti e dei processi) che si intendono realizzare, indicando gli obiettivi operativi e tecnologici.*
- *contributo al miglioramento delle condizioni di salvaguardia ambientale. In particolare, si dovranno descrivere dal punto di vista tecnico gli eventuali interventi non prescritti dalle vigenti normative di tutela ambientale e paesaggistica rivolti alla mitigazione dell'impatto paesaggistico, alla riduzione delle emissioni in atmosfera, al miglioramento dell'impatto visivo, alla riduzione delle emissioni acustiche, alla riduzione dei consumi idrici ed energetici, all'impiego di materiali ecosostenibili. Ciascuno dei suddetti interventi dovrà avere una spesa minima pari ad almeno l'1% del valore del programma d'investimento complessivo;*
- *eventuale certificazione ambientale già in possesso del soggetto proponete, o in corso di acquisizione, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, esplicitando se trattasi di certificazione EMAS o di ISO 14001;*
- *monitoraggio in continuo delle emissioni/immissioni in atmosfera. In particolare si dovranno specificare le strumentazioni che saranno impiegate e le tipologie di inquinanti che saranno monitorati, secondo le specifiche già riportate nei criteri di valutazione e che si riportano di seguito.*
- *attività per la divulgazione pubblica dei dati di monitoraggio ambientale.*
  descrivere le eventuali modalità e soluzioni organizzative attraverso cui il soggetto proponente intende svolgere attività di informazione e di divulgazione dei dati di monitoraggio ambientale, secondo quanto previsto nei criteri di valutazione (facoltativo).

ALLEGATO *5*

CRITERI DI VALUTAZIONE

Criteri	Elementi da valutare	Punteggio max
Macroambiti di valutazione		
1.Sostenibilità economico-finanziaria		**25**
	1.1 Copertura finanziaria del programma di investimento	15
	1.2 Sostenibilità del piano economico-finanziario	10
2.Struttura organizzativa		**30**
	2.1 Grado di adeguatezza e di affidabilità del sistema di approvvigionamento delle biomasse	20
	2.2 Numerosità delle imprese, appartenenti alla filiera delle biomasse, incluse nel partenariato	10
3. Assetto tecnologico e grado di innovazione		**45**
	3.1 Efficienza del ciclo produttivo	20
	3.2 Efficacia del progetto in termini di miglioramento delle condizioni di salvaguardia ambientale mitigazione dell'impatto paesaggistico	6
	3.3 Disponibilità/acquisizione della certificazione ambientale	6
	3.4 Attività di monitoraggio in continuo delle emissioni/immissioni in atmosfera	10
	3.5 Presenza nel partenariato di centri di ricerca e/o imprese con brevetti	3
TOTALE		**100**

NOTA ESPLICATIVA

MACROAMBITI DI VALUTAZIONE

Criterio 1. Sostenibilità economico-finanziaria (max 25 punti)

Criterio 1.1
Copertura finanziaria del programma di investimento (max 15 punti).

Il criterio valuta la capacità del soggetto proponente di far fronte alla copertura finanziaria richiesta per la realizzazione del programma di investimento proposto.

A tal fine gli indicatori applicati sono i seguenti:

Indice di copertura autonoma degli investimenti (Capitale proprio[1] / investimenti totali di progetto * 100)

- 26%-30% 3 punti
- 31%-35% 7 punti
- >35% 10 punti

L'indice è calcolato sulla base dell'impegno dichiarato nella proposta in termini di capitale proprio della società o del consorzio, come definito nella nota 1, a copertura degli investimenti ammissibili totali del programma di investimento.

Indice di copertura autonoma degli investimenti (Indebitamento[2] / investimenti totali di progetto * 100)

- 14%-19% 1 punti
- 20%-25% 3 punti
- >25% 5 punti

L'indice è calcolato sulla base dell'impegno dichiarato nella domanda di agevolazioni in termini di indebitamento della società o del consorzio a copertura degli investimenti ammissibili totali di progetto.

Criterio 1.2
Sostenibilità del piano economico-finanziario (max 10 punti).

Il criterio valuta la validità del piano economico e finanziario, come capacità del programma di investimento di remunerare il capitale investito e sostenere il relativo funzionamento a regime.

---

[1] *Per capitale proprio si intende l'ammontare complessivo dei capitali apportati dalla società o dal consorzio, al netto delle risorse esterne (indebitamento), ai fini della realizzazione del programma di investimento.*

[2] *Per indebitamento si intende l'ammontare delle risorse esterne (indebitamento apportato dalla società o dal consorzi, ai fini della realizzazione del programma di investimento.*

A tal fine gli indicatori applicati sono i seguenti:

Indice di copertura bancaria del fabbisogno finanziario complessivo

- Nessuna delibera o <0,10 0 punti
- 0,11 - 0,40 1 punto
- 0,31 - 0,50 2 punti
- > 0,50 4 punti

L'indice è calcolato come rapporto tra la quota degli impegni bancari deliberati dalle banche (come risultante dalle eventuali delibere presentate dal soggetto proponente a corredo della domanda di agevolazione) ed il loro valore complessivo così come dichiarato nel piano economico e finanziario (tabella n. 8 della Scheda tecnica di progetto).

DSCR - Debt Service Coverage Ratio (Flusso di Cassa Operativo / (Quota capitale da rimborsare + Quota interessi da corrispondere)

- <=1,00 0 punti
- 1,01-1,15 2 punti
- 1,16-1,30 4 punti
- >1,30 6 punti

L'indice è calcolato sulla base dei dati previsionali di bilancio dichiarati dal soggetto richiedente nell'ambito del piano economico e finanziario di cui alla Scheda tecnica di progetto.

Criterio 2. Struttura organizzativa (max 30 punti)

Criterio 2.1
Grado di adeguatezza e di affidabilità del sistema di approvvigionamento delle biomasse (max 20 punti).

Il criterio valuta l'adeguatezza e affidabilità del sistema di approvvigionamento della biomassa. L'indicatore a tal fine applicato è il seguente:

I_a = Quantità di "biomassa di provenienza certa"[1] / biomassa utilizzata dal ciclo produttivo a regime

- <0,70 0 punti
- 0,70-0,79 10 punti
- 0,80-0,89 15 punti
- >0,89 20 punti

[1]*Per* ***quantità di biomassa di provenienza certa*** *si intende la quantità di biomassa il cui approvvigionamento proviene da soci o consorziati ovvero da specifici fornitori già individuati alla data di presentazione della domanda, come risultante dai contratti, accordi o lettere di intenti allegati alla Scheda tecnica di progetto.*

Criterio 2.2

Numerosità delle imprese, appartenenti alla Filiera delle biomasse, incluse nel partenariato (max 10 punti).

Tale criterio valuta la capacità di aggregazione del soggetto proponente in relazione alla Filiera delle biomasse. L'indicatore applicato è il seguente:

N_i = Numero di imprese, appartenenti alla Filiera delle biomasse oggetto del programma di investimento proposto, incluse nella compagine societaria o consortile del soggetto proponente

- <4 1 punti
- 4-7 4 punti
- 8-11 7 punti
- >12 10 punti

Criterio 3. Assetto tecnologico e grado di innovazione (max 45 punti)

Criterio 3.1
Efficienza del ciclo produttivo (max 20 punti).

L'indicatore applicato è il seguente:

Energia prodotta in uscita dal processo di trasformazione al netto degli autoconsumi / energia contenuta nella biomassa in ingresso *(l'indice è adimensionale per cui l'energia al numeratore e al denominatore può avere qualsiasi unità di misura)*

- ***<=0,50 0 punti***
- ***0,51-0,60 5 punti***
- ***>0,61-0,70 10 punti***
- ***>0,71-0,80 15 punti***
- ***>0,80 20 punti***

L'indice è calcolato sulla base delle previsioni delle quantità a regime dichiarati nella Scheda tecnica di progetto. Per "energia prodotta in uscita dal processo di trasformazione al netto degli autoconsumi" si intendono le seguenti tipologie: energia elettrica, energia termica ed energia contenuta nei biocarburanti prodotti nel processo.

Criterio 3.2
Efficacia del progetto in termini di miglioramento delle condizioni di salvaguardia ambientale e di mitigazione dell'impatto paesaggistico (max 6 punti)

L'indicatore applicato è il seguente:

Numero di interventi facoltativi di miglioramento delle condizioni di salvaguardia ambientale e mitigazione dell'impatto paesaggistico.

L'indice è calcolato sulla base del numero di interventi facoltativi (non obbligatori al rispetto delle vigenti normative in campo ambientale e di tutela paesaggistica) che verranno realizzati per mitigare gli impatti ambientali e paesaggistici (ad esempio impatto visivo, impatto acustico, emissioni in atmosfera, riduzione di rifiuti prodotti, consumi idrici, impiego di materiali ecosostenibili). Si intende per "intervento facoltativo di miglioramento delle condizioni di salvaguardia ambientale e mitigazione dell'impatto paesaggistico" quello di importo stimato pari ad almeno l'1% del costo complessivo di investimento.

- Fino a 2 interventi 2 punti
- Da 3 a 4 interventi 3 punti
- > 4 interventi 6 punti

Criterio 3.3
Disponibilità/acquisizione della certificazione ambientale (6 punti)

Laddove il soggetto proponente disponga già di una certificazione ambientale di legge sarà riconosciuta un punteggio pari a 6 punti nel caso di certificazione EMAS e di 3 punti nel caso di certificazione ISO 14001. Nel caso in cui il procedimento di certificazione sia in corso al momento della presentazione della domanda sarà riconosciuta un punteggio pari a 1 punto.

Criterio 3.4
Attività di monitoraggio in continuo delle emissioni/immissioni in atmosfera (10 punti)

Al fine di assicurare che il programma di investimento proposto contribuisca alla riduzione e al contenimento delle emissioni atmosferiche provocate da centrali alimentate a biomasse, sarà riconosciuta un punteggio massimo pari a 10 punti, qualora l'impianto sia dotato di un sistema di monitoraggio in continuo dei seguenti parametri – polveri, monossido di carbonio ossidi di azoto, biossido di zolfo, TOC, acido cloridrico, portata, ossigeno e vapore d'acqua e nel caso l'impianto adotti un sistema SNCR o SCR per la riduzione degli NO_X anche per l'NH_3.
Gli analizzatori installati devono essere dotati di una certificazione redatta secondo le specifiche della norma UNI EN 15267-3 in cui sono esplicitati i criteri di prestazione e i procedimenti di prova in particolare deve essere riportato il livello di assicurazione della qualità dei dati QAL1 e i dati usati per l'applicazione della QAL3. La certificazione dovrà essere rilasciata da un ente accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025.
Ai fini del corretto funzionamento del sistema di monitoraggio in continuo, l'assicurazione della qualità del sistema installato sull'impianto (AMS) dovrà essere verificato secondo la norma UNI EN 14181 (QAl2, QAL3, AST) per stabilire la corretta installazione, la determinazione delle funzioni di taratura, i relativi range di validità, la determinazione della variabilità e il rispetto dei requisiti di legge in termini di intervalli di confidenza strumentale.
I laboratori di prova che eseguono le misurazioni con l'SRM (sistema di riferimento) devono avere un sistema di assicurazione della qualità accreditato secondo la EN ISO/IEC 17025 ed agire conformemente alla norma UNI CEN/TS 15675 :2008.
Con riferimento alle immissioni in atmosfera, con riferimento al D.Lgs.155/2010 e successive modifiche e integrazioni, per la valutazione delle immissioni delle centrali a biomasse, il sistema di monitoraggio istallato dovrà consentire di misurare in continuo le concentrazioni di ossidi di azoto (NO_x) e di materiale particellare di dimensione inferiore ai 10 µm ed ai 2.5 µm (PM10 e PM2,5). La localizzazione del sito di prelievo deve tenere conto di stime modellistiche delle ricadute dell'impianto e della presenza di zone abitate, che debbono considerate siti preferenziali.
In aggiunta, è opportuno che siano valutate le concentrazioni di levoglucosano e potassio, traccianti della combustione di legna, dei principali metalli e di microinquinanti organici persistenti (PCDD,

PCDF, PCB-DL, IPA). Queste specie dovranno essere determinate nel corso di campagne di misura dedicate della durata di almeno due settimane, da effettuarsi nelle stagioni invernale ed estiva. La determinazione di levoglucosano, potassio ed elementi, potrà essere effettuata sulle stesse membrane filtranti utilizzate per la misura giornaliera del PM (PM10 o PM2,5); la determinazione dei microinquinanti organici dovrà essere effettuata su un unico campione cumulativo raccolto utilizzando un campionatore ad alto volume operante su membrana con schiuma poliuretanica di back-up per la raccolta della frazione volatile.
I dati risultanti dalle misure dovranno essere interpretati sulla base della situazione meteorologica e della presenza di altre sorgenti industriali, da traffico auto veicolare o di aree abitate. Particolare attenzione dovrà essere posta alla presenza di impianti domestici per la combustione di legna.

Criterio 3.5
Presenza nel partenariato di centri di ricerca e/o imprese con brevetti (max 3 punti)

La presenza nell'ambito della compagine sociale o consortile del soggetto proponente di centri di ricerca, ovvero la disponibilità di brevetti attinenti con il settore di interesse del progetto ed il suo ciclo produttivo, dà diritto ad un punteggio di 3 punti.

ALLEGATO *6*

Format - Lettera Bancaria *(da produrre su carta intestata dell'istituto di credito)*

Spett.le società xxxx *(società beneficiaria del finanziamento)*

Oggetto : Programma di investimento ………..

Con riferimento al programma di investimento in oggetto, che prevede da parte Vostra la realizzazione di …..(nota: descrivere oggetto dell'iniziativa) a fronte di un investimento complessivo stimato in …€ , per il quale ci avete comunicato l'intenzione di presentare istanza di accesso al bando Filiere delle Biomasse di cui al DM …………………. attuativo del Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico" , si comunica la disponibilità da parte dello scrivente istituto bancario a valutare la concessione di un finanziamento a medio - lungo termine fino ad un importo massimo di ….. € milioni finalizzato alla realizzazione dell'iniziativa in argomento.

Si precisa che la presente comunicazione non costituisce impegno della scrivente banca a finanziare la Vs. società e/o a prestare alcuna garanzia e/o impegno espresso o implicito in relazione all'effettivo reperimento delle risorse finanziarie eventualmente necessarie alla realizzazione del Programma.

11A16304

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 1° dicembre 2011.

Rettifica della determinazione V & A n. 1059 del 29 luglio 2011 relativa all'autorizzazione degli stampati standard dei medicinali «ex galenici» da formulario nazionale. (Determinazione V&A n. 1351).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato";

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della Salute di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e Finanze 20 settembre 2004 n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31/10/2009;

Vista la determinazione n. 15 del 1° marzo 2010, con cui il Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco ha conferito alla Dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico di Coordinatore dell'Area Registrazione e l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Valutazione e Autorizzazione;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE", e s.m.i.;

Vista la determinazione V&A n. 1059 del 29.07.2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22.08.2011 - Autorizzazione degli stampati standard dei medicinali "ex galenici" da Formulario Nazionale;

Vista la determinazione V&A n. 1125 del 16.09.2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 30.09.2011, relativa ad una rettifica della determinazione V&A n. 1059 del 29 luglio 2011;

Ritenuto di dover procedere ad una ulteriore parziale rettifica della determinazione succitata;

Determina:

Art. 1.

(Rettifica determinazione V&A n. 1059 del 29 luglio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *n. 194 del 22.08.2011 - Autorizzazione degli stampati standard dei medicinali "ex galenici" da Formulario Nazionale).*

1. L'allegato n. 1 è modificato nella parte relativa alla descrizione delle confezioni di Niaouli essenza delle ditte Marco Viti, Sella, Zeta farmaceutici, come di seguito riportato

029809	Niaouli essenza Sella	1% bambini gocce nasali confezioni 011 flacone 20 g 2% adulti gocce nasali confezioni 023 flacone 20 g
030349	Niaouli essenza Marco Viti	1% bambini gocce nasali confezioni 017 flacone 10 g 2% adulti gocce nasali confezioni 029 flacone 20 g
031347	Niaouli essenza Zeta	1% bambini gocce nasali confezioni 014 flacone 20 ml 2% adulti gocce nasali confezioni 026 flacone 20 ml

2. L'allegato n. 2 è rettificato nella parte relativa al Riassunto delle caratteristiche del prodotto, e del corrispondente paragrafo del foglio illustrativo, del principio attivo Niaouli essenza, come di seguito specificato.

Il paragrafo *2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA* del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente del foglio illustrativo è sostituito dal seguente:

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Niaouli essenza **< nome ditta>** 1% bambini gocce nasali, soluzione*
100 g di soluzione contengono
Principio attivo: niaouli essenza (olio gomenolato) 1 g

*Niaouli essenza **< nome ditta>** 2% adulti gocce nasali, soluzione*
100 g di soluzione contengono
Principio attivo: niaouli essenza (olio gomenolato) 2 g

Niaouli essenza si ottiene dalle foglie di Malaleuca viridiflora e contiene non meno del 50 per cento di 1,8 cineolo

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

Il paragrafo *4.5. INTERAZIONI CON ALTRI MEDICINALI ED ALTRE FORME DI INTERAZIONE* del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente del foglio illustrativo è sostituito dal seguente:

4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione

Il cineolo, principale componente della soluzione per uso topico di niaouli essenza, induce il sistema enzimatico epatico e, pertanto, può ridurre l'efficacia dei farmaci inattivati da tali enzimi.

3. L'allegato n. 2 è rettificato nella parte relativa al Riassunto delle caratteristiche del prodotto, e del corrispondente paragrafo del foglio illustrativo, del principio attivo Mentolo, come di seguito specificato.

Il paragrafo *4.4.* **AVVERTENZE SPECIALI E PRECAUZIONI DI IMPIEGO** del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente del foglio illustrativo è sostituito dal seguente:

4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego
Il medicinale deve essere impiegato solo per uso esterno; non deve essere inalato e non deve essere applicato su occhi e mucose. Non deve essere applicato su ferite aperte né su guanti chirurgici. Mentolo Zeta deve essere usato con cautela nei bambini fino a 6 anni di età.
L'uso di routine nell'igiene quotidiana del bambino è sconsigliato in quanto l'inalazione può causare irritazioni polmonari con il rischio di gravi difficoltà respiratorie e morte.
Nel caso in cui si sospetti che il bambino abbia inalato Mentolo Zeta*,* deve essere attentamente monitorata la funzionalità respiratoria perché la comparsa dei sintomi può essere ritardata di parecchie ore.
Nei neonati con deficienze di glucosio 6-fosfato deidrogenasi esposti a mentolo può verificarsi emolisi e kernictero.
Informazioni importanti su alcuni eccipienti:
Talco
È stato riportato che l'abuso di medicinali somministrati per via intranasale, contenenti talco come eccipiente, ha causato granulomi a livello polmonare.
Anche se il talco non causa tossicità acuta, sono stati riportati casi fatali in seguito ad esposizione acuta al talco.
L'inalazione della povere ha causato morte, principalmente nei neonati.
L'inalazione di talco causa irritazione del tratto respiratorio, tosse, respiro affannoso, starnuti, vomito e cianosi. L'insorgenza di questi sintomi può avvenire nelle 12 – 24 ore successive. L'esposizione acuta può provocare effetti permanenti ai polmoni.
L'intensa e prolungata esposizione al talco può causare pneumoconiosi.
Quando iniettato per via endovenosa può causare retinopatia, emboli e ipertensione polmonare.
L'applicazione di talco su ferite aperte può provocare gravi reazioni granulomatose.
Il talco è un agente fortemente irritante per gli occhi e può causare simblefaro, in alcuni casi tale da richiedere correzione chirurgica.

Dal paragrafo *4.9 SOVRADOSAGGIO* del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente del foglio illustrativo è eliminato il seguente capoverso:

Talco
È stato riportato che l'abuso di medicinali somministrati per via intranasale, contenenti talco come eccipiente, ha causato granulomi a livello polmonare.
Anche se il talco non causa tossicità acuta, sono stati riportati casi fatali in seguito ad esposizione acuta al talco.
L'inalazione della povere ha causato morte, principalmente nei neonati.
L'inalazione di talco causa irritazione del tratto respiratorio, tosse, respiro affannoso, starnuti, vomito e cianosi. L'insorgenza di questi sintomi può avvenire nelle 12 – 24 ore successive. L'esposizione acuta può provocare effetti permanenti ai polmoni.
L'intensa e prolungata esposizione al talco può causare pneumoconiosi.
Quando iniettato per via endovenosa può causare retinopatia, emboli e ipertensione polmonare.

Dal paragrafo *5.3 DATI PRECLINICI DI SICUREZZA* è eliminato il seguente capoverso

Talco
L'esposizione al talco non è risultata avere effetti teratogenici nei topi.
Nei conigli il talco era fetotossico ma non teratogeno.
Nei ratti ha causato ovaie cistiche quando iniettato nella cavità peritoneale.
Mentolo

Art. 2.

1. Tutte le disposizioni e le relative tempistiche previste dalla determinazione V&A n. 1059 del 29.07.2011 si intendono confermate.

Roma, 1° dicembre 2011

Il direttore generale: MARRA

11A16143

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica relativa all'estratto della determinazione n. 2684/2011 dell'8 novembre 2011, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Galema».

Nell'estratto della determinazione n. 2684/2011 dell'8 novembre 2011 relativa al medicinale per uso umano «Galema» pubblicato nel supplemento ordinario n. 247 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 28 novembre 2011, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

si intenda eliminato tra i siti di produzione:

Yung Zip Chemical IND. CO., LTD.
59 Yu Shih Road, Youth IndustriaI District
Tachia, Taichung 43767
Taiwan

11A16113

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Muscoril».

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1350 del 1° dicembre 2011

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.P.A. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI) Italia.

Medicinale: MUSCORIL.

Variazione A.I.C.: Proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale Muscoril relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 015896018 - «4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 015896020 - «4 mg capsule rigide» 20 capsule;

A.I.C. n. 015896083 - «8 mg capsule rigide» 10 capsule;

A.I.C. n. 015896095 - «8 mg compresse orodispersibili» 10 compresse;

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dalla scadenza del termine dei 120 giorni concessi precedentemente con la comunicazione di notifica regolare per modifica stampati prot. n. AIFA/V&A/P/69122, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 14 luglio 2011, senza ulteriore proroga;

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16287

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Clexane T».

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1349 del 1° dicembre 2011

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI) Italia.

Medicinale: CLEXANE T.

Variazione A.I.C.: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale Clexane T relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029111046 - «6000 UI AXA/0,6 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 2 siringhe preriempite da 0,6 ml;

A.I.C. n. 029111059 - «8000 UI AXA/0,8 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 2 siringhe preriempite da 0,8 ml;

A.I.C. n. 029111061 - «10000 UI AXA/1 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 2 siringhe preriempite da 1 ml;

A.I.C. n. 029111073 - «30.000 U.I. AXA/3 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino da 3 ml;

A.I.C. n. 029111085 - «6000 U.I. AXA/0,6 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 siringhe preriempite da 0,6 ml;

A.I.C. n. 029111097 - «8000 U.I. AXA/0,8 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 siringhe preriempite da 0,8 ml;

A.I.C. n. 029111109 - «10.000 U.I. AXA/1 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 siringhe preriempite da 1 ml;

possono essere dispensati per ulteriori 90 giorni a partire dalla scadenza del termine dei 180 giorni concessi precedentemente con la Determinazione V&A.N/V n. 805 del 23 maggio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2011, senza ulteriore proroga;

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16288

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Clexane».

Estratto determinazione V&A.N/V n.1348 del 1° dicembre 2011

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI) Italia.

Medicinale: CLEXANE.

Variazione A.I.C.: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale Clexane relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026966034 - «2000 UI AXA soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite da 0,2 ml;

A.I.C. n. 026966046 - «4000 UI AXA soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite da 0,4 ml;

possono essere dispensati per ulteriori 90 giorni a partire dalla scadenza del termine dei 180 giorni concessi precedentemente con la Determinazione V&A.N/V n. 730 del 13 maggio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 2011, senza ulteriore proroga;

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16289

BANCA D'ITALIA

Revisione delle disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

Con le accluse disposizioni vengono apportate alla disciplina dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) alcune modifiche volte a:

1) tener conto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 28/2010 sulla mediazione in materia civile e commerciale, che ha previsto che per poter sottoporre all'autorità giudiziaria una controversia in materia di servizi bancari e finanziari disciplinati dal TUB sia necessario aver prima esperito il procedimento di mediazione disciplinato dal medesimo decreto o, in alternativa, aver presentato un ricorso all'ABF;

2) recepire alcune indicazioni emerse dalla prima fase applicativa dell'ABF, operativo da ottobre 2009.

Le modifiche sono state sottoposte a una fase di consultazione pubblica, che si è conclusa il 12 settembre 2011. Il testo finale tiene conto delle osservazioni ricevute.

Le accluse disposizioni sostituiscono integralmente quelle emanate con il provvedimento del 18 giugno 2009, recante «Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari». Le modifiche decorrono dal 1° gennaio 2012, ad eccezione della previsione secondo cui «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009» (Sez. I, par. 4), che decorrerà dal 1° luglio 2012.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul Bollettino di Vigilanza e sui siti web della Banca d'Italia e dell'Arbitro Bancario Finanziario.

Roma, 12 dicembre 2011

Il Governatore: VISCO

ALLEGATO

DISPOSIZIONI SUI SISTEMI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'articolo 128-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.), introdotto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, nel quadro delle iniziative promosse dall'Unione europea in materia di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, impone agli intermediari bancari e finanziari di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con i clienti e rimette a una delibera del CICR, su proposta della Banca d'Italia, la definizione dei criteri di svolgimento delle procedure e di composizione dell'organo decidente, in modo da assicurarne l'imparzialità e la rappresentatività dei soggetti interessati; le procedure devono garantire la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela, senza pregiudicare per il cliente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.

La delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008 ha dettato la disciplina dei nuovi sistemi stragiudiziali, delineandone il campo di applicazione, la struttura, le regole fondamentali di svolgimento della procedura. Il sistema di risoluzione stragiudiziale disciplinato dalle presenti disposizioni è denominato "*Arbitro Bancario Finanziario*" o "*ABF*". Esso ha lo scopo di dirimere in modo semplice, rapido ed efficace le controversie tra i clienti e gli intermediari. L'ABF svolge in autonomia le proprie funzioni, delle quali ha la piena ed esclusiva titolarità.

Alla Banca d'Italia sono affidati compiti di carattere normativo per l'emanazione delle disposizioni applicative e di nomina dei membri dell'organo decidente, nonché lo svolgimento di alcune attività ausiliarie. Per svolgere queste ultime, la Banca d'Italia mette a disposizione dell'ABF mezzi e risorse, anche attraverso l'istituzione di strutture dedicate – le Segreterie tecniche – presso le Sedi della Banca d'Italia ove operano i collegi dell'ABF.

L'attività dell'ABF, quale sistema alternativo di risoluzione delle controversie, assume rilievo per il conseguimento di obiettivi di efficienza e competitività del sistema finanziario: meccanismi efficaci di definizione delle liti incentivano il rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela; migliorano la fiducia del pubblico nei prestatori dei servizi bancari e finanziari; costituiscono un utile presidio dei rischi legali e reputazionali a beneficio della stabilità degli intermediari e del sistema finanziario nel suo complesso.

Le decisioni dell'ABF sono pubbliche. Esse integrano il più ampio quadro informativo di cui la Banca d'Italia dispone nello svolgimento della propria funzione regolatrice e di controllo.

Ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, l'esperimento della procedura dinanzi all'ABF costituisce - in alternativa al ricorso al procedimento di mediazione disciplinato dal medesimo decreto - condizione di procedibilità

della domanda giudiziale relativa a contratti bancari e finanziari, nei limiti e alle condizioni previste dalle presenti disposizioni.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

— articolo 128-*bis* del T.U., che prevede l'adesione dei soggetti di cui all'articolo 115 del medesimo testo unico a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, rimettendo al CICR la definizione dei criteri di svolgimento delle procedure e di composizione dell'organo decidente;

— articolo 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, che prevede per gli utilizzatori dei servizi di pagamento il diritto di avvalersi di sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie e, a tal fine, stabilisce che le banche, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-*bis* del T.U.;

— articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010 , n. 28, che prevede, per le controversie in materia di contratti bancari e finanziari, l'obbligo di esperire preliminarmente il procedimento di mediazione ai sensi del medesimo decreto, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-*bis* del T.U., quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

— deliberazione del CICR n. 275 del 29 luglio 2008, recante "Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell'articolo 128-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni".

Si richiamano, inoltre:

— l'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che esclude l'applicazione del titolo VI del T.U. ai servizi e alle attività di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina del medesimo decreto legislativo. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U.;

— la Raccomandazione della Commissione Europea 98/257/CE del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo;

— le "Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" emanate dalla Banca d'Italia il 29 luglio 2009 (di seguito "disciplina di trasparenza dei servizi bancari e finanziari").

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— *"Arbitro Bancario Finanziario"* o *"ABF"*, i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati dalle presenti disposizioni ([1]);

— *"associazioni degli intermediari"*, gli organismi associativi riconosciuti dalla Banca d'Italia, ai sensi del paragrafo 2 della sezione III, ai fini della designazione del componente dell'organo decidente espressione degli intermediari;

— *"cliente"*, il soggetto che ha o ha avuto un rapporto contrattuale o è entrato in relazione ([2]) con un intermediario per la prestazione di servizi bancari e finanziari, ivi compresi i servizi di pagamento ([3]). Per le operazioni di *factoring*, si considera cliente il cedente, nonché il debitore ceduto con cui il cessionario abbia convenuto la concessione di una dilazione di pagamento. Non rientrano nella definizione di cliente i soggetti che svolgono in via professionale attività nei settori bancario, finanziario, assicurativo, previdenziale e dei servizi di pagamento, a meno che essi agiscano per scopi estranei all'attività professionale;

— *"intermediari"* ([4]), le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U., i confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112 del T.U., gli istituti di moneta elettronica, Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta, le banche e gli intermediari esteri che svolgono in Italia nei confronti del pubblico operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI del T.U., gli istituti di pagamento;

.— *"reclamo"*, ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento anche omissivo.

4. Ambito di applicazione oggettivo

All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non

---

(1) Ai sensi della delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008, per sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie si intende l'insieme formato dall'organo decidente, composto in funzione degli interessi degli intermediari e dei clienti coinvolti nella controversia, dal procedimento e dalle relative strutture organizzative regolati dalla presente disciplina.

(2) Tra le ipotesi di relazione con l'intermediario per la prestazione di servizi bancari e finanziari rientrano anche le trattative precontrattuali, che possono dar luogo a controversie concernenti il rispetto delle norme in materia di trasparenza, indipendentemente dall'effettiva conclusione di un contratto.

(3) Il riferimento è alla nozione di servizi di pagamento contenuta nella disciplina di trasparenza dei servizi bancari e finanziari.

(4) Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo III del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, i riferimenti agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. e ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112 del T.U. sono da intendersi, rispettivamente, agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del T.U. e ai confidi iscritti nella sezione separata dell'elenco di cui all'articolo 106 del T.U. (nel testo previgente).

assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ([1]) ([2]).

All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro.

Sono escluse dalla cognizione dell'organo decidente le richieste di risarcimento dei danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell'intermediario; sono parimenti escluse le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l'intermediario ovvero di contratti ad esso collegati (ad esempio, quelle riguardanti eventuali vizi del bene concesso in *leasing* o fornito mediante operazioni di credito al consumo; quelle relative alle forniture connesse a crediti commerciali ceduti nell'ambito di operazioni di *factoring*).

Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009 ([3]).

Non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria, salvo i ricorsi proposti entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Anche in questi casi, resta fermo l'ambito della cognizione dell'ABF definito dalle presenti disposizioni.

L'ABF non può conoscere controversie per le quali sia pendente un procedimento di esecuzione forzata o di ingiunzione. Non possono altresì essere proposti ricorsi inerenti a controversie rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge (ad esempio, decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) promosso dal ricorrente o al quale questi abbia aderito ([4]). Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile in caso di fallimento di una procedura conciliativa già intrapresa; in questo caso – fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 – il ricorso può essere proposto anche qualora sia decorso il termine di 12 mesi di cui alla sezione VI, paragrafo 1.

---

(1) L'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 esclude l'applicazione del titolo VI del T.U. ai servizi e alle attività di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell'articolo 25-*bis* ovvero della parte IV, titolo II, capo I, del medesimo decreto legislativo. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U..

(2) Per la definizione dell'ambito applicativo delle presenti disposizioni rispetto a quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si richiamano i criteri stabiliti dalla disciplina di trasparenza dei servizi bancari e finanziari. In proposito, cfr. altresì il Regolamento Consob del 29 dicembre 2008, disciplinante le procedure di conciliazione e arbitrato in materia di servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio previste dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, che rimette a un protocollo di intesa tra la Camera di conciliazione e arbitrato istituita presso la Consob e il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 128-*bis* del T.U. la risoluzione delle questioni relative all'ambito delle reciproche competenze.

(3) Resta fermo che non possono essere sottoposte all'ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale.

(4) I casi in cui l'arbitrato o il tentativo di conciliazione vengono promossi successivamente alla presentazione del ricorso sono disciplinati dalla sezione VI, par. 2.

Nel caso di azione collettiva risarcitoria di cui all'articolo 140-*bis* del Codice del Consumo, la controversia si intende sottoposta all'autorità giudiziaria dal momento in cui il consumatore o utente aderisce all'azione collettiva.

SEZIONE II

ADESIONE ALL'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

Gli intermediari sono tenuti ad aderire all'ABF e a uniformarsi a quanto previsto dalla delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008 e dalle presenti disposizioni. L'adesione all'ABF costituisce una condizione per lo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria e per la prestazione di servizi di pagamento; la Banca d'Italia ne valuta l'eventuale violazione nell'ambito della sua azione di controllo ([1]).

L'adesione all'ABF è comunicata per iscritto alla Banca d'Italia ([2]) secondo le seguenti modalità:

— le associazioni degli intermediari attestano alla Banca d'Italia la partecipazione all'ABF degli intermediari ad esse aderenti;

— gli intermediari non aderenti alle associazioni di cui al precedente alinea comunicano alla Banca d'Italia la propria adesione nonché l'associazione degli intermediari alla quale fare riferimento sia per l'individuazione del componente dell'organo decidente sia per il versamento del contributo previsto dalla sezione V, paragrafo 1.

Gli intermediari di nuova costituzione e quelli che intendano iniziare a svolgere in Italia operazioni e servizi bancari e finanziari o a offrire servizi di pagamento in Italia, effettuano la comunicazione di adesione all'ABF prima di iniziare l'attività.

Possono non aderire all'ABF gli intermediari aventi sede in un altro Stato membro dell'Unione Europea che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, purché aderiscano o siano sottoposti a un sistema di composizione stragiudiziale delle controversie estero partecipante alla rete Fin.Net promossa dalla Commissione Europea. A tali fini, gli intermediari in questione comunicano alla Banca d'Italia il sistema stragiudiziale al quale aderiscono o sono sottoposti nel Paese d'origine ([3]).

---

(1) La mancata adesione all'ABF comporta anche l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 144, comma 4, del T.U. La mancata adesione dell'intermediario comunque non comporta l'irricevibilità dei ricorsi presentati nei suoi confronti.

(2) Banca d'Italia, Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali, Divisione Rapporti tra Intermediari e Clienti, via Milano 64, 00184 Roma.

(3) La comunicazione è effettuata prima di iniziare l'attività in Italia o al momento successivo in cui l'intermediario intende avvalersi di questa facoltà.

SEZIONE III

ORGANO DECIDENTE

1. Articolazione territoriale

Le controversie sono rimesse alla cognizione di un organo decidente costituito secondo quanto previsto dal paragrafo 2 e articolato in tre collegi su base territoriale.

Il collegio con sede a Milano è competente per la decisione sui ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in una delle seguenti Regioni: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto.

Il collegio con sede a Roma è competente per la decisione sui ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in: Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria. Il collegio è inoltre competente per i ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in uno Stato estero.

Il collegio con sede a Napoli è competente per la decisione sui ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia.

A tali fini si considera il domicilio del cliente dichiarato nel ricorso.

2. Nomina e composizione

Ciascun collegio dell'organo decidente è costituito da cinque membri:

a) il presidente e due membri scelti dalla Banca d'Italia;

b) un membro designato dalle associazioni degli intermediari;

c) un membro designato dalle associazioni rappresentative dei clienti.

I criteri di imparzialità e di rappresentatività dell'organo decidente fissati dalla legge richiedono, secondo le indicazioni formulate dal CICR, che la composizione dei collegi sia tale da assicurare effettiva rappresentanza ai soggetti portatori dei diversi interessi coinvolti.

Per quanto riguarda il componente di cui alla lettera b), la designazione è rimessa a organismi associativi che presentino requisiti di ampia diffusione territoriale e di adeguata rappresentatività degli intermediari. La Banca d'Italia procede al riconoscimento degli organismi associativi che possono partecipare alla designazione del componente espresso dagli intermediari su istanza degli organismi stessi, verificando la sussistenza dei predetti requisiti ([1]).

(1) Il riconoscimento viene effettuato entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza; l'unità organizzativa competente è il Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali della Banca d'Italia.

In casi eccezionali, ove sussistano comprovate esigenze di specializzazione e di rappresentatività dei componenti e a condizione che ciò non pregiudichi l'economicità e l'efficienza della procedura, la Banca d'Italia può consentire che un organismo associativo designi più componenti dell'organo decidente, che si alternino in funzione delle caratteristiche del ricorso ([1]).

La designazione del componente espresso dalle associazioni rappresentative dei clienti (lettera c) è effettuata:

— per i consumatori, dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) di cui all'articolo 136 del Codice del Consumo;

— per le altre categorie di clienti, da associazioni di categoria che raccolgono, anche attraverso accordi con altre associazioni di categoria, un significativo numero di clienti distribuiti sull'intero territorio nazionale e che hanno svolto attività continuativa nei tre anni precedenti.

Nell'effettuare la designazione le associazioni degli intermediari e quelle rappresentative dei clienti attestano di aver verificato la sussistenza dei requisiti previsti nel successivo paragrafo 3 ([2]).Ai fini degli adempimenti di competenza,la Banca d'Italia può chiedere l'esibizione della relativa documentazione.

I componenti dell'organo sono nominati con provvedimento della Banca d'Italia.

Con le medesime modalità sono designati e nominati uno o più componenti supplenti, che sono chiamati a sostituire i corrispondenti membri effettivi in caso di assenza, impedimento o astensione di questi ultimi. La sostituzione può essere disposta anche in relazione al flusso di ricorsi e ai carichi di lavoro, al fine di assicurare la funzionalità dell'attività del collegio.

La composizione dell'organo decidente, di cui il presidente verifica la regolare costituzione, varia secondo quanto previsto dal paragrafo 4.

In caso di assenza, impedimento o astensione del presidente, le relative funzioni sono svolte dal più anziano dei membri effettivi tra quelli scelti dalla Banca d'Italia (lettera a), ovvero, in mancanza, dal più anziano dei corrispondenti membri supplenti. L'anzianità si determina in base alla permanenza nella carica o, in caso di uguale permanenza, in base all'età anagrafica.

Il presidente coordina e regola l'attività del collegio, anche al fine di promuovere il rispetto dei termini della procedura.

La Banca d'Italia, al fine di assicurare l'effettivo e continuo funzionamento dell'organo, nel caso in cui gli organismi di cui al presente paragrafo non procedano alle designazioni dei membri (effettivi o supplenti) di competenza, può sollecitarli in tal senso; qualora le designazioni non siano effettuate entro 30 giorni dal sollecito, la Banca d'Italia nomina dei membri provvisori, che

---

(1) Così, in presenza di un unico organismo associativo riconosciuto, la Banca d'Italia può valutare la possibilità che questo designi due componenti per ciascun collegio, che si alternino in funzione della categoria di appartenenza del cliente che ha presentato il ricorso (consumatore o professionista/imprenditore).

(2) La designazione è comunicata al Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali della Banca d'Italia.

rimangono in carica fino alla reintegrazione dell'organo con la nomina dei componenti designati ai sensi del presente paragrafo.

Il presidente rimane in carica cinque anni e gli altri membri tre anni; il mandato è rinnovabile una sola volta.

Un impegno attivo e costante da parte dei componenti dell'organo è essenziale per assicurare la funzionalità e l'efficienza dell'ABF. In considerazione di ciò, la Banca d'Italia - valutate le eventuali giustificazioni presentate dall'interessato - può dichiarare la decadenza dall'ufficio dei componenti che abbiano effettuato reiterate assenze ovvero revocare componenti per giusta causa. Tra le cause di revoca rientrano, ad esempio, la perdita dei requisiti per la nomina previsti dal paragrafo 3 e le violazioni del codice deontologico di cui al paragrafo 4.

In caso di necessità, al fine di assicurare la continuità di funzionamento dell'organo, la Banca d'Italia può sostituire i componenti decaduti, revocati o dimissionari con membri provvisori, che rimangono in carica fino alla reintegrazione dell'organo con i componenti nominati ai sensi del presente paragrafo.

3. Requisiti

I componenti dell'organo debbono possedere requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza.

Essi sono scelti tra docenti universitari in discipline giuridiche o economiche, professionisti iscritti ad albi professionali nelle medesime materie con anzianità di iscrizione di almeno dodici anni, magistrati in quiescenza, ovvero altri soggetti in possesso di una significativa e comprovata competenza in materia bancaria, finanziaria o di tutela dei consumatori ([1]).

In considerazione della necessità di garantire un impegno attivo e costante dei componenti dell'organo decidente sono valutati, tra l'altro: i) il numero e la gravosità di altri incarichi già ricoperti; ii) l'età anagrafica del componente; iii) la prossimità del luogo di residenza o domicilio con la sede del Collegio.

Non possono essere nominati componenti dell'organo decidente coloro i quali:

— siano stati condannati per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento, ovvero per i reati di riciclaggio e di usura;

— abbiano riportato condanne definitive per altri delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione;

---

(1) Per la valutazione di tale competenza sono considerate le esperienze nel settore finanziario (esponenti aziendali, componenti gli organi delle procedure di crisi, dipendenti delle autorità di vigilanza cessati dall'esercizio delle funzioni di vigilanza, revisori contabili, consulenti) e quelle maturate in generale nel campo dell'arbitrato o della conciliazione, nonché l'attività di docenza e le pubblicazioni in discipline giuridiche ed economiche.

— abbiano riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, non inferiore a sei mesi;

— siano incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

— siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza.

Non possono essere nominati componenti coloro che, nel biennio precedente, abbiano ricoperto cariche sociali o svolto attività di lavoro subordinato ovvero di lavoro autonomo avente carattere di collaborazione coordinata e continuativa presso gli intermediari o le loro associazioni o presso le associazioni dei consumatori o delle altre categorie di clienti.

Non possono essere nominati componenti coloro che ricoprono cariche politiche.

4. Funzionamento

Ciascuno dei collegi in cui si articola l'organo è regolarmente costituito con la presenza di tutti e cinque i suoi componenti. Eventuali impedimenti alla partecipazione alle riunioni sono comunicati senza ritardo alla segreteria tecnica dal componente interessato per consentire la convocazione del sostituto.

Il presidente approva il calendario delle riunioni del collegio predisposto dalla segreteria tecnica e assicura che la composizione dell'organo decidente sia adeguata alla tipologia delle parti coinvolte nel ricorso oggetto di trattazione, verificando che siano presenti i membri designati dalle pertinenti associazioni dei clienti e degli intermediari.

I componenti del collegio che si trovino in situazioni di conflitto di interessi rispetto alle parti o alle questioni oggetto della controversia ([1]) ne danno notizia senza ritardo alla segreteria tecnica, ai fini della convocazione dei relativi supplenti. Ove, in casi eccezionali, la situazione di conflitto di interessi emerga nel corso della riunione, la trattazione del ricorso viene rinviata.

La decisione sui ricorsi è assunta a maggioranza.

Il presidente coordina i lavori del collegio; accerta i risultati delle votazioni; sottoscrive la decisione.

Nel loro operato i membri del collegio si attengono al Regolamento per il funzionamento dell'Organo decidente dell'ABF e al codice deontologico predisposti dalla Banca d'Italia ([2]).

5. Collegio di coordinamento

Il Collegio competente per la trattazione del ricorso, se ritiene che ricorrano questioni di particolare importanza o rileva che la questione sottoposta al suo

(1) Ad esempio, per prestare o aver prestato occasionalmente la propria collaborazione professionale a favore di una delle parti della controversia nel triennio precedente.

(2) Cfr. Il sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

esame abbia dato luogo o possa dare luogo a orientamenti non uniformi tra i singoli Collegi, dispone che il ricorso sia esaminato e deciso da una particolare composizione dell'ABF, denominata Collegio di coordinamento. La rimessione al Collegio di coordinamento può essere inoltre disposta dal presidente del Collegio territorialmente competente, prima che il ricorso venga esaminato dal Collegio stesso.

Il Collegio di coordinamento è composto dai presidenti dei tre Collegi nei quali si articola l'organo decidente, nonché da un membro designato dalle associazioni degli intermediari e da un membro designato dalle associazioni rappresentative dei clienti ([1]) appartenenti ai singoli Collegi. I membri designati dalle associazioni e i relativi supplenti sono annualmente estratti a sorte dalla Banca d'Italia nell'ambito dei componenti dei singoli Collegi. L'elenco dei componenti il Collegio di coordinamento e dei relativi supplenti è pubblicato sul sito web dell'ABF.

Le funzioni di presidente del Collegio di coordinamento sono svolte dal più anziano tra i presidenti dei singoli Collegi. L'anzianità si determina in base alla permanenza nella carica o, in caso di uguale permanenza, in base all'età anagrafica.

Qualora i singoli Collegi intendano discostarsi da una decisione presa dal Collegio di coordinamento, essi esplicitano nella motivazione della decisione le ragioni per le quali ritengono che le specificità del caso concreto rendono necessaria una soluzione diversa da quella a suo tempo adottata dal Collegio di coordinamento.

Salvo quanto previsto dal presente paragrafo, al Collegio di coordinamento si applicano le regole dettate nelle presenti disposizioni per i singoli Collegi, ivi comprese quelle sul funzionamento dell'organo decidente e quelle sull'adozione e sugli effetti delle decisioni; l'attività di segreteria tecnica per il Collegio di coordinamento è affidata alla segreteria del collegio competente sul ricorso o, nel caso di contestuale presentazione di una pluralità di ricorsi, alla segreteria individuata dalla Struttura centrale di coordinamento.

Le riunioni del Collegio di coordinamento possono svolgersi anche in modalità video-conferenza.

(1) I membri designati dalle associazioni dei clienti sono due (uno sorteggiato tra i membri designati dalle associazioni dei consumatori e uno fra i membri espressi dalle associazioni delle altre categorie di clienti) e si alternano a comporre il Collegio di coordinamento secondo le medesime regole previste dal par. 4 per il funzionamento dell'organo decidente.

SEZIONE IV

SEGRETERIA TECNICA

1. Organizzazione e funzioni

L'attività ausiliaria di segreteria tecnica per l'organo decidente è svolta dalla Banca d'Italia ed è rimessa ad apposite strutture istituite presso le Sedi della Banca d'Italia di Milano, Roma e Napoli.

La segreteria tecnica:

— riceve i ricorsi presentati dalla clientela, provvedendo alla loro classificazione e all'apertura dei relativi fascicoli, e ne trasmette copia agli intermediari qualora non vi abbia già provveduto il cliente;

— riceve la documentazione relativa agli intermediari (controdeduzioni e documenti relativi alla procedura di reclamo);

— accerta completezza, regolarità e tempestività della documentazione presentata dalle parti e, ove ne ravvisi l'esigenza, chiede alle parti le necessarie integrazioni, fissando un termine per la loro produzione;

— nei casi di manifesta irricevibilità o inammissibilità del ricorso, sottopone prontamente lo stesso al presidente per l'assunzione delle determinazioni previste ai sensi della sezione VI, paragrafo 2;

— cura la formazione del fascicolo contenente il ricorso, le controdeduzioni, la documentazione presentata dalle parti, compresa quella relativa alla fase del reclamo, ed ogni altro documento ritenuto utile ai fini della decisione; il fascicolo è reso disponibile a ciascun componente il collegio prima della riunione in cui viene discusso il ricorso;

— predispone una relazione da rendere disponibile a ciascun componente del collegio prima della riunione in cui viene discusso il ricorso;

— sottopone al presidente per l'approvazione il calendario delle riunioni del collegio, tenendo conto di quanto previsto dal paragrafo 4 della precedente sezione; convoca i membri del collegio e li informa sull'agenda dei ricorsi da trattare;

— assiste alle riunioni del collegio e ne redige il verbale;

— cura le comunicazioni alle parti previste ai sensi delle presenti disposizioni, ovvero disposte dal presidente o dal collegio;

— alimenta l'archivio elettronico delle decisioni previsto dal paragrafo 2;

— provvede agli adempimenti necessari alla pubblicazione della notizia dell'inadempimento delle decisioni da parte degli intermediari secondo quanto previsto dalla sezione VI, paragrafo 4.

2. Struttura centrale di coordinamento e Relazione sull'attività

Una struttura, presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia([1]), coordina le segreterie tecniche, cura il buon funzionamento del sistema e, in particolare provvede:

- alle attività connesse con la nomina, la revoca e la decadenza dei componenti dell'organo decidente;

- all'informativa al pubblico sulle attività svolte dall'ABF, curando la Relazione annuale sull'attività dell'ABF ([2]) e l'aggiornamento del relativo sito internet, anche con riguardo alla pubblicazione delle decisioni dei collegi e delle eventuali inadempienze degli intermediari;

- al monitoraggio dei processi di lavoro e all'individuazione di linee guida, al fine di garantire l'efficienza complessiva del sistema;

- al supporto specialistico nei confronti delle segreterie tecniche, anche con riguardo a questioni concernenti l'applicazione delle presenti disposizioni;

- all'individuazione della segreteria tecnica competente nel caso di pluralità di ricorsi rimessi contestualmente al Collegio di coordinamento;

- all'assistenza tecnico-operativa ai collegi;

- all'evoluzione della procedura informatica di supporto, in collaborazione con le funzioni tecniche della Banca d'Italia;

- agli adempimenti connessi alla partecipazione dell'ABF alla rete Fin.Net di cui alla sezione VII, paragrafo 1.

---

(1) Area Vigilanza Bancaria e Finanziaria, Servizio Rapporti Esterni e Affari generali, Divisione Rapporti tra Intermediari e Clienti.

(2) La Relazione riporta anche informazioni di carattere statistico sulle procedure che hanno interessato nel corso dell'anno ciascun intermediario, ivi compreso il numero delle eventuali inadempienze e quello dei ricorsi nei quali è risultato soccombente rispetto al numero totale dei ricorsi decisi nei suoi confronti.

SEZIONE V

COSTI

1. Compensi ai componenti dell'organo decidente

Ciascun membro dell'organo ha diritto a un compenso determinato dalla Banca d'Italia; gli importi sono riportati in una tabella pubblicata sul sito internet www.bancaditalia.it.

La Banca d'Italia provvede alla liquidazione dei compensi dei componenti (effettivi e supplenti) dell'organo decidente di cui alle lettere a) e c) della sezione III, paragrafo 2. Sono a carico delle associazioni degli intermediari i compensi dei membri da esse designati.

Gli intermediari che non aderiscono alle associazioni degli intermediari versano il proprio contributo all'associazione alla quale gli stessi hanno fatto riferimento in sede di adesione all'ABF (cfr. sezione II). L'importo viene determinato dall'associazione al termine di ciascun anno solare in base al costo complessivo relativo ai componenti da essa designati, ripartito per il numero totale degli intermediari aderenti e di quelli non aderenti che a detta associazione hanno fatto riferimento.

L'associazione degli intermediari comunica alla segreteria tecnica gli intermediari che non hanno versato il contributo relativo ai componenti da essa designati per l'adozione dei provvedimenti previsti alla sezione VI, paragrafo 4.

2. Contributo alle spese della procedura

Il ricorso è gratuito per i clienti, salvo il versamento di un importo pari a 20 euro per contributo alle spese della procedura; il ricorso deve essere corredato, a pena di irricevibilità, dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento. Il collegio, qualora accolga il ricorso in tutto o in parte, prevede che l'intermediario:

a) rimborsi al ricorrente il contributo versato;

b) versi un importo pari a 200 euro per contributo alle spese della procedura.

La Banca d'Italia può rivedere la misura di detti importi alla luce dell'esperienza applicativa dell'Arbitro Bancario Finanziario.

Il versamento dei contributi alle spese della procedura è effettuato secondo modalità pubblicate sul sito internet dell'ABF.

L'inosservanza da parte dell'intermediario delle previsioni di cui alle lettere a) e b) costituisce inadempienza alla decisione del collegio.

SEZIONE VI

PROCEDIMENTO E DECISIONE

1. Avvio del procedimento

Il ricorso all'ABF è preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario ([1]).

Il reclamo è effettuato secondo le modalità previste dalla disciplina di trasparenza dei servizi bancari e finanziari. Inoltre, le procedure interne adottate dall'intermediario devono assicurare che l'ufficio o il responsabile della gestione dei reclami:

- si mantenga costantemente aggiornato in merito agli orientamenti seguiti dall'organo decidente, attraverso la consultazione dell'archivio elettronico delle decisioni dei collegi pubblicato su internet ai sensi della sezione IV, paragrafo 2;
- valuti i reclami pervenuti anche alla luce dei predetti orientamenti, verificando se la questione sottoposta dal cliente rientri in fattispecie analoghe a quelle già decise dai collegi e considerando le soluzioni adottate in tali casi.

Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte dell'intermediario può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, anche senza avvalersi dell'assistenza di un avvocato. Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario, ferma restando la possibilità di presentare un nuovo reclamo dopo la scadenza di questo termine. Il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo; il cliente può chiedere nel ricorso il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell'intermediario segnalata nel reclamo.

Il ricorso è sottoscritto dal cliente e può essere presentato, per conto di questi, da un'associazione di categoria alla quale il cliente medesimo aderisca, dal rappresentante legale o da un soggetto munito di procura, che può essere conferita anche nel ricorso. Esso è redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell'ABF e reperibile presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico ([2]) e può essere, alternativamente:

a) inviato direttamente, secondo le modalità indicate sulla modulistica, alla segreteria tecnica del collegio competente ([3]) o a qualunque Filiale della Banca

---

(1) Sono tuttavia ammissibili i ricorsi proposti in assenza di reclamo all'intermediario relativi a controversie pendenti davanti all'autorità giudiziaria per le quali il giudice abbia rilevato il mancato esperimento della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

(2) L'elenco è pubblicato sul sito internet dell'ABF.

(3) La zona di competenza territoriale di ciascun collegio è definita ai sensi della sezione III, par. 1.

d'Italia, che provvede a inoltrarlo senza indugio alla segreteria tecnica del collegio competente;

b) presentato presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, che provvedono come sopra.

Il cliente che abbia proposto un ricorso ai sensi della presente disciplina ne dà tempestiva comunicazione all'intermediario; qualora dalla documentazione inviata insieme al ricorso non risulti che tale comunicazione è stata effettuata, la segreteria tecnica che ha ricevuto il ricorso provvede essa stessa a trasmetterne tempestivamente copia all'intermediario. Entro 30 giorni dalla ricezione, l'intermediario trasmette alla competente segreteria tecnica le proprie controdeduzioni unitamente a tutta la documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso, ivi compresa quella relativa alla fase di reclamo. Se l'intermediario aderisce a un'associazione degli intermediari, le controdeduzioni e la citata documentazione sono trasmesse, entro il medesimo termine di 30 giorni, alla predetta associazione, che entro 15 giorni dalla ricezione delle stesse provvede a inoltrarle alla segreteria tecnica.

La segreteria tecnica trasmette al ricorrente copia delle controdeduzioni.

Il ruolo svolto dalle associazioni di categoria dei clienti o degli intermediari nell'ambito della procedura di ricorso può consistere in un controllo di completezza e regolarità formale della documentazione da presentare e in una funzione di raccordo con la segreteria tecnica; le associazioni dei clienti possono, inoltre, fornire assistenza agli aderenti nella redazione del ricorso; sono in ogni caso escluse valutazioni inerenti il merito della controversia o volte a prospettare i possibili contenuti della decisione del collegio.

Qualora il ritardo o l'assenza della documentazione dovuta dall'intermediario - anche a seguito di eventuali richieste di integrazione da parte della segreteria tecnica - rendano impossibile una pronuncia sul merito della controversia, l'organo decidente valuta la condotta dell'intermediario sotto il profilo della mancata cooperazione di quest'ultimo allo svolgimento della procedura, anche ai fini di quanto previsto dal paragrafo 4.

2. Svolgimento della procedura

Il presidente, al quale il ricorso sia stato trasmesso dalla segreteria tecnica ai sensi della sezione IV, paragrafo 1, ove rilevi la manifesta irricevibilità o inammissibilità del ricorso ([1]), lo dichiara inammissibile. Se, viceversa, il presidente rileva irregolarità sanabili o l'incompletezza della documentazione presentata, fissa un termine per la regolarizzazione o per le integrazioni

(1) La manifesta irricevibilità o inammissibilità ricorre nei casi di palese incompletezza, irregolarità o intempestività del ricorso, ad esempio: a) ricorsi che palesemente non rientrino nella competenza dell'ABF; b) ricorsi proposti oltre la scadenza del termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario; c) ricorsi in cui sia indeterminato il cliente o l'intermediario oppure proposti nei confronti di soggetti che non sono intermediari; d) ricorsi in cui manchi la contestazione di un comportamento dell'intermediario; e) ricorsi per i quali non sia attestato il versamento del contributo spese di 20 euro; f) ricorsi presentati senza utilizzare l'apposita modulistica oppure privi di firma.

necessarie e restituisce il ricorso alla segreteria tecnica. Decorso inutilmente il predetto termine, il ricorso è dichiarato inammissibile dal presidente.

La segreteria tecnica territorialmente competente cura gli adempimenti ed esercita i compiti previsti dalla sezione IV, paragrafo 1 esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti.

Il collegio si pronuncia sul ricorso entro 60 giorni dalla data in cui la segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine previsto dal paragrafo 1 per la presentazione di queste ultime da parte dell'intermediario o dell'associazione alla quale il medesimo aderisca.

Il termine di 60 giorni può essere sospeso una o più volte, e in ogni caso per un periodo complessivamente non superiore a 60 giorni, dalla segreteria tecnica, nel corso della fase preparatoria, dal presidente ai fini della regolarizzazione del ricorso o dal collegio per chiedere ulteriori elementi alle parti.

Il collegio, d'ufficio o su istanza di parte, dichiara l'interruzione del procedimento qualora il ricorrente, in relazione alla medesima controversia, comunichi di aver promosso o di aver aderito a un tentativo di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge. Se la conciliazione non riesce, il ricorso può essere riproposto senza necessità di un nuovo reclamo all'intermediario. In tal caso, le parti possono fare rinvio alla documentazione già presentata in occasione della precedente procedura di ricorso. Qualora la controversia sia sottoposta dall'intermediario all'autorità giudiziaria ([1]) ovvero a giudizio arbitrale nel corso del procedimento, la segreteria tecnica richiede al ricorrente di dichiarare se questi abbia comunque interesse alla prosecuzione del procedimento dinanzi all'organo decidente. Ove il ricorrente non abbia manifestato il proprio interesse in tal senso entro 30 giorni dalla richiesta, il collegio dichiara l'estinzione del procedimento. In caso contrario, il procedimento prosegue nonostante l'instaurazione del giudizio o dell'arbitrato.

In caso di rinuncia al ricorso, inequivocabilmente espressa dal ricorrente (o dal suo rappresentante in possesso di specifica procura), il collegio dichiara l'estinzione del procedimento. Se le parti raggiungono un accordo prima della decisione sul ricorso ovvero la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il collegio dichiara, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere.

La segreteria tecnica dà tempestiva comunicazione alle parti della dichiarazione di interruzione, di estinzione o di cessazione della materia del contendere.

3. Decisione sul ricorso

La decisione sul ricorso è assunta sulla base della documentazione raccolta nell'ambito dell'istruttoria, applicando le previsioni di legge e regolamentari in

(1) L'estinzione del procedimento opera soltanto se il giudice non dichiara entro la prima udienza l'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento della condizione di procedibilità, fissando alle parti i termini di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010.

materia, nonché eventuali codici di condotta ai quali l'intermediario aderisca. Essa può contenere indicazioni volte a favorire le relazioni tra intermediari e clienti.

La decisione, corredata della relativa motivazione, è comunicata alle parti entro 30 giorni dalla pronuncia. Se il presidente così dispone, alle parti può essere comunicato prontamente il dispositivo e, successivamente, la motivazione della decisione, in ogni caso non oltre 30 giorni dalla pronuncia.

Nel caso in cui accolga il ricorso in tutto o in parte, il collegio fissa il termine entro il quale l'intermediario deve adempiere alla decisione; in mancanza di fissazione del termine, l'intermediario è tenuto ad adempiere entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione completa della motivazione.

Resta ferma la facoltà per entrambe le parti di ricorrere all'autorità giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti e interessi.

4. Pubblicità dell'inadempimento

Entro il termine fissato per l'adempimento ai sensi del paragrafo 3, l'intermediario comunica alla segreteria tecnica le azioni poste in essere per dare attuazione alla decisione del collegio. Gli intermediari che aderiscono alle associazioni degli intermediari possono effettuare la comunicazione per il loro tramite.

Qualora risulti l'inadempimento dell'intermediario e nei casi dubbi, la segreteria tecnica ne informa il collegio; ove quest'ultimo accerti l'inadempimento, ne viene data notizia secondo le modalità stabilite dal presente paragrafo.

Viene resa pubblica, altresì, la mancata cooperazione al funzionamento della procedura da parte dell'intermediario. Tra i casi di mancata cooperazione rientrano, ad esempio, l'omissione o il ritardo nell'invio della documentazione richiesta che abbiano reso impossibile una pronuncia sul merito della controversia, o il mancato versamento dei contributi previsti dalla sezione V, paragrafo 1.

La notizia dell'inadempienza dell'intermediario o della sua mancata cooperazione è pubblicata sul sito internet dell'ABF e, a cura e spese dell'intermediario, in due quotidiani ad ampia diffusione nazionale. Nel caso in cui sia stata comunicata la sottoposizione della controversia all'Autorità giudiziaria, ne viene fatta menzione in sede di pubblicazione.

5. Correzione della decisione e altre richieste delle parti

La parte interessata può, entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione completa della motivazione di cui alla sez. VI, par. 3, chiederne la correzione nei soli casi in cui essa sia affetta da omissioni o errori materiali o di calcolo.

La richiesta di correzione è inviata alla segreteria tecnica del collegio che ha adottato la decisione.

La richiesta è esaminata in via preliminare dal presidente o da un componente del collegio da lui delegato il quale, se rileva la manifesta insussistenza dei presupposti per la correzione, dichiara la richiesta inammissibile. Negli altri casi, la richiesta viene dichiarata ammissibile. La segreteria tecnica dà notizia alle parti della dichiarazione di inammissibilità o di ammissibilità.

La dichiarazione di ammissibilità interrompe il termine a carico dell'intermediario per l'adempimento della decisione. Nel trasmettere alle parti la dichiarazione di ammissibilità della richiesta di correzione, la segreteria tecnica comunica loro il verificarsi dell'interruzione.

Il collegio si pronuncia sulla richiesta entro 30 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità. La pronuncia è comunicata dalla segreteria tecnica alle parti.

Se la pronuncia accoglie la richiesta di correzione, integra la decisione. Qualora la decisione richieda un adempimento da parte dell'intermediario, il collegio fissa il relativo termine, che decorre dalla data della comunicazione della pronuncia.

Eventuali altre richieste o comunicazioni delle parti conseguenti alla decisione vengono sottoposte dalla segreteria tecnica al presidente del collegio; quest'ultimo fornisce indicazioni in ordine alla risposta da indirizzare alle parti oppure sottopone la questione al collegio per le opportune determinazioni.

SEZIONE VII

DISPOSIZIONI FINALI

1. Adesione alla rete Fin.Net

L'Arbitro Bancario Finanziario aderisce alla rete Fin.Net ([1]). La rete, volta a favorire lo sviluppo e la cooperazione dei sistemi di *alternative dispute resolution* (ADR) nell'ambito dello spazio economico europeo, è composta da organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie operanti nei settori bancario, finanziario e assicurativo insediati nei diversi Stati membri; essa permette al consumatore di rivolgersi al proprio sistema nazionale di ADR, il quale, avvalendosi del supporto informativo fornito dalla rete stessa, lo mette in collegamento - se esistente - con il sistema equivalente nel Paese in cui opera l'intermediario.

In virtù dell'adesione alla rete Fin.Net, il cliente italiano che intenda presentare un ricorso stragiudiziale nei confronti di un intermediario estero il quale, ai sensi della sezione II, non sia tenuto ad aderire all'ABF, può contattare la segreteria tecnica. Questa verifica se l'intermediario estero aderisca a un sistema stragiudiziale facente parte della rete Fin.Net e, in caso positivo, fornisce al cliente ogni informazione utile sul funzionamento della rete, presta assistenza al medesimo nella predisposizione del ricorso, cura le comunicazioni tra il cliente e il sistema di ADR competente per la trattazione del ricorso e, su richiesta di quest'ultimo, fornisce collaborazione tecnica e giuridica in ordine alle questioni oggetto del ricorso.

Sempre in virtù dell'adesione alla rete Fin.Net, l'ABF può essere adito in relazione a controversie promosse da clienti residenti o domiciliati in altro Stato membro, qualora ciò sia previsto dalla disciplina di tale Stato.

2. Trasparenza e contratti

Gli intermediari forniscono alla clientela adeguata informativa in merito alle procedure di ricorso, richiamando nella documentazione di trasparenza (cfr. la "Disciplina di trasparenza dei servizi bancari e finanziari") il diritto del cliente di adire l'ABF e riportando le informazioni necessarie per contattare il medesimo (indirizzi, numeri di telefono, sito internet).

Il diritto di ricorrere all'ABF non può formare oggetto di rinuncia da parte del cliente e deve essere espressamente previsto nel contratto se questo contiene clausole compromissorie o concernenti il ricorso ad altri meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

---

(1) La rete Fin.Net è stata promossa dalla Commissione europea a partire dal 2001, in attuazione della propria Raccomandazione del 30 marzo 1998 riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.

3. Sospensione dei termini

Tutti i termini previsti dalle presenti disposizioni sono sospesi ogni anno dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio.

11A16290

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di novembre 2011, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2010 e 2011 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
	(Base 1995=100)		
2010 Novembre	137,9	1,7	2,4
Dicembre	138,4	1,9	2,9
Media	*137,3*		
	(Base 2010=100)		
Coefficiente di raccordo tra le basi	1,373		
2011 Gennaio	101,2	2,2	3,5
Febbraio	101,5	2,3	3,6
Marzo	101,9	2,5	4,0
Aprile	102,4	2,6	4,3
Maggio	102,5	2,6	4,2
Giugno	102,6	2,7	4,1
Luglio	102,9	2,7	4,4
Agosto	103,2	2,8	4,3
Settembre	103,2	3,0	4,6
Ottobre	103,6	3,2	5,0
Novembre	103,7	3,2	5,0

11A16370

MINISTERO DELL'INTERNO

Rettifica relativa all'estratto del decreto n. 557/P.A.S.5052-XV.J(5459) del 27 luglio 2011, di riconoscimento e classificazione di prodotti esplosivi.

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 205 del 3 settembre 2011, dove è scritto: "Perfetto S.r.l." di deposito di prodotti esplodenti in Villa Literno (CE), Di Candia Emilio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, ...".

è da intendersi:

"... sig. Perfetto Raffaele, titolare in nome e per conto della ditta "Prefetto S.r.l." di deposito di prodotti esplodenti in Villa Literno (CE), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, ...".

11A16372

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nuflor Minidose» soluzione iniettabile per bovini.

Provvedimento n. 256 del 10 novembre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario NUFLOR MINIDOSE soluzione iniettabile per bovini.

Procedura decentrata n. DE/V/0122/001/X/004

Confezioni:

Flacone da 50 ml A.I.C. n. 104002011;

Flacone da 100 ml A.I.C. n. 104002023;

Flacone da 250 ml A.I.C. n. 104002035.

Titolare A.I.C: Intervet Iinternational BV - Boxmeer - Olanda, rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale in Segrate (Milano) - Via Fratelli Cervi s.n.c. - Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - C.F. 01148870155.

Oggetto: Estensione di linea: nuova via di somministrazione intramuscolare.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'aggiunta della via di somministrazione intramuscolare con un tempo di attesa di 37 giorni per carni e visceri.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono:

Carni e visceri:

Via SC (40 mg/Kg p.v., singola somministrazione): 64 giorni;

Via IM (20 mg/Kg p.v., due somministrazioni): 37 giorni.

Non è consentito l'uso in animali in lattazione che producono latte destinato al consumo umano.

È altresì modificato il punto 4.9 Posologia e via di somministrazione e il corrispettivo punto del foglietto illustrativo.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: Efficacia immediata.

11A15929

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Legge regionale 7 dicembre 2011, n. 17: «Norme in materia di tributi regionali»

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 6.

Conferma delle aliquote previste dall'art. 2 della legge regionale n. 19 del 2006

1. Le aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dall'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria) sono confermate per l'anno d'imposta 2012 e successivi fino a nuova disposizione legislativa regionale, salva la compatibilità con le disposizioni statali in materia.

(*Omissis*).

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 7 dicembre 2011

Il Presidente: ERRANI

11A16348

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso dell'Agenzia italiana del farmaco concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Galatamina Krka». (Avviso pubblicato nel Supplemento ordinario n. 247 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 28 novembre 2011, n. 277).

Nel sommario del Supplemento ordinario citato in epigrafe, dove è scritto: «Galatamina Krka», leggasi: «Galantamina Krka»), inoltre alla pag. 21 del medesimo supplemento, nel titolo dell'avviso, dove è scritto: «Galatamina Krka», leggasi: «Galantamina Krka».

11A16347

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-294) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI		
*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **297,46**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **163,35**
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II		
*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **85,71**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01
I.V.A. 21% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100111219

€ 1,00